



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE,
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

219
I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

L'ACCREDITAMENTO DELLE
STRUTTURE PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
EVOLUZIONE E CONFRONTO
TRA I DISPOSITIVI PREVISTI
DA REGIONI E PROVINCE AUTONOME
E IL MODELLO NAZIONALE

ISFOL
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI



219
I LIBRI DEL
FONDO SOCIALE EUROPEO

ISSN 1590-0002

L'Isfol, ente nazionale di ricerca, opera nel campo della formazione, del lavoro e delle politiche sociali al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione, al miglioramento delle risorse umane, all'inclusione sociale e allo sviluppo locale. Sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'Isfol svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione e informazione, fornendo supporto tecnico-scientifico ai Ministeri, al Parlamento, alle Regioni, agli Enti locali e alle altre istituzioni, sulle politiche e sui sistemi della formazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita e in materia di mercato del lavoro e inclusione sociale. Fa parte del Sistema statistico nazionale e collabora con le istituzioni europee. Svolge il ruolo di assistenza metodologica e scientifica per le azioni di sistema del Fondo sociale europeo ed è Agenzia nazionale del programma comunitario Erasmus+ per l'ambito istruzione e formazione professionale.

Commissario straordinario: *Stefano Sacchi*
Direttore generale: *Paola Nicastro*

Riferimenti
Corso d'Italia, 33
00198 Roma
Tel. + 39 06854471
[Web: www.isfol.it](http://www.isfol.it)

La Collana *I libri del Fondo sociale europeo* raccoglie e valorizza i risultati tecnico-scientifici conseguiti con riferimento ai Piani di attività Isfol per la programmazione FSE 2014-2020, nell'ambito delle azioni di sistema previste dal Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l'occupazione" (PON SPAO) e del Programma operativo nazionale "Inclusione".

La Collana è curata da *Claudio Bensi*, responsabile del Servizio per la comunicazione e la divulgazione scientifica dell'Isfol.



Unione europea
Fondo sociale europeo



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE,
I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE

ISFOL

L'ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Evoluzione e confronto tra i dispositivi previsti da Regioni
e Province autonome e il modello nazionale

ISFOL
ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE PROFESSIONALE
DEI LAVORATORI

Il Rapporto è stato realizzato dal gruppo di ricerca "Qualità delle strutture formative e accreditamento" che opera nell'ambito della Struttura "Metodologie e Strumenti per le Competenze e le Transizioni" coordinata da Sandra D'Agostino. Progetto: Analisi, elaborazione e monitoraggio di dispositivi per il raccordo tra formazione e lavoro, Attività 6 – Sistemi, strumenti e procedure per l'assicurazione della qualità del sistema di formazione. ASSE ISTRUZIONE E FORMAZIONE, Priorità d'investimento 10, IV - PON SPAO.

Il volume è a cura di Laura Evangelista

Sono autori del testo:

Andrea Carlini (cap. 5, parr. 7.2, 7.5, 7.11, cap. 8);

Daniela Carlini (Introduzione cap. 1, par.1.1, cap. 2, parr. 3.6, 7.3, 7.18, 7.22);

Laura Evangelista (par. 1.2, cap. 6, parr. 7.7, 7.13, 7.21, cap.8); Laura Giuliani (parr. 7.12, 7.19);

Francesca Penner (Introduzione cap. 4, parr. 4.2, 4.3, 4.4, 7.6, 7.9, 7.10);

Laura Pierangeli (parr. 7.1, 7.4, 7.8, 7.14, 7.17. Revisione editoriale delle schede regionali del Capitolo 7);

Vitalia Schirru (par. 1.3, Introduzione cap. 3, parr. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5,4.1, 7.15, 7.16, 7.20).

Le Conclusioni sono state redatte da Andrea Carlini e Laura Evangelista a partire dall'analisi condotta da Vitalia Schirru nel Capitolo 3.

Testo chiuso il 31 marzo 2016.

Coordinamento editoriale del volume: Pierangela Ghezzi, Costanza Romano

Le opinioni espresse in questo lavoro impegnano la responsabilità degli autori e non necessariamente riflettono la posizione dell'Ente.

Alcuni diritti riservati [2016] [ISFOL]

Quest'opera è rilasciata sotto i termini della licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale

Condividi allo stesso modo 4.0. Italia License.

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)



ISBN 978-88-543-0109-2

(<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>)

Indice

1. Introduzione metodologica e di contesto	9
1.1 Nota metodologica e struttura del volume	9
1.2 L'accreditamento nel contesto delle politiche europee per la qualità	12
1.3 Lo scenario nazionale dal DM n. 166 del 2001 all'Intesa Stato-Regioni del 2008	13
2. Le procedure dell'accreditamento nei sistemi regionali	17
2.1 Ambiti e macrotipologie di accreditamento	17
2.2 Oggetto dell'accreditamento	19
2.3 Tempistica dell'accreditamento e accesso ai bandi	21
2.4 Procedure per il rilascio dell'accreditamento	23
2.5 Il rapporto tra accreditamento e certificazione di qualità	27
3. I dispositivi regionali di accreditamento nel confronto con Criteri e requisiti dell'Intesa Stato-Regioni del 2008	29
3.1 L'impianto strutturale dei sistemi regionali di accreditamento	30
3.2 Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche"	31
3.3 Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria"	33
3.4 Criterio D "Efficacia ed efficienza"	37
3.5 Criterio E "Relazioni con il territorio"	44
3.6 Sospensione della verifica di Criteri e indicatori	47
4. Le sollecitazioni dell'Intesa Stato-Regioni del 2008 e gli operatori del sistema di IeFP	49
4.1 L'implementazione del Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali" nei dispositivi regionali	49

4.2	Le figure di presidio previste dal Criterio C dell'Intesa e le realtà regionali	54
4.3	I requisiti relativi alle risorse umane previsti nell'Intesa e le realtà regionali	56
4.4	La verifica delle credenziali professionali	59
5.	Accreditamento delle strutture formative nel nuovo sistema di leFP	61
5.1	Scenario normativo	61
5.2	Decreto Ministeriale n. 139 del 2007 e sistemi di accreditamento regionali	62
5.3	Implementazione dei Criteri del DM n. 139 del 2007 da parte delle Regioni	64
6.	Sistemi di accreditamento e stabilità dell'offerta formativa	71
6.1	L'accREDITamento per la formazione riconosciuta	71
6.2	La prevalenza dell'attività formativa nel bilancio delle strutture accreditate	73
6.3	L'applicazione del contratto della formazione professionale	75
6.4	Il requisito di un nucleo minimo di personale dipendente	77
6.5	Relazione tra i requisiti per l'accREDITamento e la stabilità delle strutture formative	79
7.	Analisi dei dispositivi regionali di accREDITamento	83
7.1	Nota introduttiva	83
7.2	Abruzzo	84
7.3	Basilicata	88
7.4	PA Bolzano	91
7.5	Calabria	93
7.6	Campania	95
7.7	Emilia Romagna	97
7.8	Friuli Venezia Giulia	101
7.9	Lazio	105
7.10	Liguria	107
7.11	Lombardia	109
7.12	Marche	112
7.13	Molise	114
7.14	Piemonte	116
7.15	Puglia	120
7.16	Sardegna	121

7.17 Sicilia	124
7.18 Toscana	126
7.19 PA Trento	129
7.20 Umbria	131
7.21 Valle d'Aosta	134
7.22 Veneto	136
8. Conclusioni	139
Bibliografia	155

1. Introduzione metodologica e di contesto

Il presente rapporto intende offrire un patrimonio conoscitivo sull'evoluzione che ha caratterizzato i sistemi di accreditamento di Regioni e Province autonome e può costituire un valido supporto per le istituzioni pubbliche competenti finalizzato al miglioramento delle politiche gestionali e organizzative in tema di qualità della formazione.

Visto il ruolo strategico che l'accredimento ricopre per l'assicurazione della qualità della formazione, l'attività di monitoraggio dei sistemi regionali ha costituito un'attività importante dell'Isfol sin dalle prime sperimentazioni regionali in tema di accreditamento.

La finalità della recente attività di monitoraggio¹ è mettere in trasparenza il livello di adesione e di coerenza dei dispositivi di accreditamento regionali con il set di requisiti stabilito dall'Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del marzo 2008².

1.1 Nota metodologica e struttura del volume

L'attività di indagine è stata svolta in due fasi: la prima è consistita in un lavoro di tipo documentale di raccolta e analisi della normativa regionale (regolamenti, avvisi pubblici, dispositivi tecnici, strumenti di valutazione, formulari); la seconda ha visto la realizzazione di visite *in loco* presso le Regioni e le Province autonome con interviste ai funzionari responsabili dell'accredimento.

In particolare, sono stati definiti e realizzati i seguenti *step* operativi:

- raccolta della normativa vigente nelle Regioni e Province autonome in tema di

¹ Il presente volume è il prodotto finale dell'attività di monitoraggio svolta nel corso del triennio 2013/2015 dal Gruppo di ricerca *Qualità delle strutture formative e accreditamento* che opera nell'ambito della Struttura Metodologie per le competenze e le transizioni dell'Isfol.

² *Intesa tra Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi* approvata il 20 marzo 2008 in Conferenza Stato-Regioni (d'ora in poi Intesa).

- accreditamento³;
- analisi della documentazione finalizzata alla compilazione delle singole schede regionali di monitoraggio;
- visita in loco presso le Regioni/PA per intervistare i referenti locali;
- stesura del report.

L'analisi *desk* dei sistemi di accreditamento è stata svolta sulla base di una scheda che individua alcune dimensioni da approfondire nella lettura dei dispositivi regionali:

- le innovazioni sia di contenuto sia procedurali nei sistemi di accreditamento, a seguito delle criticità rilevate nei sistemi di accreditamento di prima generazione;
- il confronto tra i requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 2008 e quelli presenti nei singoli sistemi regionali/provinciali, al fine di avere contezza del grado di coerenza tra il modello nazionale e quanto implementato a livello locale;
- gli operatori come fattore chiave per la qualità dei sistemi di formazione attraverso l'implementazione di requisiti dedicati (titolo di studio, esperienza lavorativa, aggiornamento professionale, tipologia di contratto);
- il comportamento delle Regioni e Province autonome rispetto alla strutturazione di un'offerta di leFP, alla luce del Decreto Ministeriale n. 139 del 2007, che definisce un set di requisiti di qualità per gli operatori della formazione che intendano erogare percorsi di obbligo d'istruzione;
- la presenza di specifici requisiti nei dispositivi di accreditamento (accreditamento per la formazione autorizzata, applicazione del contratto collettivo della formazione, presenza di un nucleo minimo di personale dipendente, prevalenza delle attività formative nel bilancio) che possono favorire la stabilità dei soggetti accreditati e conseguentemente dell'offerta formativa dei sistemi regionali/provinciali.

L'intervista, realizzata sulla base di una griglia, ha avuto la finalità di condividere con i funzionari regionali gli esiti dell'analisi *desk* della documentazione e rilevare le effettive modalità di implementazione e gestione dei sistemi.

I risultati del lavoro di analisi sono stati raccolti nel presente volume che è strutturato in otto capitoli.

In questo primo capitolo viene analizzato il ruolo dell'accreditamento nel contesto delle politiche europee per la qualità e viene descritta l'evoluzione della normativa nazionale a partire dal primo riferimento legislativo della Legge n. 196 del 24 giugno 1997 *Norme in materia di promozione dell'occupazione*⁴ fino all'ultimo dispositivo nazionale costituito dall'Intesa Stato-Regioni del 2008.

I capitoli dal secondo al quinto hanno un approccio analitico-descrittivo in quanto

³ La normativa è aggiornata al 1 Luglio 2015.

⁴ Legge n. 196 del 24 giugno 1997, *Norme in materia di promozione dell'occupazione* (GU n.154 del 4 luglio 1997).

vi è uno studio approfondito di ciascun dispositivo regionale/provinciale e il confronto con quanto previsto a livello nazionale (Intesa del 2008).

Nel dettaglio, il secondo capitolo analizza gli aspetti procedurali dei sistemi regionali di accreditamento con particolare attenzione sugli aspetti innovativi promossi dall'Intesa quali ad esempio il rapporto tra accreditamento e certificazione di qualità, la tempistica dell'accREDITamento e l'accesso ai bandi.

Il terzo capitolo descrive i criteri e i requisiti presenti nei dispositivi regionali di accREDITamento e li mette a confronto con quelli presenti nell'Intesa nazionale.

Nel quarto capitolo viene presentata un'analisi dei requisiti di accREDITamento relativi alle risorse umane che operano nelle strutture di formazione accREDITate, in quanto considerate fattore chiave per garantire la qualità del sistema.

Il quinto capitolo fa un affondo sull'accREDITamento delle strutture formative che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nei diversi contesti regionali/provinciali.

Il sesto capitolo ha un carattere più valutativo, in quanto ipotizza una relazione tra alcuni specifici fattori presenti nei dispositivi di accREDITamento e la propensione delle amministrazioni regionali/provinciali a selezionare un'offerta formativa strutturata e stabile sul territorio.

Il settimo capitolo presenta schede dettagliate di ogni Regione e Provincia autonoma dei dispositivi di accREDITamento relative ai seguenti elementi: normativa, ambiti e macrotipologie, destinatari, tempistica, modalità di verifica, requisiti delle risorse professionali e peculiarità del sistema regionale rispetto all'Intesa nazionale del 2008.

Infine, l'ottavo capitolo presenta le conclusioni anche alla luce del confronto tra quanto implementato a livello locale e quanto previsto dalla normativa nazionale. In particolare gli obiettivi del capitolo sono: rilevare eventuali criticità o buone prassi implementate a livello locale; riflettere sul processo di rinnovamento dei sistemi di accREDITamento dopo alcuni anni dalla pubblicazione dell'Intesa e sui possibili sviluppi in funzione sia dell'implementazione del sistema nazionale di certificazione e validazione delle competenze (definito dal D.Lgs. n. 13/2013⁵ e dall'Intesa Stato-Regioni del 22 gennaio 2015⁶) sia del rafforzamento complessivo del sistema di formazione professionale.

⁵ Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, *Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92.*

⁶ *Intesa sullo schema di Decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 approvata il 22 gennaio 2015 in Conferenza Stato-Regioni.*

1.2 L'accreditamento nel contesto delle politiche europee per la qualità

Nell'ultimo decennio la Commissione Europea ha individuato tra gli obiettivi strategici lo sviluppo della qualità dei servizi di istruzione e di formazione, in quanto costituiscono parte integrante delle strategie per la crescita economica e per la coesione sociale. Uno scambio dinamico tra i sistemi formativi e di istruzione e i sistemi del lavoro e dell'occupazione permette di innalzare i livelli occupazionali, favorire una crescita sostenibile e inclusiva, integrare i bisogni economici delle imprese e i bisogni sociali e culturali delle persone (cittadinanza attiva, occupabilità, coesione sociale, apprendimento permanente, mobilità).

In particolare, la Raccomandazione sulla qualità dell'istruzione e formazione professionale, approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 2009⁷ (EQAVET), sottolinea il ruolo chiave della qualità dell'istruzione e della formazione in un'ottica di apprendimento permanente al fine di sviluppare l'occupabilità, la mobilità e la cittadinanza attiva.

L'accreditamento, così come implementato in Italia da oltre un decennio, può essere considerato il principale strumento scelto dalle amministrazioni pubbliche per assicurare la qualità dell'offerta formativa, in quanto dispositivo per l'accesso al sistema pubblico di formazione che verifica ex ante il possesso di alcuni requisiti delle strutture, con l'ambizione di riuscire anche a monitorare e valutare i risultati dei servizi erogati.

Per definizione l'accreditamento è il riconoscimento di idoneità rilasciato a un organismo, sulla base di standard quali-quantitativi definiti, relativi alla struttura organizzativa e gestionale, alle risorse strumentali e professionali nonché ai servizi offerti. Tramite tale atto l'amministrazione pubblica Regione e/o Provincia riconosce alla struttura accreditata la possibilità di accedere e permanere nella rete dei servizi, proporre e realizzare interventi con risorse pubbliche.

Come si vedrà in maniera approfondita più avanti, il processo istituzionale di implementazione di un sistema di accreditamento degli erogatori di formazione professionale viene avviato in Italia con l'approvazione della Legge n. 196/1997 e del successivo DM n. 166/2001⁸ e sviluppato operativamente attraverso i diversi dispositivi regionali. A seguito dell'esperienza realizzata nelle Regioni e Province autonome, nel 2007 si è avviata una revisione del modello nazionale di accreditamento che ha prodotto l'Intesa del marzo 2008.

Il sistema di accreditamento italiano è stato oggetto di un *peer learning* europeo⁹, in esito al quale è stato riconosciuto come prassi esemplare per l'efficacia operativa

⁷ Parlamento europeo e Consiglio, *Raccomandazione dell'Unione europea sull'istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale* (2009/C155/01).

⁸ Decreto Ministeriale n. 166 del 25 maggio 2001, *Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative*.

⁹ *Peer learning activity on Accreditation of VET providers* dell'European Network for quality assurance in vocational Educational and Training.

nel raggiungimento di alcuni importanti obiettivi. Tra i punti di forza emersi vi sono: "giusto equilibrio tra esigenze nazionali e regionali" e "il sistema e il suo modello di criteri di qualità sono compatibili e riflettono la Raccomandazione EQAVET". Interessante, tuttavia, la parte relativa ai punti deboli riscontrati in tale sede:

- l'assenza di standard nazionali comuni per i criteri di qualità in riferimento all'efficacia occupazionale e alla valutazione degli apprendimenti;
- l'autonomia regionale crea incongruenza tra i processi di accreditamento regionale;
- per molte strutture formative l'accREDITAMENTO rappresenta più una possibilità di accesso ai finanziamenti pubblici che una questione di garanzia della qualità.

1.3 Lo scenario nazionale dal DM n. 166 del 2001 all'Intesa Stato-Regioni del 2008

Per agevolare la lettura dei risultati del monitoraggio dei sistemi regionali di accreditamento, è utile ripercorrere i principali momenti che ne hanno caratterizzato la nascita e l'evoluzione.

In Italia l'interesse verso l'innalzamento della qualità dei sistemi di istruzione e formazione ha trovato riferimento normativo importante nella L. n. 196/1997, dove all'articolo 17 "Riordino della formazione professionale" si enuncia che gli enti che operano nella formazione professionale devono possedere requisiti predeterminati con l'obiettivo di garantire agli utenti adeguate ed efficaci opportunità formative. Successivamente, il Regolamento attuativo dell'articolo 17 della succitata legge ha individuato l'accREDITAMENTO delle sedi formative come requisito indispensabile per svolgere attività di orientamento e formazione professionale finanziate con risorse pubbliche nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale.

In seguito alla L. n. 196/1997 il Ministero del lavoro e le Regioni hanno costituito un tavolo tecnico con l'obiettivo di introdurre standard di qualità dei soggetti attuatori nel sistema di formazione professionale, secondo parametri oggettivi. Il risultato del lavoro del tavolo tecnico è confluito nel Decreto ministeriale n. 166/2001, nel quale l'accREDITAMENTO, all'articolo 1, è definito "l'atto con cui l'amministrazione pubblica competente riconosce ad un organismo (soggetto dell'accREDITAMENTO) la possibilità di proporre e realizzare interventi di formazione e orientamento finanziati con risorse pubbliche".

Il DM n. 166/2001 è composto da una sezione di natura regolamentare e da un dispositivo operativo. Nella parte regolamentare sono definiti gli ambiti (formazione, orientamento) e le macrotipologie (obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua) dell'accREDITAMENTO, l'oggetto, i soggetti responsabili e i soggetti destinatari delle procedure di verifica, il rapporto tra accREDITAMENTO e certificazione di qualità ISO, le procedure per ottenere l'accREDITAMENTO, la sua durata e validità. Nel dispositivo operativo vengono individuati i requisiti di natura quantitativa e qualitativa richiesti alle strutture formative, relativamente alle risorse strutturali, gestionali, amministrative ed umane, ai livelli di efficacia ed efficienza degli inter-

venti, alla capacità di stabilire reti con il sistema sociale e produttivo locale, al fine di accedere al finanziamento pubblico.

Il DM n. 166/2001 ha dunque introdotto un sistema di valutazione *ex ante* dei soggetti attuatori nel sistema della formazione professionale basato su standard di qualità e ha costituito la cornice normativa nazionale all'interno della quale ciascuna Regione e PA ha elaborato il proprio dispositivo di accreditamento.

La prima implementazione dei dispositivi regionali di accreditamento è stata compiuta con la Programmazione dei fondi comunitari 2000-2006. A partire dal 1° luglio 2003, in tutto il territorio nazionale solo i soggetti accreditati hanno potuto ottenere finanziamenti FSE per l'erogazione di attività formative e di orientamento con l'obiettivo di garantire agli utenti adeguati ed efficaci servizi.

Il DM n. 166/2001 è stato emanato precedentemente alla Riforma del Titolo V della Costituzione, in un momento storico in cui le politiche di istruzione e formazione erano oggetto di competenza concorrente tra Stato e Regioni. La Riforma del Titolo V (art. 117) nel dicembre 2001, se da un lato ha ribadito la competenza concorrente di Stato e Regioni relativamente al tema dell'istruzione, dall'altro ha stabilito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale. La perdita di cogenza normativa del DM n. 166/2001 ha influenzato fortemente il processo di sperimentazione e messa a regime dell'accREDITAMENTO nei territori, in quanto ha determinato una notevole differenziazione dei dispositivi di accREDITAMENTO a livello regionale.

A seguito dell'esperienza acquisita nei primi anni di messa a regime dei sistemi di accREDITAMENTO, il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno condiviso l'opportunità di avviare una revisione del modello in grado di superare alcuni limiti del precedente dispositivo. In particolare, nell'attuazione del DM 166/2001 diversi dispositivi regionali avevano mostrato una propensione ad un approccio burocratico-amministrativo, non dando lo stesso peso invece alla valutazione dei risultati didattici e occupazionali degli interventi. Ciò limitava la possibilità dell'accREDITAMENTO di migliorare la qualità del sistema di formazione e di garantire ad ogni cittadino di usufruire dei suoi diritti formativi, con il rischio di renderlo a volte solo uno strumento di accesso amministrativo ai bandi.

Anche il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, sostenendo l'importanza di incentivare una cultura della qualità nella formazione, ribadiva che "l'accREDITAMENTO delle strutture formative deve evolvere in direzione di una maggiore attenzione ad indicatori sulla qualità del servizio fornito con un modello rispondente a standard minimi comuni a livello nazionale e che eviti la frammentazione dell'offerta in sistemi regionali e assicuri un'effettiva apertura del mercato".¹⁰

A partire da queste sollecitazioni Ministero e Regioni hanno costituito un nuovo

¹⁰ Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione, *Quadro strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013*, 2006, pag. 34.

tavolo tecnico, che ha portato alla stesura del nuovo sistema nazionale di accreditamento, approvato nel marzo 2008 in Conferenza Stato-Regioni con l'Intesa tra Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, le Regioni e le PA di Trento e Bolzano per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi".

L'Intesa rivisita i Criteri definiti dal DM n. 166/2001 e individua un nuovo set di standard qualitativi che garantiscano un livello minimo di prestazioni dei servizi formativi omogeneo su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di far fronte alla frammentazione dell'offerta formativa regionale ed evitare una disparità territoriale nella qualità delle prestazioni offerte agli utenti.

Il nuovo modello di accreditamento si basa su alcuni principi guida, che ne costituiscono i pilastri:

- *lifelong learning*
- mantenimento dei requisiti ed efficacia dei controlli
- semplificazione ed accertabilità dei requisiti
- integrazione e sinergia nei controlli.

L'adozione di una logica di *lifelong learning* è finalizzata a superare la distinzione in macrotipologie formative propria del DM n. 166/2001 poiché la domanda sociale di formazione presenta delle caratteristiche più articolate e complesse rispetto ai target identificati nelle tradizionali filiere formative. Le specificità formative non devono quindi essere definite secondo percorsi standardizzati ma devono essere corrispondenti alle diverse fasi di vita della persona, anche in relazione alle conoscenze e competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali. Tutto ciò al fine di garantire il diritto individuale di accesso permanente allo sviluppo delle competenze a prescindere dalle specificità dei singoli (età, condizione professionale, genere, tipologia di svantaggio).

Il mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli risponde alla necessità di garantire un'offerta formativa orientata al miglioramento continuo: da una modalità di controllo episodica e concentrata in momenti specifici ci si orienta verso una modalità continuativa, esercitabile durante tutto il ciclo di vita dei servizi formativi e orientativi. Questo principio mira a sottolineare come l'accREDITAMENTO sia un processo di crescita articolato che non esaurisce la sua funzione in termini di precondizione per l'erogazione di formazione finanziata e/o riconosciuta. Esso è infatti uno strumento che accompagna l'agire dell'offerta formativa in tutte le sue diverse fasi, in tutte le diverse componenti (risorse umane, organizzative, gestionali) e che informa la pubblica amministrazione locale sulla capacità dei soggetti di lavorare in un'ottica di qualità.

La semplificazione e accertabilità dei requisiti attiene alla sostenibilità dei sistemi di accreditamento, ovvero alla reale capacità delle amministrazioni competenti di gestire sistemi di controllo dell'offerta formativa finanziata, attraverso l'utilizzo di procedure snelle, la reale accertabilità dei requisiti richiesti e soprattutto attraverso l'adozione di sistemi informativi/informatici che diano garanzia di trasparenza e

corretta gestione delle informazioni.

Il principio relativo all'integrazione e sinergia nei controlli risponde alla consapevolezza che i sistemi di accreditamento devono essere integrati con gli altri strumenti di gestione e controllo degli interventi formativi e orientativi implementati a livello regionale/provinciale. Questo principio mira a ribadire che la funzione dell'accREDITAMENTO non si esaurisce nella verifica in ingresso delle capacità e dell'affidabilità del soggetto attuatore di erogare servizi formativi di interesse pubblico; esso riguarda tutte le fasi dell'agire del soggetto attuatore e incrocia tutta l'attività degli uffici regionali/provinciali che operano nella gestione e nel controllo di tale servizio.

I principi guida dell'Intesa sono stati declinati a livello operativo in cinque Criteri che possono essere considerati le dimensioni della qualità dell'offerta formativa¹¹:

- il Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche" misura la qualità secondo variabili di natura strutturale e riguarda specifiche condizioni di immobili ed attrezzature, con l'obiettivo di garantire che gli ambienti nei quali il soggetto attuatore organizza ed eroga i servizi siano adatti in termini di sicurezza e comfort;
- il Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria" definisce un livello base di affidabilità economica e finanziaria del soggetto attuatore e di integrità del suo legale rappresentante;
- il Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali" rileva la capacità della struttura formativa di governare i diversi processi di lavoro necessari per l'erogazione del servizio formativo e, in particolare, la qualità delle credenziali professionali possedute dagli operatori che presidiano i processi;
- il Criterio D "Efficacia ed efficienza" valuta, sulla base dell'esperienza pregressa, la capacità della struttura formativa di presidiare adeguatamente i processi di lavoro, compresi quelli connessi alla gestione economica-finanziaria, al fine di produrre *performance* di qualità;
- il Criterio E "Relazioni con il territorio" rileva la capacità del soggetto attuatore di creare sinergie con il sistema formativo, sociale e produttivo locale.

A seguito dell'approvazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008, nella maggior parte delle realtà regionali si è assistito ad un processo di revisione dei dispositivi di accreditamento, con l'obiettivo di renderli rispondenti alle indicazioni fornite dall'Intesa e alle esigenze del contesto territoriale di riferimento. Con il presente lavoro si è voluto descrivere e analizzare tale processo, avviato a seguito dell'Intesa, di implementazione dei modelli regionali di seconda generazione.

¹¹ L'Intesa Stato-Regioni ha ripreso, modificandoli, i seguenti cinque Criteri del DM n. 166/2001: A. Capacità organizzative e logistiche, B. Situazione economica, C. Competenze professionali, D. Efficacia ed efficienza, E. Sistema di relazioni.

2. Le procedure dell'accreditamento nei sistemi regionali

Il presente capitolo riporta l'analisi relativa agli aspetti procedurali dei dispositivi regionali di accreditamento che l'Intesa del 2008 ha promosso a partire dalle riflessioni sulle caratteristiche e sulle criticità dei sistemi di prima generazione. Tali aspetti sono: gli ambiti e le macrotipologie, l'oggetto dell'accreditamento (organismo o sede formativa), l'accesso ai bandi, le modalità di verifica per il rilascio e per il mantenimento dell'accreditamento, la certificazione di qualità.

2.1 Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Per quanto riguarda gli ambiti di accreditamento, l'analisi dei dispositivi mostra che alcune Regioni (Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Lazio, Marche, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto) hanno previsto oltre all'accreditamento per le attività formative un ambito specifico per le strutture che vogliono erogare attività di orientamento. Le altre Regioni non hanno previsto un accreditamento specifico per l'orientamento e hanno ricompreso nell'accreditamento per i servizi formativi anche le attività di orientamento.

La Campania e la Lombardia hanno invece istituito due albi regionali: un albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale; un albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro.

Relativamente alla distinzione in macrotipologie formative, in relazione alle quali veniva rilasciato l'accreditamento per le attività di formazione professionale, secondo la logica del DM n. 166/2001, l'Intesa Stato-Regioni del 2008 ha evidenziato la necessità di un superamento di questa suddivisione a favore di una macrotipologia unica. Il DM n. 166/2001 infatti distingueva tra accreditamento per l'obbligo formativo, per la formazione superiore e per la formazione continua. Inoltre prevedeva anche un accreditamento specifico per la formazione nell'area dello svantaggio e per adulti disoccupati che veniva rilasciato all'interno di ciascuna macrotipologia, a condizione che venissero rispettati gli ulteriori specifici requisiti.

L'Intesa ha voluto favorire l'adozione di una logica di *lifelong learning* che, supe-

rando la distinzione in macrotipologie formative, garantisce il diritto individuale di accesso permanente allo sviluppo delle competenze a prescindere dalle specificità dei singoli (età, condizione professionale, genere, tipologia di svantaggio). Questa logica non è stata accolta con facilità dalle Regioni: infatti quelle che hanno previsto nel loro dispositivo una macrotipologia unica di accreditamento sono soltanto un piccolo gruppo (Basilicata, PA Bolzano, Campania, Lombardia, Puglia, Toscana, PA Trento), mentre la maggior parte delle Regioni è rimasta ancorata alla logica delle macrotipologie (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte).

Inoltre in molte Regioni è stato previsto anche un accreditamento per l'attuazione dell'obbligo di istruzione, dal momento che l'Intesa Stato-Regioni del 2008 ha recepito, nell'Allegato 5, il Decreto Ministeriale n. 139/2007, recante i Criteri di accreditamento delle strutture formative per l'attuazione dell'obbligo di istruzione; questo tema è trattato più specificatamente nel capitolo 5.

Anche relativamente all'accREDITamento delle attività formative erogate nell'ambito dello svantaggio, poche Regioni (Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata) hanno recepito quanto promosso dall'Intesa del 2008, ovvero non prevedere una macrotipologia specifica per l'area dello svantaggio all'interno del sistema di accreditamento e rimandare al momento della pubblicazione dei bandi la presenza di requisiti specifici necessari all'erogazione di servizi formativi rivolti alle categorie vulnerabili.

Invece la maggior parte delle Regioni ha previsto, all'interno dei propri dispositivi di accreditamento, una macrotipologia specifica dedicata alle categorie vulnerabili. In particolare hanno fatto questa scelta Valle d'Aosta, PA Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Un ultimo gruppo di Regioni, sebbene non abbia previsto una macrotipologia specifica per le categorie svantaggiate, ha definito delle procedure e/o dei requisiti rivolti a queste categorie. Ad esempio, il Piemonte definisce una procedura strutturata per l'erogazione dell'attività formativa rivolta alle fasce deboli che prevede attività di recupero, supporto e sostegno, tempi e risorse dedicate, collaborazione con figure di consulenza (psicologo e orientatore); la Lombardia prevede la presenza di una figura specifica, ovvero l'addetto al supporto all'handicap per i soggetti che intendono erogare formazione finanziata nell'ambito del diritto dovere e obbligo d'istruzione; la Regione Marche ha stabilito che le strutture che operano nell'ambito delle categorie svantaggiate hanno l'obbligo di segnalare, nella propria Carta della qualità, la realizzazione di incontri periodici con i servizi sociali; la PA di Bolzano e il Molise prevedono indicatori specifici per l'area dello svantaggio all'interno del Criterio E "Relazioni con il territorio", considerando necessari rapporti con coloro che svolgono funzioni sociali di supporto alla disabilità anche finalizzati all'inserimento lavorativo.

Infine è interessante evidenziare che alcune Regioni hanno previsto un accreditamento specifico per i soggetti che erogano corsi di formazione privati riconosciuti; questo tema è approfondito nel capitolo 7.

2.2 Oggetto dell'accREDITAMENTO

Per comprendere meglio il tema "oggetto dell'accREDITAMENTO", è opportuno ricordare che – dopo un lungo confronto sul tema fra gli attori istituzionali – il DM n. 166/2001 individuava quali destinatari dell'accREDITAMENTO le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche. Il DM n. 166/2001 basava la propria scelta sulla necessità di verifiche puntuali a strutture chiaramente identificabili sul territorio e non a soggetti giuridici di dimensioni regionali o nazionali. Secondo la definizione del decreto le sedi operative dovevano disporre di risorse gestionali, logistiche ed umane, aver maturato livelli di efficacia ed efficienza in attività pregresse e mantenere interazioni con il sistema sociale e produttivo locale secondo predefiniti standard. È opportuno considerare che la sede non veniva intesa come un soggetto operativo autarchico, definito solo dal rapporto con il territorio di riferimento, ma era considerata nella sua relazione con la struttura di appartenenza, di cui poteva utilizzare consolidati culturali e professionali. La sede operativa era vista come soggetto organizzativo responsabile dei processi ed erogatore del servizio all'utente, ma non coincideva con l'aula fisica in cui la formazione era erogata.

Su questo tema l'analisi dei sistemi regionali mette in luce una pluralità di comportamenti già a partire dalle prime implementazioni dei singoli dispositivi di accREDITAMENTO: alcune Regioni/Province autonome avevano scelto di accREDITARE la sede operativa, altre l'organismo inteso come soggetto giuridico e, infine, altre ancora prevedevano un duplice elenco in cui erano registrate sia gli organismi sia le sedi. È interessante evidenziare il dato che emerge dallo studio del Database Isfol sui sistemi regionali di accREDITAMENTO del 2008, secondo il quale l'87% degli organismi accREDITATI si articolavano in un'unica sede formativa¹². Tale dato mostra che la distinzione tra organismo e sede appariva poco significativa, in quanto le strutture accREDITATE per la maggior parte dei casi risultavano essere monosede.

L'intesa del 2008 non menziona più la sede quale oggetto dell'accREDITAMENTO ma lascia alle singole amministrazioni la libertà di individuare l'oggetto più confacente al proprio sistema. La lettura degli attuali dispositivi regionali (cfr. Tabella 2.1) mette in mostra che la maggior parte delle amministrazioni sceglie come oggetto dell'accREDITAMENTO l'organismo, seppure con il vincolo di avere almeno una sede nel territorio regionale/provinciale. Tra queste, sono di seguito evidenziate alcune specificità.

I dispositivi di Veneto e Basilicata prevedono che l'accREDITAMENTO venga rilasciato all'organismo, ma debba riguardare anche tutte le eventuali sedi collegate. La PA di Trento accredita l'organismo con obbligo di sede: in particolare, il dispositivo contiene quattro Criteri che si riferiscono all'organismo (Adeguatezza del soggetto

¹² Cfr. Isfol, 2009, 23-24.

giuridico; Affidabilità economica e finanziaria; Indicatori di efficacia ed efficienza; Attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale) e due alla sede operativa (Disponibilità di una o più sedi formative idonee ubicate sul territorio della Provincia; Adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei processi).

La Regione Sardegna e la Provincia autonoma di Bolzano permettono all'organismo che richiede l'accreditamento di godere di una positiva flessibilità.

LA PA di Bolzano nel suo sistema prevede l'accreditamento dell'organismo anche senza l'obbligo di una sede sul territorio, con il vincolo che questa però debba essere aperta nel caso di approvazione di un progetto.

La Sardegna definisce un processo di accreditamento suddiviso in due fasi:

- la prima consiste nell'accreditamento dell'agenzia formativa (organismo) in cui il soggetto richiedente può presentare istanza di inserimento nell'elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare attività di formazione professionale;
- nella seconda fase l'agenzia formativa, preventivamente all'avvio delle attività formative autorizzate o affidate da parte dell'amministrazione regionale, attiva le procedure di accreditamento delle sedi formative quale luogo individuato per l'erogazione delle azioni.

Il modello sardo prevede che l'agenzia formativa assolva i requisiti relativi a quattro Criteri (Affidabilità economica e finanziaria, Capacità gestionali e risorse professionali, Efficacia ed efficienza, Relazioni con il territorio), mentre la sede dimostri il possesso di risorse infrastrutturali e logistiche e capacità gestionali con la presenza di un direttore di sede e un coordinatore didattico.

Differente è il caso della Regione Sicilia che prevede che gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi direzionali-amministrative e di sedi di erogazione¹³. L'organismo può richiedere l'accreditamento per la sede direzionale e per le sedi di erogazione permanenti di cui dispone, le quali possono essere ubicate anche nello stesso luogo. La configurazione minima richiesta per ottenere l'accreditamento consiste nella sola sede direzionale¹⁴.

Infine, soltanto due Regioni, Marche e Piemonte, confermano l'approccio che prevede l'accreditamento della sede formativa. In sostanza, le Regioni hanno individuato perlopiù una strada intermedia, che combina i due approcci: organismo con obbligo di sede.

¹³ Per sede direzionale si intende una struttura logistica dove vengono svolte continuamente funzioni di governo (direzione e gestione economica amministrativa) e di processo (definizione ed analisi dei fabbisogni, progettazione e valutazione). Per sede di erogazione si intende una struttura logistica dove vengono continuamente svolte le attività di formazione e/o orientamento e che dispone di una funzione di direzione.

¹⁴ Soltanto nel caso in cui l'accreditamento sia richiesto per la macrotipologia formativa A (Obbligo di istruzione e formazione) e/o per l'orientamento, oltre alla suddetta sede direzionale deve essere obbligatoriamente dimostrata anche la disponibilità di almeno una sede di erogazione avente i requisiti specifici per l'obbligo indicati dal dispositivo.

Tabella 2.1 Oggetto dell'accreditamento

Organismo	Sicilia
Organismo con obbligo di sede	Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Toscana, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
Sede	Marche, Piemonte

2.3 Tempistica dell'accreditamento e accesso ai bandi

Nel corso degli anni nei sistemi di accreditamento si è assistito ad un progressivo processo verso la flessibilità in relazione alla tempistica per la presentazione delle domande: nei sistemi di accreditamento di prima generazione tutti i dispositivi regionali prevedevano l'utilizzo di un sistema a bando chiuso, in base al quale l'autorità competente (Regione o Provincia autonoma) fissava delle scadenze prestabilite in cui era possibile inoltrare la richiesta di accreditamento.

A seguito dell'Intesa Stato-Regioni, si è assistito ad un progressivo aumento della flessibilità in molti sistemi regionali: precedenti indagini Isfol¹⁵ rilevano che la maggior parte delle Regioni già nel 2009 aveva modificato il proprio sistema preferendo il bando aperto: le strutture formative potevano fare istanza di accreditamento in qualsiasi momento dell'anno senza aspettare l'apertura di apposite *finestre* o senza rispettare scadenze prestabilite; solo un esiguo gruppo di Regioni aveva mantenuto il bando chiuso con scadenze fisse. Tale caratteristica era stata considerata come un indicatore della rigidità di questi sistemi¹⁶. Attualmente la totalità¹⁷ dei dispositivi regionali ha optato per l'adozione di sistemi a bando aperto; per quanto riguarda questo aspetto, il processo verso la flessibilità può considerarsi dunque compiuto.

La maggiore flessibilità dei sistemi di accreditamento in relazione alla tempistica e alle procedure si evidenzia anche nella scelta di molte Regioni di non considerare la richiesta di accreditamento come condizione *ex ante* necessaria per la partecipazione ai bandi.

Nei sistemi regionali/provinciali di prima generazione, la struttura formativa doveva aver completato tutto l'iter procedurale dell'accreditamento per poter partecipare ai bandi. Attualmente, come si evince dalla Tabella 2.2, soltanto sei Regioni mantengono questa rigidità procedurale, mentre in tredici Regioni le strutture formative possono partecipare a *call* di progetto prima della richiesta di accreditamento, che può essere poi successivamente effettuata (l'iter di accreditamento deve essere ultimato prima di procedere all'affidamento dell'attività); vi sono inoltre due Regioni con specificità

¹⁵ Cfr. Isfol, 2009.

¹⁶ Ivi, pag. 42.

¹⁷ Fa eccezione soltanto la PA di Trento che esclusivamente per l'accreditamento relativo all'offerta di servizi formativi per studenti con bisogni educativi speciali (BES), fissa annualmente una data prestabilita.

proprie, definite "miste" perché combinano i due approcci.

Entrando nelle caratteristiche delle realtà regionali è opportuno evidenziare, nel primo gruppo di Regioni, il caso del Lazio che, pur dichiarando che è necessario completare tutto l'iter per poter partecipare ai bandi, per bandi che prevedono tempi di assegnazione lunghi permette la partecipazione anche a quei soggetti che hanno iniziato il percorso di accreditamento (si sono registrati sul portale e dispongono di una user ID e di una password). Naturalmente rimane il vincolo di completare l'iter di accreditamento per poter beneficiare dei finanziamenti, nel caso in cui tali soggetti dovessero aggiudicarsi il bando.

Due Regioni, Sardegna e Piemonte, si differenziano rispetto ai due gruppi sopra definiti, in quanto adottano modalità proprie.

La Sardegna, come già descritto nel paragrafo 2.1, prevede due fasi nel processo di accreditamento: la prima riguarda l'agenzia formativa, la seconda la sede formativa, da attuarsi solo nel caso di finanziamento di un progetto. Conseguentemente, la Regione richiede che l'accREDITAMENTO dell'agenzia formativa venga ottenuto prima della partecipazione ai bandi, mentre quello relativo alla sede deve essere richiesto prima dell'affidamento di una specifica attività formativa.

Il Piemonte non definisce una tempistica obbligatoria nella propria normativa di accreditamento, ma prevede che siano i bandi specifici e/o le direttive delle Province a stabilire di volta in volta quando richiedere il possesso dell'accREDITAMENTO.

Da segnalare che gli organismi accreditati in altre Regioni e in altri Paesi dell'UE acquisiscono, per via di tale accREDITAMENTO, titolo all'accesso ai bandi e devono accREDITARE la sede operativa in Piemonte entro l'inizio delle attività.

Tabella 2.2 Tempistica per ottenere l'accREDITAMENTO

Prima della partecipazione ai bandi	Lazio, Lombardia, Molise, Puglia, PA Trento, Umbria
Prima dell'affidamento delle attività	Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto
Sistemi misti	Piemonte, Sardegna

Questa maggiore flessibilità sulla tempistica relativa all'obbligo di accREDITAMENTO ha comportato dei mutamenti nel sistema stesso della formazione accREDITATA, consentendo una maggiore libertà nella partecipazione ai bandi. Da una parte, ha infatti favorito una maggiore dinamicità del sistema con l'accesso di soggetti nuovi, provenienti da ambiti di attività diversi da quello propriamente formativo (le organizzazioni non profit, le Onlus, le imprese), che hanno potuto affiancare alle loro attività tradizionali quelle di erogazione di formazione professionale accREDITATA; dall'altra, ha risposto ad una esigenza di apertura territoriale del mercato, consentendo la partecipazione agli avvisi pubblici anche a soggetti esterni alla Regione e non ancora accREDITATI, che possono decidere di investire in risorse strutturali e logistiche in seguito all'assegnazione di un progetto.

Questa riflessione sull'apertura del mercato, nasce dalla lettura dei dispositivi di accreditamento. Per una lettura più ampia e completa, sarebbe opportuno analizzare le varie modalità di accesso ai finanziamenti stabilite nelle direttive e nei bandi regionali e provinciali.

2.4 Procedure per il rilascio dell'accreditamento

Nell'Intesa Stato-Regioni del 2008 il tema delle verifiche e dei controlli è sicuramente un elemento cruciale ed innovativo rispetto al DM n. 166/2001: tre dei quattro principi guida insistono in maniera diretta o indiretta su questo tema.

In particolare, il principio guida n. 2 "il mantenimento dei requisiti e l'efficacia dei controlli" focalizza la sua attenzione sul tema dei controlli periodici dei requisiti da parte dell'amministrazione regionale/provinciale al soggetto attuatore e li considera fondamentali al fine di garantire un'offerta formativa orientata al miglioramento continuo. Soprattutto, nell'Intesa del 2008 si auspica un superamento di una modalità di verifica soltanto episodica e principalmente *ex ante*, per arrivare ad una modalità continuativa, *in itinere* durante l'intero ciclo di vita dell'intervento formativo. I controlli perdono dunque le caratteristiche di adempimenti burocratici e formali perlopiù collegati alla fase iniziale del progetto per divenire uno strumento sistematico finalizzato ad accertare il mantenimento dei requisiti da parte del soggetto attuatore. Secondo questa concezione, l'accreditamento non esaurisce la sua funzione in termini di preconditione per l'erogazione di formazione finanziata con fondi pubblici o riconosciuta ma diventa uno strumento che accompagna tutte le fasi del progetto in un processo di crescita qualitativa e che informa le amministrazioni sulla capacità dei soggetti attuatori di operare in un'ottica di qualità e le rende garanti dei livelli delle prestazioni erogate.

Il principio guida n.3 "semplificazione dei requisiti e accertabilità dei requisiti", insiste sulla necessità da parte delle amministrazioni di sviluppare attività di controllo, soprattutto in un'ottica di ricorsività (mantenimento), e sulla semplificazione delle procedure (ricorso a dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà) per una reale accertabilità dei requisiti.

Il principio guida n. 4 "integrazione e sinergia dei controlli" evidenzia la necessità che le diverse amministrazioni coinvolte nella gestione dell'accreditamento sviluppino capacità di comunicazione e integrazione anche e soprattutto nelle attività di verifica dei requisiti.

A partire dalle tante sollecitazioni contenute nell'Intesa sul tema delle verifiche e dei controlli necessari sia per il primo rilascio dell'accreditamento sia per il mantenimento, è opportuno analizzare quanto è stato recepito nell'ambito dei dispositivi regionali/provinciali. Relativamente alle modalità di verifica previste dai dispositivi regionali, emerge dai dati (cfr. Tabella 2.3) un panorama estremamente variegato ma generalmente positivo; infatti, è evidente che tutti i dispositivi regionali prevedono una pluralità di modalità di verifica sia documentali sia dirette attraverso audit in loco.

Tabella 2.3 Modalità di verifica previste dai sistemi regionali

Regione	Valutazione documentale	Verifica diretta attraverso banche dati	Verifica in loco a campione	Verifica in loco a tutte le strutture
Abruzzo	X			X
Basilicata	X	X ¹⁸		X
Bolzano	X	X		X ¹⁹
Calabria	X			X
Campania	X		X	X ²⁰
Emilia Romagna	X	X		X
Friuli Venezia Giulia	X			X
Lazio	X			X
Liguria	X			X
Lombardia	X			X
Marche	X	X	X	
Molise	X			X
Piemonte	X			X
Puglia	X			X
Sardegna	X		X ²¹	
Sicilia	X		X	
Toscana	X	X		X
Trento	X	X	X	
Umbria	X			X ²²
Valle d'Aosta	X	X		X ²³
Veneto	X			X
Totale	21	6	5	17

¹⁸ La verifica diretta viene effettuata dalla Regione Basilicata per i tassi di efficacia ed efficienza.

¹⁹ La verifica in loco viene realizzata dalla PA Bolzano al momento in cui è aggiudicato un progetto. Infatti il sistema provinciale prevede un accreditamento provvisorio e un accreditamento definitivo. Se l'organismo, in base al controllo documentale da parte della Provincia, possiede i requisiti richiesti, riceve l'accredimento provvisorio. Solo al momento dell'approvazione di un progetto l'organismo riceve la visita in loco presso la sede dichiarata, sita nella provincia di Bolzano; se la visita è superata positivamente, viene rilasciato l'accredimento definitivo.

²⁰ La verifica in loco viene effettuata dalla Regione Campania presso tutte le strutture che si accreditano la prima volta.

²¹ La Regione Sardegna si riserva la possibilità di disporre la verifica in loco dei requisiti dichiarati.

²² Per il rilascio del primo livello dell'accredimento, chiamato *valore soglia*, la Regione Umbria effettua la verifica in loco di tutte le strutture che non hanno la certificazione di qualità. Per maggiori informazioni sul modello umbro si veda la scheda regionale allegata.

²³ La verifica in loco viene effettuata dalla Regione Valle d'Aosta per il primo rilascio dell'accredimento e poi annualmente per il controllo sulla sicurezza dei locali.

È interessante notare che, tranne poche eccezioni (Marche, Sardegna, Sicilia, PA Trento), in tutti i dispositivi è obbligatoria la verifica in loco di tutte le strutture, che può essere finalizzata sia al rilascio dell'accreditamento, sia al mantenimento. Tutti i dispositivi prevedono una fase di valutazione della documentazione inviata dalle strutture, spesso facendo ricorso all'utilizzo di sistemi telematici (ad esempio, formulari on line o posta elettronica certificata per la presentazione della domanda di accreditamento). Interessante è anche la verifica diretta da parte di sette amministrazioni (Basilicata, PA Bolzano, Emilia Romagna, Marche, Toscana, PA Trento, Valle d'Aosta) attraverso l'utilizzo di proprie banche-dati; questa modalità è utilizzata soprattutto per la valutazione dei risultati definiti nel Criterio D "Efficacia ed efficienza" dei modelli di accreditamento.

L'analisi dei dispositivi ha inoltre indagato un aspetto specifico delle modalità di valutazione messe in atto dalle amministrazioni, ovvero se le strutture formative possono accedere ai bandi e quindi al finanziamento pubblico dopo la fase di valutazione documentale per l'accreditamento oppure dopo la verifica in loco. Dalla lettura della normativa (cfr. Tabella 2.4) emerge che la maggior parte delle Regioni/PA considera necessaria la verifica in loco. Comparando tale dato con la situazione del 2009 si evidenzia una sostanziale crescita di Regioni che hanno optato per questa scelta: dalle undici presenti nel 2009 arriviamo alle sedici attuali²⁴.

Il numero delle Regioni/PA che considerano sufficiente per l'accesso ai bandi la verifica documentale è ancora abbastanza nutrito, sebbene in flessione: troviamo infatti cinque casi rispetto ai sette presenti nella rilevazione del 2009²⁵. Infine, è da valutare positivamente la sostanziale scomparsa di Regioni che adottano come modalità di verifica per l'accesso ai finanziamenti l'autodichiarazione/aggiornamento on line che invece erano presenti nella rilevazione del 2009²⁶. Questo dato evidenzia una crescente attenzione da parte delle amministrazioni al tema delle verifiche intese non come adempimenti burocratici ma come momenti di crescita delle strutture e conseguentemente della qualità del sistema.

Nonostante la grande enfasi posta su questo tema, va altresì notato che non sempre le Regioni nell'implementazione dei propri sistemi sono riuscite a rispettare quanto previsto dalla normativa. Ad esempio, in alcune Regioni è stato rilevato nel corso dell'intervista che il sistema delle verifiche in loco ha funzionato con estrema discontinuità per difficoltà organizzative e gestionali.

²⁴ Cfr Isfol, 2009, 43.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

Tabella 2.4 Modalità di verifica obbligatoria per ottenere l'accreditamento

Verifica in loco	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
Verifica documentale	PA Bolzano ²⁷ , Marche, Sardegna, Sicilia, PA Trento

Relativamente al tema del mantenimento dei requisiti di accreditamento il panorama appare estremamente composito sia nella tempistica sia nelle modalità, come emerge dalla lettura della Tabella 2.5. Sicuramente va evidenziato come dato positivo per il sistema quello secondo cui in quasi tutte le realtà regionali/provinciali è prevista la visita *in loco* come momento di verifica, in quanto si ritiene che l'*audit* permetta un'osservazione più precisa del possesso dei requisiti da parte del soggetto accreditato. Soltanto quattro Regioni considerano sufficiente per il mantenimento dell'accreditamento l'autodichiarazione e/o l'aggiornamento della documentazione, seguite eventualmente dal controllo della documentazione (su tutte le strutture o a campione).

Va sottolineato tuttavia che per quanto riguarda le visite in loco, queste vengono effettuate da parte delle amministrazioni in modo molto differenziato sia per quanto riguarda la tempistica (a cadenza annuale, biennale, a discrezione della Regione) sia per il numero dei soggetti coinvolti (tutti i soggetti accreditati, a campione, mirate). Tra queste, sono particolarmente interessanti quelle Regioni che prevedono la verifica in loco annuale di tutti i soggetti accreditati: Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Valle d'Aosta. Questa scelta conferma, da parte di queste Regioni, un maggior investimento sui controlli per il mantenimento dell'accreditamento nella convinzione che il momento della verifica non può essere esaurito nella fase iniziale ma deve essere svolto in tutto il ciclo di vita del progetto formativo.

Tabella 2.5 Procedure per il mantenimento dell'accreditamento

Visita annuale presso tutte le strutture	Emilia Romagna, Lazio, Molise, Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto
Visite periodiche a campione o mirate	Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, PA Trento, Umbria
Autodichiarazione e/o aggiornamento della documentazione	Calabria, Lombardia, Sardegna, Sicilia

²⁷ Cfr. nota 19.

2.5 Il rapporto tra accreditamento e certificazione di qualità

L'accreditamento ha avuto fin dall'inizio un rapporto con la certificazione di qualità: già il DM n. 166/2001 prevedeva la possibilità per le Regioni di definire procedure semplificate di accreditamento per le strutture formative in possesso di certificazione di qualità²⁸. Successivamente, seppure l'Intesa Stato-Regioni del 2008 non menziona la certificazione di qualità, la maggior parte dei dispositivi regionali ne tiene conto nelle procedure per il rilascio dell'accreditamento.

A tale proposito, si rileva una complessità di comportamenti da parte delle amministrazioni regionali: un primo gruppo di Regioni, come riportato in Tabella 2.6, prevede l'obbligo di una certificazione di qualità per i soggetti che richiedono l'accreditamento. È opportuno sottolineare che tra le Regioni che prevedono l'obbligatorietà del possesso di una certificazione di qualità vi sono delle specificità nelle normative. Infatti in Abruzzo, Campania e Toscana gli enti accreditati hanno l'obbligo di certificarsi entro un anno dal rilascio dell'accreditamento; in Sicilia invece tale limite temporale è di tre anni. In Friuli Venezia Giulia non sono tenuti alla certificazione della qualità: gli enti che si accreditano per un volume di attività formativa sino a 2500 ore/anno; gli enti che richiedono l'accreditamento provvisorio; gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per le utenze speciali; tuttavia tali enti devono comunque disporre di un sistema di gestione della qualità applicato ed auto-certificato da un Manuale della qualità.

Un secondo gruppo comprende le Regioni e le Province autonome che stabiliscono, per coloro che posseggono una certificazione di qualità, agevolazioni in fase di richiesta di accreditamento e/o di mantenimento. In particolare, i dispositivi di Lazio, Marche, Piemonte, PA Trento, Valle D'Aosta e Veneto prevedono procedure semplificate per il rilascio dell'accreditamento, in quanto i requisiti verificati in sede di certificazione sono considerati automaticamente assolti dalla struttura formativa. In Emilia Romagna e Molise i requisiti oggetto di verifica in loco sono differenziati a seconda del possesso o meno della certificazione. La semplificazione è ancora più rilevante in Umbria dove gli organismi certificati sono soggetti solo alla verifica documentale e non all'audit in loco per il rilascio dell'accreditamento.

Inoltre, a Trento e in Valle d'Aosta sono previste delle facilitazioni anche per il mantenimento: alcuni specifici requisiti non sono soggetti alle verifiche periodiche se riconosciuti presenti nella documentazione relativa al Sistema Qualità certificato. Infine un terzo gruppo di Regioni non valorizza il possesso di una certificazione di qualità ai fini dell'accreditamento e quindi non definisce modalità semplificate per

²⁸ Il DM n. 166/2001 faceva riferimento alla certificazione del Sistema Qualità in conformità alla norma ISO 9001 e successive versioni. Rispetto alla certificazione di qualità, si rileva che a livello europeo è stata introdotta una norma specifica per gli enti di formazione: la norma ISO 29990:2011 definisce i requisiti di base per i fornitori di servizi per l'apprendimento nell'istruzione e nella formazione professionale e permanente (*lifelong learning*), nella formazione delle aziende e delle organizzazioni (erogata da soggetti esterni o interni).

le strutture formative certificate: i soggetti che richiedono l'accreditamento, anche se certificati, devono dimostrare il rispetto di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Tabella 2.6 Rapporto tra accreditamento e certificazione di qualità nelle Regioni e PA

Regioni che prevedono l'obbligo della certificazione di qualità per i soggetti accreditati	Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Sicilia
Regioni che prevedono procedure di accreditamento semplificate per i soggetti in possesso di certificazione di qualità	Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
Regioni che non prevedono distinzione tra soggetti certificati e non certificati per le procedure di accreditamento	Basilicata, PA Bolzano, Liguria ²⁹ , Puglia, Sardegna

²⁹ È comunque opportuno specificare che nell'ambito del sistema a punti previsto dalla Regione Liguria il possesso della certificazione di qualità dà diritto all'assegnazione di un punteggio aggiuntivo.

3. I dispositivi regionali di accreditamento nel confronto con Criteri e requisiti dell'Intesa nazionale del 2008

In questo capitolo descriviamo i Criteri dell'accREDITamento al fine di analizzare eventuali indicatori aggiuntivi e/o migliorativi desunti dall'applicazione territoriale dei dispositivi rispetto agli standard minimi e alle indicazioni date dal modello nazionale di seconda generazione (Intesa Stato-Regioni 2008).

Con riferimento ad aspetti chiave per la qualità delle organizzazioni formative - risorse infrastrutturali, affidabilità economica, risorse umane, procedure amministrative, efficacia ed efficienza, relazioni con il territorio - si sono confrontati i dispositivi regionali con l'Intesa Stato-Regioni del 2008 e si sono evidenziate prassi implementate a livello locale. Nelle pagine successive sono riportate una serie di tabelle relative ai cinque Criteri definiti dall'Intesa. Per ogni Criterio sono riportate, nella prima colonna, le Regioni/PA in cui si sono rilevati elementi aggiuntivi rispetto alla formulazione di linee guida e requisiti dell'Intesa nazionale e nella colonna successiva la descrizione dei singoli elementi. Queste tabelle riportano nella denominazione il segno "+".

La mappatura di tali elementi aggiuntivi consentirà di approfondire quali indicatori le Regioni e PA implementano, all'interno dei propri dispositivi di accREDITamento, allo scopo di innalzare la qualità dell'offerta formativa, nonché di mettere in luce elementi peculiari presenti nei diversi sistemi regionali.

Altro elemento su cui sembra opportuno porre attenzione è legato alla possibile assenza di indicatori nei sistemi di accREDITamento regionali rispetto a quanto previsto dall'Intesa nazionale per individuare elementi di difficoltà comuni tra le Regioni e che quindi possono determinare una complessiva debolezza del sistema di garanzia della qualità. Pertanto le tabelle con segno "-" riportano, per ogni singolo Criterio, la Regione/PA in cui manca il requisito definito in sede nazionale.

La stessa analisi relativa agli indicatori/requisiti aggiuntivi e mancanti nei dispositivi regionali di accREDITamento rispetto al Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali" viene invece proposta nel successivo capitolo 4, insieme ad un approfondimento sui requisiti degli operatori del sistema di IeFP.

3.1 L'impianto strutturale dei sistemi regionali di accreditamento

Un primo elemento che è emerso dalla lettura dei modelli regionali riguarda l'impianto strutturale dei dispositivi che alcune Regioni e PA hanno adottato all'interno dei propri sistemi, modificandolo rispetto all'Intesa nazionale.

Nel dispositivo della provincia di Trento, ad esempio, si modifica in parte il legame fra i requisiti e i Criteri rispetto a quanto previsto nell'Intesa del 2008: il requisito n.1 "Adeguatezza del soggetto giuridico" e il requisito n.4 "Disponibilità di una o più sedi formative idonee ubicate sul territorio della Provincia" sono riferiti al Criterio A dell'Intesa nazionale; il secondo requisito "Affidabilità economica e finanziaria" fa riferimento al Criterio B; il requisito n.3 "Indicatori di efficacia ed efficienza" è, ovviamente, assimilabile al Criterio D; il requisito n.5 "Adeguatezza dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei processi di lavoro" è vicino al Criterio C e, infine, il requisito n.6 "Attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale" è riferito al Criterio E del modello nazionale.

Il dispositivo del Friuli Venezia Giulia, invece, è organizzato in un set di prerequisiti di base (dalle risorse infrastrutturali all'affidabilità economica della struttura formativa) e un set di requisiti di risorsa (rintracciabili nel Criterio A, nel Criterio C e nel Criterio E dell'Intesa 2008), di processo (Criteri E e C) e di risultato (Criterio D).

Altro caso è quello della Lombardia, la quale accredita le strutture formative e del lavoro che abbiano i seguenti requisiti:

- A) Requisiti giuridici e finanziari;
- B) Sistemi di qualità e modelli organizzativi;
- C) Capacità logistica e gestionale;
- D) Affidabilità economica e finanziaria del soggetto;
- E) Relazioni con il territorio.

Il Criterio D "Efficacia ed efficienza" è trasferito nel modello lombardo nel sistema di *rating*³⁰ attraverso 4 macro indicatori: indicatore sintetico di efficacia nel risultato; indicatore sintetico di qualità nei servizi; indicatore sintetico di efficienza nella spesa; indicatore sintetico di affidabilità.

Il modello della Regione Marche è articolato in quattro tipologie di requisiti minimi: requisiti giuridici, requisiti di risorsa, requisiti di processo e requisiti di risultato. I requisiti di processo, in particolare, sono declinati in altrettante aree di "competenza", quali la gestione delle relazioni con il sistema economico-sociale, la gestione delle relazioni con il sistema committente/beneficiari, la gestione delle risorse umane interne, la gestione dei processi di garanzia della qualità, la gestione del processo

³⁰ Il sistema di rating rappresenta uno strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio dei requisiti di qualità richiesti dalla Regione Lombardia agli enti che beneficiano dei finanziamenti pubblici. Il modello misura periodicamente la performance degli organismi (per una descrizione più ampia del sistema di rating si veda più avanti il box dedicato).

formativo e la gestione delle risorse economiche e finanziarie. Tutti i requisiti regionali rappresentano i Criteri definiti dall'Intesa del 2008 ma ne ampliano i contenuti. Caso simile alla Regione Marche è quello riscontrato nella Regione Valle d'Aosta, la quale equipara al Criterio A e al Criterio E dell'Intesa 2008 i requisiti "di risorsa", al Criterio B i "requisiti giuridici e di affidabilità economico e finanziaria", al Criterio C nuovamente i requisiti di "risorsa" e di "processo" e al Criterio D i "requisiti di risultato".

Il dispositivo della Regione Toscana si struttura, invece, in 9 requisiti minimi, articolati in 4 Criteri: struttura organizzativa ed amministrativa, struttura logistica, relazioni e performance.

Infine, il Veneto sintetizza i 5 Criteri del modello nazionale in 4 tipologie di requisiti:

- requisiti strutturali e logistici,
- requisiti economico-finanziari,
- requisiti di organizzazione, gestione, risorse umane - competenze professionali,
- risultati conseguiti.

3.2 Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche"

Dalla lettura dei dispositivi regionali sulla base degli atti emanati e dalle interviste effettuate ai referenti regionali dell'accreditamento, il Criterio A dell'Intesa Stato-Regioni del 2008, relativo a variabili di natura logistico-strutturali delle sedi operative e atto, quindi, a garantire standard di qualità agli ambienti nei quali il soggetto attuatore e i fruitori dei servizi formativi agiscono, è arricchito di elementi aggiuntivi in 8 Regioni su 21 (vedi Tabella 3.1).

In particolare per la macrotipologia "Obbligo Formativo" si introducono elementi di continuità ed esclusività nell'uso della sede. Ad esempio, la Regione Marche prevede il possesso, in regime di continuità minima triennale, di almeno una struttura, con tre aule, di cui una adibita ad erogazione delle attività formative e le altre ad attività di laboratorio e/o servizi formativi complementari, ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In generale, le risorse di natura infrastrutturali sono incrementate da requisiti specifici in merito alle attrezzature, alla dotazione informatica o multimediale, dalla disponibilità di locali per la consultazione di banche dati. Ad esempio, la Regione Lazio per la macrotipologia dell'orientamento prevede locali attrezzati ai fini della consultazione di banche dati. Tre Regioni prescrivono la stipula di una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e la Campania prescrive anche la presenza di un responsabile per la prevenzione e protezione.

La Sardegna, invece, costruisce nel proprio dispositivo un nuovo parametro chiamato "ubicazione e collegamenti" per la sede formativa; questo indicatore serve a mostrare che la sede formativa deve essere facilmente raggiunta con i mezzi pubblici proprio per facilitare l'accesso e la frequenza dei fruitori.

È da notare che 6 Regioni su 8 di quelle inserite nella Tabella 3.1 sono ubicate al

sud: questo dato potrebbe indicare che i modelli di accreditamento di queste Regioni sono collegati tradizionalmente alla valutazione più dei requisiti logistici che di performance e quindi maggiormente legati all'impianto regolamentare di prima generazione (introdotto dal DM n. 166/2001).

Tabella 3.1 Elementi aggiuntivi al Criterio A (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi Criterio A
Abruzzo	Requisiti specifici relativi all'adeguatezza delle dotazioni informatiche, dei laboratori per la formazione e dei locali adibiti alla consultazione delle banche dati per l'orientamento
Basilicata	Rispetto all'Intesa sono dettagliati i seguenti aspetti: - esclusività dei locali destinati a titolo esclusivo con divieto di sub locazione per almeno 3 anni e che non possono ospitare attività diverse da formazione e orientamento - dotazioni informatiche per gli uffici (PC, linea ADSL, sito Internet, Indirizzo posta elettronica certificata, stampanti).
Calabria	Presenza di ausili audiovisivi. Devono essere disponibili all'inoltro della domanda.
Campania	Sede depositaria (ovvero presso la quale viene conservata tutta la documentazione) Documento valutazione dei rischi Copertura assicurativa RC (per la responsabilità civile verso terzi) Responsabile servizio prevenzione e protezione
Lazio	Adeguatezza dei locali per la consultazione di banche dati (Orientamento)
Marche	Per la macrotipologia Obbligo Formativo, richiesto il possesso almeno triennale di una struttura, con almeno 3 aule e attrezzature idonee. Copertura assicurativa RC (per la responsabilità civile verso terzi)
Sardegna	Introdotta il requisito di "ubicazione e collegamenti": la sede formativa deve essere raggiunta con i mezzi di trasporto pubblico la cui fermata non può distare oltre i 1000 mt. dall'edificio "Tipologia edilizia": il parametro deve garantire l'esclusività di utilizzo degli ambienti per attività strettamente legate all'attività formativa
Sicilia	Copertura assicurativa RC (per la responsabilità civile verso terzi)

Come emerge dalla Tabella 3.2 relativa agli elementi non presenti del Criterio A, le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Veneto non presentano alcuni requisiti stabiliti dall'Intesa del 2008, ovvero il requisito "A.2 - Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche". Analizzando più da vicino i dispositivi di queste Regioni si potrebbero dare alcune indicazioni di merito, ad esempio il requisito A.2 nel caso dell'Emilia Romagna è richiesto dalle "strutture idonee all'accesso autonomo dei portatori di handicap solo per l'ambito di accreditamento per le utenze speciali", quindi solo per questa macrotipologia specifica; nel caso, invece, delle Regioni Umbria e Veneto si potrebbe sostenere che il requisito A.2 dell'Intesa 2008 non è stato recepito poiché queste Regioni hanno normato il proprio dispositivo in linea con il DM n. 166/2001 nel quale si prevedevano gli indicatori "capacità organizzative e capacità logistiche" ma questi parametri non danno ulteriori indicazioni rispetto al requisito del "superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche". Altro elemento mancante riportato nella Tabella 3.2 è il requisito "A.3 - Rintracciabilità e visibilità dei locali". In particolare quest'ultimo requisito difetta più di altri

in diverse Regioni: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia (dove però lo ritroviamo nei singoli bandi), Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto. Questa assenza potrebbe essere spiegata da una minore attenzione all'efficacia comunicativa dei servizi all'utenza.

Tabella 3.2 Elementi non presenti nel Criterio A (-)

Regioni	Requisiti del Criterio A non presenti nei dispositivi regionali
Abruzzo	A.3 Rintracciabilità e visibilità dei locali
Calabria	A.2 Superamento barriere architettoniche
Campania	A.3 Rintracciabilità e visibilità dei locali
Emilia Romagna	A.2 Superamento barriere architettoniche A.3 Rintracciabilità e visibilità dei locali
Friuli Venezia Giulia	Il requisito "A3. Rintracciabilità, visibilità dei locali" è previsto direttamente nei bandi e negli avvisi, con particolari modalità di verifica ispettiva (ad es. l'affissione di targhe al di fuori dei locali)
Piemonte	La2 Fruibilità e adeguatezza dei locali La3 Adeguata destinazione d'uso dei locali - Visura catastale A.3 Rintracciabilità, visibilità dei locali
Toscana	La3 Adeguata destinazione d'uso dei locali A.2 Superamento barriere architettoniche A.3 Rintracciabilità, visibilità dei locali.
Umbria	A.2 Superamento barriere architettoniche A.3 Rintracciabilità e visibilità dei locali.
Veneto	A.2 Superamento barriere architettoniche A.3 Rintracciabilità/visibilità dei locali

3.3 Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria"

Il Criterio B mira a garantire un livello base di affidabilità economica e finanziaria dei soggetti attuatori, condiviso da tutte le amministrazioni regionali/provinciali. Comprende i seguenti aspetti: bilancio di esercizio; assenza di stato fallimento; rispetto del pagamento di imposte e tasse; rispetto del pagamento dei contributi previdenziali; rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; sistema contabile articolato per singola attività progettuale; affidabilità morale dei legali rappresentanti. Nella maggior parte dei casi si tratta di requisiti che rimandano al rispetto di norme di legge comunque cogenti; il richiamo nei dispositivi di accreditamento generalmente deriva dalla necessità di acquisire dichiarazioni specifiche dagli enti, che vengono poi sottoposte a verifica. Tutti i requisiti sono relativi al *soggetto attuatore*, in quanto entità dotata di autonomia giuridica e capace di essere titolare di rapporti economici.

Come si evince dalla lettura dei dati (cfr. Tabella 3.3), il Criterio in questione è rafforzato nella maggior parte dei dispositivi regionali da requisiti aggiuntivi relativamente allo stato giuridico e alla situazione patrimoniale dell'ente, all'affidabilità morale

anche di altre figure coinvolte nella gestione, alla tutela dei dipendenti, prevedendo l'apertura di un conto corrente dedicato per le spese del personale.

Tabella 3.3 Elementi aggiuntivi al Criterio B (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi Criterio B
Campania	Solidità patrimoniale e finanziaria. Requisiti giuridici dell'ente: forma giuridica; oggetto sociale; antimafia. Sistema di gestione: gestione della qualità (entro un anno dalla data di rilascio dell'accreditamento); gestione sicurezza (entro un anno dalla data di rilascio dell'accreditamento); <i>gestione ex D.Lgs. 231/01</i> (non è obbligatorio per ottenere l'accreditamento ma dà titolo a un punteggio di primalità); DPS- documento programmatico sicurezza dei dati (entro un anno dalla data di rilascio dell'accreditamento).
Emilia Romagna	Patrimonio netto minimo; Obbligo di istituire un organo di controllo; Maggior visibilità nei bilanci di alcune poste (operazioni con parti correlate; accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale; ripartizione del valore della produzione tra finanziamento pubblico rispetto al resto); Obbligo di trasmettere il bilancio anche in formato XBRL; Obbligo di mantenimento degli indici finanziari entro le soglie minime previste. Gli indici finanziari individuati sono i seguenti: Indice di disponibilità corrente; Durata media dei crediti; Durata media dei debiti; Incidenza degli oneri finanziari.
Friuli Venezia Giulia	Requisiti finanziari: patrimonio non negativo valutato sulla base degli ultimi due esercizi chiusi. Affidabilità del legale rappresentante e dei componenti dell'organo esecutivo: - non aver subito condanne o aver patteggiato la pena nei cinque anni precedenti la domanda di accreditamento /aggiornamento per reati contro il patrimonio e contro la P.A.; - non essere stati dichiarati falliti o aver in corso una procedura fallimentare.
Lazio	Bilancio di esercizio certificato degli ultimi 3 anni (non solo sull'ultimo); Referenze bancarie; Estensione agli Amministratori, ai Direttori di Sede, ai Dirigenti muniti di Rappresentanza, ai soci accomandatari o ai soci in nome collettivo nonché al Legale Rappresentante dell'assenza di misure cautelari, sanzioni interdittive o assenza di divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione; Rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per i propri dipendenti.
Liguria	Il Criterio B nel sistema ligure è prioritario rispetto agli altri Criteri e dà affidabilità all'ente in termini finanziari ed economici garantendo qualità e solidità. Il mancato raggiungimento del Criterio in oggetto da parte della struttura formativa la esclude dall'ottenere l'accreditamento.

segue

segue - Tabella 3.3 Elementi aggiuntivi al Criterio B (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi Criterio B
Lombardia	Attestazione bancaria relativa all'affidabilità e solvibilità del titolare dell'accréditamento, capitale sociale non inferiore a 25.000,00 euro, nulla osta antimafia. Il sistema di rating prevede i seguenti indicatori: -variazione del patrimonio netto: misura la variazione del patrimonio netto rispetto all'anno di esercizio precedente; -incidenza degli oneri finanziari: misura quanto gli oneri finanziari erodano il totale dei ricavi; -indice di disponibilità corrente: misura quanto l'attivo circolante rende l'operatore in grado di far fronte ai propri debiti a breve termine. Sistemi di qualità e modelli organizzativi: possesso di un sistema di gestione della qualità; applicazione del decreto 231/2001: possesso del codice etico, del modello organizzativo e costituzione dell'organismo di vigilanza (in conformità alle linee guida pubblicate dalla Regione 4340/2012).
Piemonte	Monitoraggio durante l'avanzamento dei progetti sull'andamento dei costi rispetto alle spese preventivate.
Sicilia	Iscrizione al R.E.A. presso le Camere di Commercio; Relazione economico-finanziaria annuale sulle attività oggetto di accreditalmento (solo per soggetti pubblici, che non hanno un bilancio dedicato alla fp); Assenza di posizione debitoria verso l'Amministrazione; Assenza di liti pendenti e/o contenziosi con l'Amministrazione; Conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento dei lavoratori.

Risulta interessante segnalare qualche caso tra quelli su riportati. Il dispositivo di accreditalmento della Regione Emilia Romagna definisce parametri aggiuntivi in merito ai dati di bilancio dell'ente. L'organismo che intende accreditalarsi in Regione deve avere un volume di attività di formazione maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva, verificabile dai dati di bilanci. Inoltre il dispositivo regionale introduce 4 indicatori finanziari, aggiuntivi rispetto ai requisiti standard (durata media dei crediti, durata media dei debiti, incidenza degli oneri finanziari, indice di disponibilità corrente) e ne stabilisce le soglie minime. Infine si prevede gradualità di inserimento vincolante degli indici: in fase di prima attuazione sono sufficienti 2 indicatori su 4; a regime sono necessari 3 indicatori su 4.

Il Criterio B si intende prioritario nel dispositivo ligure in quanto considerato più significativo per il raggiungimento dell'atteso standard di qualità del sistema formativo; i Criteri B e D hanno una maggiore incidenza sull'esito della procedura e il mancato superamento di entrambi dà luogo all'esclusione dall'accréditamento.

La Regione Lombardia prevede, invece, l'applicazione agli organismi che vogliono accreditalarsi del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 (Compliance), che ha il fine di potenziare la garanzia dell'efficienza e della trasparenza dell'operato sia della Regione che dell'ente accreditalto, con l'obiettivo di migliorarne l'organizzazione e l'efficacia di funzionamento.

In modo particolare, il dispositivo lombardo prevede che gli operatori devono essere in possesso di un modello organizzativo e gestionale articolato nei documenti di codice etico, regolamento dell'Organismo di Vigilanza, verbali, documento di analisi dei rischi,

modello organizzativo nelle parti generale e speciale, procedure organizzative prodotte specificatamente per l'adeguamento ai requisiti del decreto legislativo 231/01. L'indicatore vuole promuovere una *compliance* reale e non formale, che dia vero valore aggiunto all'organizzazione anche in termini di prevenzione dei reati, degli abusi e dei comportamenti opportunistici, in modo tale che l'Organismo di Vigilanza possa supportare attivamente l'amministrazione regionale come sistema di controllo interno.

Tabella 3.4 Elementi non presenti nel Criterio B (-)

Regioni	Requisiti del Criterio B non presenti nei dispositivi regionali
Basilicata	B6. Contabilità articolata per singola attività progettuale, con classificazione dei costi ammissibili al cofinanziamento del FSE.
Emilia Romagna	B3. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale. B4. Rispetto pagamento dei contributi previdenziali
Friuli Venezia Giulia	B3. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale. B5. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999).
Marche	B3. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale. B5. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999).
Sardegna	B3. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale. B4. Rispetto pagamento dei contributi previdenziali. B5. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999).
Toscana	B5. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999). B.6. contabilità articolata per singola attività progettuale con classificazione dei costi ammissibili al cofinanziamento del Fse.
Umbria	B3. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale. B4. Rispetto pagamento dei contributi previdenziali. B5. Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999).
Veneto	B.5 Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Di contro, come si può vedere dalla Tabella 3.4, diverse Regioni non menzionano nel disegno dei propri dispositivi alcuni requisiti definiti nell'Intesa del 2008. Quelli più frequentemente mancanti sono:

- B3. Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione nazionale;
- B4. Rispetto pagamento dei contributi previdenziali;
- B5. Rispetto della disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999).
- B6. Contabilità articolata per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del FSE.

Si tratta di requisiti che, come anticipato, sono richiesti per l'accreditamento in via precauzionale dalla Regione/Provincia, rinviando all'applicazione di norme di legge o di rendicontazione comunque cogenti.

Inoltre la Regione Friuli Venezia Giulia lega i requisiti di affidabilità economica e finanziaria al mantenimento dell'accreditamento e il Veneto pone il requisito B.6 (requisito di contabilità analitica) come requisito avanzato e quindi facoltativo; con il tempo passerà ad essere di base, obbligatorio ai fini dell'accreditamento.

3.4 Criterio D "Efficacia ed efficienza"

Il Criterio D è legato alla performance della struttura formativa e più di altri monitora la qualità del soggetto erogatore di un servizio (formativo o orientativo). Questo Criterio rileva alcuni elementi quantitativi di *performance* del soggetto attuatore, nella consapevolezza che si tratta comunque di *fattori trasversali* promossi e tenuti sotto controllo anche negli altri Criteri di accreditamento.

Il Criterio è costruito su tre livelli (linee di indirizzo):

1. *Il livello di efficienza progettuale (D1)* riguarda la dimensione finanziaria e la capacità progettuale intesa come capacità di progettare interventi mirati rispetto agli obiettivi; ha quindi, tra le sue componenti le risorse finanziarie preventivate e quelle rendicontate, il numero di allievi previsti e il numero di allievi effettivi.
2. *Il livello di abbandono (D2)* riguarda l'interruzione del percorso formativo. Le persone che lasciano un percorso formativo per intraprenderne un altro o che hanno trovato una occupazione non sono conteggiate tra i soggetti in abbandono;
3. *Il livello di successo formativo (D3)* è la linea di indirizzo che si pone in relazione ai contesti di lifelong learning. Nell'ottica del lifelong learning, la struttura formativa registra il "successo" qualora la persona abbia tratto vantaggi spendibili dall'aver frequentato e concluso un percorso, formativo o di orientamento, in termini di conseguimento di una attestazione (o qualifica), occupabilità/occupazione, soddisfazione personale.

Il Criterio D ha rispondenza, più degli altri, agli indicatori di qualità - indicatori n.4, n.5, n.6 - suggeriti dalla Raccomandazione europea per la garanzia della qualità (EQAVET)³¹. In particolare l'indicatore 4 della Raccomandazione EQAVET - tasso di completamento programmi di leFP - si correla con il livello di abbandono (D2); l'indicatore 5 dell'EQAVET -tasso di inserimento a seguito di programmi di leFP- si relaziona con il tasso di occupabilità dell'individuo (D3) ed infine l'indicatore 6.b dell'EQAVET -tasso di soddisfazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in relazione alle qualifiche /competenze acquisite- si collega con la soddisfazione personale (D3). Allo stesso tempo, comunque, il Criterio D è quello che più di ogni altro risente della distinzione e specificità territoriale. A questo proposito le Regioni hanno aggiunto, rispetto al modello nazionale, *il tasso di occupazione coerente,*

³¹ Parlamento europeo e Consiglio, *Raccomandazione dell'Unione europea sull'istituzione di un Quadro di riferimento europeo per la garanzia di qualità dell'istruzione e formazione professionale* (2009/C 155/01).

ulteriori *requisiti collegati alla valutazione della qualità, strumenti di rilevazione.*

Tabella 3.5 Elementi aggiuntivi al Criterio D (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi rispetto al Criterio D
Abruzzo	Investimenti per la comunicazione e l'innovazione tecnologica pari al 5% del volume di affari derivante dall'attività di formazione (D.1).
Bolzano PA	È richiesta la valutazione della ricaduta occupazionale attraverso il tasso di inserimento lavorativo e il <i>tasso di occupazione coerente</i> con soglia minima al 60%. La verifica del livello di soddisfazione è basata sulle indagini svolte presso i soggetti interessati: i/le corsisti/e, i collaboratori (docenti e tutor) e le aziende ospitanti nel caso di stage. La percentuale di soddisfatti, rilevata attraverso un questionario predisposto dall'Ufficio FSE, deve essere confrontata con il parametro stabilito dall'Ufficio stesso.
Campania	<i>Efficienza procedurale e amministrativa</i> : numero di giorni successivi alla data di chiusura del progetto utilizzati per la presentazione del rendiconto. La valutazione della ricaduta occupazionale determina un punteggio di premialità (attualmente il Criterio è sospeso).
Emilia Romagna	Il dispositivo prevede il tasso di ricaduta occupazionale con soglia minima dell'80% (attualmente il requisito è sospeso). Per la valutazione della soddisfazione degli allievi la Regione prevede: - descrizione della modalità organizzativa di valutazione e monitoraggio, con rilevazione della qualità percepita dai destinatari e definizione delle soglie di accettabilità degli esiti delle valutazioni. - <i>Tasso di occupazione coerente</i> : n. allievi al termine del corso che risultano occupati a sei mesi dal termine del corso in mansioni coerenti anche parzialmente/ n. allievi intervistati.
Friuli Venezia Giulia	Il requisito di gradimento è esplicitato in un unico indicatore e soglia minima non inferiore al 70%. <i>Viene utilizzato un questionario</i> incluso nel Manuale di qualità, obbligatorio anche per gli enti non certificati.
Lazio	D.1) Rapporto tra risorse economiche investite per la comunicazione e l'innovazione tecnologica e volume di affari derivante dall'attività di formazione maggiore/ uguale 0,05. D.3) <i>Procedure strutturate di rilevazione degli esiti occupazionali degli utenti</i> con soglia minima dell'80% solo per i corsi per cui è previsto il rilascio di una qualifica. La Regione pubblica, annualmente, sul sito regionale il valore obiettivo di riferimento. <i>Procedure strutturate di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti</i> , per il calcolo del valore medio annuale degli utenti soddisfatti". Gli utenti intervistati devono essere pari ad almeno l'80% degli utenti al termine delle attività formative e/o di orientamento.
Liguria	Si utilizza l'indice di efficacia formativa (n. allievi occupati o rientranti nel sistema formativo/n. allievi formati, qualificati o specializzati) per calcolare anche l' <i>efficacia formativa coerente</i> .

segue

segue - Tabella 3.5 Elementi aggiuntivi al Criterio D (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi rispetto al Criterio D
Lombardia	<p>I seguenti indicatori sono monitorati dal sistema di rating (cfr. box):</p> <ul style="list-style-type: none"> - tasso di successo: raggiungimento degli obiettivi di ogni avviso in termini di occupazione della persona (per i servizi al lavoro) e certificazione di competenze (per i servizi formativi); - <i>tasso di coerenza occupazionale</i>. <p>La Regione prevede, inoltre, un questionario dedicato alla soddisfazione occupazionale degli utenti da somministrare a sei mesi dalla conclusione del corso, che prevede anche la verifica dello stato occupazionale e della coerenza occupazionale. La soddisfazione degli allievi viene monitorata all'interno del sistema di rating, con un questionario di <i>Customer Satisfaction</i> erogato a tutti i destinatari dei servizi al lavoro e dei servizi formativi, compresi i corsi autofinanziati.</p>
Marche	Requisito minimo di Risultato: requisiti "costo allievo".
Puglia	<p>Soddisfazione degli allievi: La soglia minima richiesta è una valutazione positiva non inferiore al 60%.</p> <p>Ricaduta occupazionale: la soglia minima richiesta è non inferiore al 70% dei valori medi riscontrati nel periodo di riferimento all'interno del medesimo ambito/tipologia.</p>
Sicilia	<i>Tasso di occupazione coerente</i> : allievi occupati dopo 6 mesi dal termine del corso in mansioni coerenti.
Umbria	<ul style="list-style-type: none"> - <i>efficienza procedurale e amministrativa</i>: numero di giorni successivi alla data di chiusura del progetto utilizzati per la presentazione del rendiconto. - <i>livello di occupazione coerente</i>: rapporto tra allievi occupati in mansioni coerenti nei 12 mesi successivi al termine dell'attività formativa e allievi giunti a fine corso.
Valle d'Aosta	<p>Nella "Carta della qualità" richiesta dalla Regione devono essere esplicitati anche gli impegni assunti per migliorare la qualità del servizio offerto, inclusa <i>la valutazione della soddisfazione del cliente</i> ed i diritti che esso può esercitare in rapporto al servizio erogato.</p> <p>La Regione richiede la presenza di una procedura e di strumenti di valutazione della soddisfazione dei beneficiari, relativamente alla percezione del valore dell'esperienza formativa svolta, al raggiungimento degli obiettivi attesi ed alle modalità di fruizione.</p>
Veneto	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Tasso di occupazione coerente</i>. - Procedura per la registrazione e la gestione dei reclami.

Il Criterio D viene applicato nei contesti regionali con modalità alquanto differenti e personalizzato da quasi tutti i dispositivi territoriali (cfr. Tabella 3.5) non solo nelle sue tre linee di indirizzo ma anche attraverso requisiti e strumenti di verifica qualitativamente significativi.

Partendo dalla prima linea di indirizzo D.1 che misura il livello di efficienza progettuale, i dispositivi dell'Abruzzo e del Lazio presentano un requisito aggiuntivo a quelli raccomandati dall'Intesa del 2008. Il requisito in oggetto è relativo al rapporto tra le risorse economiche investite per la comunicazione e l'innovazione tecnologica e il volume di affari derivante da attività di formazione, ed è mirato a sollecitare una progettazione formativa innovativa e a uno sviluppo della qualità dell'offerta formativa accreditata.

Requisiti aggiuntivi, rispetto alla capacità progettuale del soggetto attuatore di costruire interventi efficienti, si ritrovano nel dispositivo marchigiano. Il dispositivo della Regione Marche contempla il requisito minimo di risultato, che a sua volta viene dettagliato in una serie di requisiti legati al costo allievo. I requisiti che appartengono al costo allievo sono i seguenti: costo allievo (importo rendicontato/ n. allievi frequentanti); costo allievo formato (importo rendicontato/ n. allievi formati); costo allievo occupato (importo rendicontato/ n. allievi occupati).

"L'efficienza procedurale e amministrativa", altro requisito addizionale di efficienza progettuale, viene, invece, introdotto nei dispositivi di Umbria e Campania. Questo requisito considera il numero di giorni impiegati per la presentazione del rendiconto dopo la chiusura del progetto. L'efficienza nel completare quanto prima i processi procedurali richiesta alle strutture formative è sinonimo di garanzia dell'utilizzo del denaro pubblico a favore di una amministrazione efficiente e corretta.

La linea di indirizzo D.3 (livello di successo formativo) come anticipato sopra è declinata in tre modalità le quali misurano il livello di successo formativo conseguito dall'utente.

Nel caso della modalità "occupabilità/occupazione", una delle tre dimensioni che registra il "successo formativo" in alcuni dispositivi regionali è stata rinforzata attraverso il requisito "coerenza occupazionale". Questo requisito aggiuntivo annota, a distanza di tempo, la coerenza occupazionale degli allievi rispetto al percorso formativo concluso. Il requisito in oggetto non viene contemplato nell'Intesa del 2008 ma alcune Regioni (PA Bolzano, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia) lo hanno inserito all'interno dei propri dispositivi.

È interessante sottolineare la vicinanza con l'indicatore n. 6 "utilizzo sul luogo di lavoro delle competenze acquisite" della Raccomandazione europea per la qualità della formazione (EQAVET), indicatore di qualità adoperato al fine di monitorare l'utilizzo delle competenze acquisite durante il periodo formativo e agite nella mansione lavorativa in un periodo successivo. La Regione Lombardia, in modo particolare, all'interno del proprio sistema di rating ha realizzato un indicatore di dettaglio che misura la coerenza occupazionale. L'indicatore di dettaglio "coerenza occupazionale" rileva non solo la condizione lavorativa della persona, ma anche la coerenza tra i servizi fruiti e la posizione ricoperta.

La modalità della "soddisfazione degli utenti" (linea di indirizzo D.3) nella maggior parte delle Regioni è monitorata come soddisfazione dei corsisti. In alcune realtà il requisito è applicato anche ai beneficiari intesi come docenti/tutor: questo è il caso delle Marche; in Piemonte, in Puglia e nella Provincia di Bolzano la categoria dei beneficiari è estesa anche alle aziende. In Valle d'Aosta nella "Carta della qualità" richiesta dalla Regione devono essere esplicitati anche gli impegni assunti per migliorare la qualità del servizio offerto, inclusa la valutazione della soddisfazione del cliente ed i diritti che esso può esercitare in rapporto al servizio erogato.

La verifica dei livelli di occupabilità o della soddisfazione dei destinatari finali viene monitorata attraverso diversi dispositivi in relazione ai diversi contesti territoriali. In questo caso l'Intesa non dà indicazioni di dettaglio riguardo alle modalità e agli stru-

menti di rilevazione e i territori, di conseguenza, si sono mossi in modo autonomo. La verifica del livello di soddisfazione nella Provincia di autonoma Bolzano, ad esempio, viene realizzata su indagini svolte presso gli utenti attraverso un questionario di soddisfazione finale messo a disposizione dalla Provincia insieme alla guida per la gestione degli interventi formativi. La soddisfazione viene rilevata rispetto ad una pluralità di utenti: i corsisti, i collaboratori (docenti e tutor) e le aziende ospitanti nel caso di stage. I dati sono comunicati dal soggetto attuatore con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; l'ufficio FSE controlla a campione (almeno il 6%) la veridicità della dichiarazione resa attraverso analisi delle informazioni in possesso dell'ufficio stesso.

Anche il Friuli Venezia Giulia utilizza un questionario per la soddisfazione dell'utenza (indice di gradimento); lo strumento in questione è incluso nel Manuale di qualità obbligatorio per tutti gli enti (certificati e non). La Provincia autonoma di Trento, invece, ha predisposto una check list dove vengono elencati gli strumenti minimi che l'ente deve utilizzare per la verifica della soddisfazione dell'utenza. La Regione Puglia adopera specifici questionari somministrati tramite mail o telefono a ciascuno dei target group di riferimento (allievi, famiglie, aziende) al termine dell'attività. La Regione Lazio, invece, si avvale di procedure strutturate di rilevazione sia per gli esiti occupazionali che per la soddisfazione dell'utenza. Anche la Regione Piemonte utilizza procedure ad hoc per la rilevazione degli esiti; infatti, l'ente di formazione piemontese deve effettuare la valutazione dei percorsi didattici attraverso la rilevazione dei risultati e della soddisfazione rilevati tramite strumenti standardizzati e definiti su specifici documenti (da intervista con il referente regionale comunque si registra che il Criterio D è sospeso). Anche il Veneto chiede all'ente di formazione la presentazione di un documento nel quale siano descritte le procedure di rilevazione della soddisfazione dell'utenza e la presenza di eventuali questionari; inoltre, la Regione prevede una procedura dedicata alla registrazione e gestione dei reclami. La verifica del tasso di occupazione e la soddisfazione degli utenti sono momentaneamente sospesi in Emilia Romagna (come da intervista regionale); comunque all'interno del processo di monitoraggio e valutazione del servizio, il dispositivo prevede diversi requisiti di dettaglio come ad esempio la descrizione formalizzata della modalità organizzativa di valutazione e monitoraggio, con rilevazione della qualità percepita dai destinatari e definizione delle soglie di accettabilità degli esiti delle valutazioni.

A conclusione dell'analisi si descrive brevemente il sistema di *rating* della Regione Lombardia dove la performance viene valutata dal sistema regionale in tutte le sue declinazioni.

BOX 1 – Il modello di *rating* della Regione Lombardia

Un caso particolare di valutazione della qualità delle strutture formative è quanto realizzato dalla Regione Lombardia con il sistema di rating.

Il sistema di rating rappresenta uno strumento finalizzato alla valutazione e al monitoraggio dei requisiti di qualità richiesti dalla Regione agli enti che beneficino dei finanziamenti pubblici. A tal fine, il modello misura periodicamente le *performance* degli organismi, attraverso la valutazione di quattro tipologie di indicatori (efficacia nei risultati, qualità nei servizi, efficienza nella spesa, affidabilità) garantendo così la crescita della qualità complessiva del sistema regionale dell'offerta formativa. L'obiettivo principale del modello di rating è promuovere comportamenti virtuosi degli organismi e dare agli utenti le informazioni per scegliere gli organismi migliori. Il sistema valuta gli operatori dell'Albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e per i servizi al lavoro. Il rating è dunque uno strumento orientato alla pubblicizzazione delle informazioni, ma anche alla costruzione di un patrimonio informativo per analisi puntuali su specifici aspetti della rete degli operatori accreditati, divenendo dunque uno strumento di governance del sistema regionale. Il peso complessivo dato dal rating è 100% di cui il 40% è attribuito al primo indicatore (efficacia dei risultati), il 25% al secondo (qualità nei servizi) e al terzo indicatore (efficienza nella spesa), il restante 10% è attribuito all'indicatore sintetico di affidabilità.

Rispetto alla seguente Tabella 3.6, che riporta gli elementi non presenti nel Criterio D, si evidenzia che il requisito "D3 -successo formativo "- declinato in termini di conseguimento di una attestazione (o qualifica), occupabilità/occupazione e soddisfazione personale - non si registra in diverse Regioni.

Come si vede nella Tabella le Regioni Basilicata e Calabria non registrano il requisito D.3 nella sua pienezza, a seguire anche le Regioni Campania e Molise registrano due dimensioni su tre. Il motivo, molte volte, rientra nella sospensione del Criterio D che molte Regioni hanno effettuato perché hanno approvato il proprio dispositivo negli ultimi anni (dal 2010 al 2013), e il Criterio di performance viene valutato solitamente dopo i due anni dall'entrata in vigore del sistema di accreditamento.

Altro elemento da sottolineare è la mancata valutazione della ricaduta occupazionale. Il motivo potrebbe risiedere nella criticità e nella difficoltà di registrare e valutare i dati di performance.

Dobbiamo ricordare che l'accREDITAMENTO è nato con funzione di valutazione preventiva, di mera verifica dei requisiti di natura strutturale e logistica; quindi, il passaggio alla valutazione e al controllo dei risultati, per molti contesti territoriali, risulta ancora di difficile pratica.

Tabella 3.6 Elementi non presenti nel Criterio D (-)

Regioni	Requisiti del Criterio D non presenti nei dispositivi regionali
Abruzzo	D3. Conseguimento attestazioni/certificazioni
Basilicata	D3. Conseguimento attestazioni/certificazioni D3. Occupabilità/occupazione D3. livello di soddisfazione dell'utenza.
Calabria	D3. Conseguimento attestazioni/certificazioni D3. Occupabilità/occupazione D3. livello di soddisfazione dell'utenza
Campania	D3. Conseguimento attestazioni/certificazioni D3. livello di soddisfazione dell'utenza
Emilia Romagna	D3. Conseguimento attestazioni/certificazioni D3. Sono previste procedure per la rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza ma non è definito un livello di soglia
Friuli Venezia Giulia	D3. Occupabilità/occupazione Dal 1997 però è prevista una collaborazione con il Dipartimento di statistica dell'Università di Trieste il quale realizza annualmente un monitoraggio in termini di minore o maggiore occupazione attraverso un programma di interviste che coprono la totalità di coloro che partecipano ai corsi formativi. Gli esiti della verifica si traducono in punteggi di favore o sfavore, nella valutazione dei progetti presentati successivamente nei bandi.
Molise	D3. Occupabilità/occupazione D3. livello di soddisfazione dell'utenza.
Piemonte	D3. Occupabilità/occupazione
Sardegna	D3. Sono previste procedure per la rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza ma non è definito un livello di soglia
Toscana	D3. Occupabilità/occupazione D3. Sono previste procedure per la rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza ma non è definito un livello di soglia
Umbria	D3. livello di soddisfazione dell'utenza. La valutazione del Criterio rientra nell'ambito del raggiungimento <i>del livello obiettivo</i> , non è quindi considerato un requisito obbligatorio
Veneto	D3. Sono previste procedure per la rilevazione del livello di soddisfazione dell'utenza ma non è definito un livello di soglia

Nel caso del Friuli Venezia Giulia e del Veneto (cfr. Tabella 3.6) l'analisi degli esiti occupazionali non viene svolta dal sistema di accreditamento ma viene comunque monitorata all'interno dei servizi regionali. Il monitoraggio degli esiti occupazionali può essere inteso come impegno, da parte della governance regionale, al miglioramento continuo della qualità dei percorsi formativi realizzati dagli enti regionali.

La Regione Valle d'Aosta, invece, ha dichiarato in sede di intervista con il referente del sistema di accreditamento (2012) che la Regione intende inserire nella nuova programmazione l'obbligo per le strutture formative di richiedere il follow up ai destinatari.

Altro caso particolare riguarda la Regione Umbria dove i livelli di efficienza ed effica-

cia vengono considerati come livello "obiettivo", cioè legati all'accREDITAMENTO non di base ma migliorativo (a differenza delle indicazioni espresse in sede nazionale), accREDITAMENTO questo che costituisce un traguardo in termini di qualità del processo-prodotto formativo a cui la struttura deve tendere. Il modello della premialità promosso in diverse Regioni rileva l'avanzamento qualitativo del soggetto erogatore. Il sistema premiale o monte crediti nell'ambito dei dispositivi di accREDITAMENTO ha lo scopo di incrementare la qualità dei servizi formativi, in quanto favorisce la virtuosità degli organismi accREDITATI attraverso un sistema premiante, mirato ad innalzare progressivamente il livello soglia rispetto agli standard minimi iniziali.

3.5 Criterio E "Relazioni con il territorio"

Il Criterio E ha la funzione di monitorare l'effettivo livello di integrazione della struttura all'interno del sistema territoriale di offerta formativa. Il Criterio è suddiviso in due linee di indirizzo:

- la prima riguarda la capacità della struttura formativa di garantire rapporti di cooperazione con i diversi attori del territorio circostante (aziende, scuole, università);
- la seconda riguarda, invece, la capacità del soggetto attuatore di interpretare l'insieme dei fabbisogni professionali e formativi.

Questo Criterio dell'Intesa del 2008 si correla con l'indicatore n.9 - Meccanismi per l'identificazione dei fabbisogni di formazione nel mercato del lavoro - della Raccomandazione europea per la qualità della formazione (EQAVET) precedentemente citata.

Dall'analisi delle esperienze regionali emerge che il Criterio E è condiviso da tutte le realtà locali nelle sue diverse declinazioni - dall'esistenza di procedure di analisi dei fabbisogni che spesso sono precisate anche nelle caratteristiche dei documenti da produrre, alla presenza di reti sul territorio che talora prevedono anche la formalizzazione di protocolli di collaborazione con soggetti specifici (cfr. Tabella 3.7).

Al fine di analizzare la qualità delle strutture formative e dei sistemi complessivi di offerta, si sono rilevate le modalità con le quali le Regioni hanno verificato l'effettiva esistenza di relazioni stabili con gli attori del sistema territoriale, nonché di procedure di analisi del territorio (la scelta della documentazione a supporto dell'evidenza è di pertinenza regionale e quindi non indicata espressamente dall'Intesa del 2008). Le modalità di verifica richieste, da parte delle singole Regioni e PA, nei confronti delle strutture accREDITATE sono state per lo più documenti formalizzati relativi a protocolli di intesa e/o convenzioni, procedure dettagliate di collaborazione con diversi soggetti del territorio (aziende, istituti scolastici), metodologie strutturate per l'analisi dei fabbisogni formativi e professionali, requisiti puntuali richiesti alla figura del responsabile dell'analisi dei fabbisogni.

Tabella 3.7 Elementi aggiuntivi al Criterio E (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi Criterio E
Abruzzo	Un accordo (protocollo d'intesa, convenzione) con un attore del sistema.
Basilicata	Presenza di banche dati: almeno una banca dati dei percorsi formativi e scolastici; almeno una banca dati dei profili professionali; almeno una banca dati sulle opportunità lavorative. Relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo: accordo in forma scritta.
PA Bolzano	Analisi dei fabbisogni condotta in base a modalità condivise e descritta in un documento annuale; Relazioni con soggetti del contesto socio-economico e produttivo: elenco in cui sono contenuti i dati dei soggetti, persone di riferimento, la data e la tipologia dei contatti avuti.
Calabria	Realizzazione di una indagine negli ultimi due anni in partenariato con un attore specifico per macrotipologia. Studio del territorio con la valutazione delle opportunità di occupazione nei diversi settori dell'economia (per l'orientamento).
Emilia Romagna	Presenza in tutti i CV relativi a posizioni di direzione, analisi dei fabbisogni, coordinamento, tutorship, ricerca e stage di referenze relative alla gestione di relazioni con soggetti economici e sociali; Data base aggiornato relativo alle imprese con cui il soggetto formativo ha relazioni per lo svolgimento di stage, con indicazione della qualità pedagogica delle attività svolte.
Friuli Venezia Giulia	Un protocollo o un accordo di relazione con i soggetti di rappresentanza istituzionale, economica o sociale.
Lazio	Osservazione sistematica annuale del sistema socio economico, normativo e tecnico di riferimento attraverso il modello standard di rilevazione definito dalla Regione.
Lombardia	Nell'ambito del sistema di rating, la Regione ha implementato un indicatore sintetico, definito "Consistenza delle rete", articolato in tre indicatori: - Rete con le imprese: n° di imprese con cui si sono sottoscritti convenzioni di tirocinio, contratti di fornitura di servizio. - Radicamento con il territorio: n° di protocolli con altri attori competenti in materia di lavoro. - Rete internazionale: n° di soggetti non italiani con cui sono sottoscritti accordi.
Marche	Evidenza di almeno un dispositivo formale e strutturato di relazione con soggetti di rappresentanza economica, sociale, istituzionale, operanti nel territorio. Per la macro tipologia Obbligo formativo si prevedono altri due dispositivi di relazione con soggetti dell'istruzione scolastica superiore e con uno o più servizi per l'impiego; per la macro tipologia Formazione superiore si prevede la presenza di ulteriori due dispositivi di relazione con soggetti dell'istruzione scolastica superiore e con università, pubbliche o private, anche esterne alla Regione Marche.

segue

segue - Tabella 3.7 Elementi aggiuntivi al Criterio E (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi Criterio E
Piemonte	Procedura strutturata di analisi dei fabbisogni aziendali che deve contenere: responsabilità; modalità di attuazione; modalità di analisi quali-quantitative dei dati raccolti; registrazioni conseguenti. Banca dati di associazioni di categoria, ordini professionali, aziende e altri soggetti pubblici potenzialmente in grado di commissionare alla struttura interventi formativi e di assorbire allievi in stage (i risultati degli stage sono inseriti nella banca dati); Presenza di una procedura per la regolazione degli scambi di informazione tra agenzia formativa e datori di lavoro.
Toscana	Il dispositivo prevede che l'organismo debba aver realizzato o collaborato negli ultimi tre anni alla realizzazione di indagini finalizzate a rilevare l'andamento del mercato del lavoro a livello regionale/sub-regionale/settoriale e a individuare i fabbisogni formativi.
PA Trento	Documento formalizzato sulle modalità di rilevazione e sviluppo dell'analisi dei fabbisogni tali da garantire tracciabilità e referenziazione del processo; Presenza e esercizio di uno strumento formale, strutturato e continuato di confronto e dialogo finalizzato a conoscere, leggere e interpretare i fabbisogni formativi e di professionalità espressi dal territorio.
Sardegna	Richiesto un archivio di soggetti del sistema produttivo disponibili a commissionare interventi formativi e a ospitare stage.
Valle d'Aosta	Utilizzo di una metodologia strutturata di rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi in cui siano indicate: modalità organizzativa di conduzione dell'osservazione; fonti documentali tipicamente utilizzate e soggetti coinvolti; strumenti di osservazione; modalità di gestione delle informazioni raccolte e tipo/i di output; responsabile del processo. Il responsabile del processo di analisi deve possedere una competenza certificata dalla Regione stessa. Protocollo di relazione con un soggetto del contesto socio economico di riferimento.
Veneto	Requisito "relazione con il contesto e impatto sulla società" (Risultati conseguiti): procedura di gestione delle relazioni con l'esterno e elenco delle istituzioni (associazioni, consorzi, scuole, aziende, uffici pubblici) con le quali la struttura mantiene relazioni stabili.

È da sottolineare che dal monitoraggio effettuato non emergono, per questo ultimo Criterio, elementi mancanti o carenze nell'applicazione del Criterio. Solo la Regione Umbria divide il Criterio in due sezioni: la valutazione del Criterio "E.2 - Network territoriali" rientra nell'ambito del raggiungimento del livello obiettivo dell'accreditamento e non è quindi obbligatorio.

Si può concludere quindi, che i territori abbiano raggiunto una buona consapevolezza dell'importanza di realizzare qualità anche attraverso il livello di integrazione che la struttura formativa ha con il contesto circostante.

3.6 Sospensione della verifica di criteri e indicatori

Il tema della sospensione delle verifiche di Criteri e indicatori è fortemente connesso al tema delle procedure di valutazione per il mantenimento. Nel corso di questo monitoraggio è stato rilevato quante Regioni/PA hanno scelto di sospendere alcuni Criteri previsti nel proprio sistema di accreditamento e le motivazioni che hanno portato a tali scelte. Dall'analisi dei dati (cfr. Tabella 3.8) emerge che, seppure nella maggior parte delle regolamentazioni non siano previste deroghe, alcune Regioni hanno ritenuto necessario sospendere la verifica di alcuni Criteri e/o indicatori.

In particolare, Basilicata, Campania e Sicilia nel 2013 hanno approvato un nuovo dispositivo; di conseguenza hanno posticipato la verifica del Criterio D "Efficacia ed efficienza" prevedendo un periodo di sperimentazione finalizzato a verificare la tenuta degli standard. Inoltre, per la medesima ragione, la Campania ha sospeso anche la verifica del Criterio E "Relazioni con il territorio" e la Basilicata ha considerato opportuno sospendere l'indicatore "volume di affari derivante dalla formazione maggiore del 50%" relativo al Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria".

Dal 2010 l'Emilia Romagna ha deciso di sospendere l'indicatore relativo al tasso di efficacia occupazionale a seguito di richiesta da parte dei sindacati e a causa della crisi economica nazionale; tale dato, pur inviato alla Regione da parte degli enti, non è oggetto di valutazione per il rilascio né per il mantenimento dell'accreditamento. Per quanto riguarda il Criterio "Affidabilità economica e finanziaria", la Regione ha previsto l'introduzione graduale di quattro indicatori finanziari (durata media dei crediti, durata media dei debiti, incidenza degli oneri finanziari, indice di disponibilità corrente): in fase di prima attuazione, sono sufficienti 2 indicatori su 4; a regime, sono necessari 3 indicatori su 4. Infine, la Regione ha sospeso il Criterio "Capacità gestionali e logistiche" per le sedi interessate dal terremoto del 2012. Anche il Piemonte ha sospeso la verifica del Criterio D "Efficacia ed efficienza", relativamente al quale c'è solo un adempimento formale ai fini dell'accreditamento attraverso la comunicazione dei dati da parte delle strutture ma non c'è una valutazione del dato. Va sottolineato il caso della Regione Umbria, nella quale i Criteri "Efficacia ed efficienza" e "Relazioni con il territorio" non sono sospesi ma sono considerati facoltativi per il raggiungimento del livello obiettivo. Infine, è opportuno segnalare che anche la Regione Sardegna ha reputato necessario sospendere la verifica del Criterio D, così come emerso nel corso dell'intervista con il referente regionale.

Tabella 3.8 Sospensione temporanea della verifica di criteri e/o indicatori

Regione	Risorse infrastrutturali e logistiche	Affidabilità economica e finanziaria	Capacità gestionali e risorse professionali	Efficacia ed efficienza	Relazioni con il territorio
Basilicata		X		X	
Campania				X	X
Emilia Romagna	X	X		X	
Piemonte				X	
Sardegna				X	
Sicilia				X	
Toscana			X		

4. Le sollecitazioni dell'Intesa Stato-Regioni del 2008 e gli operatori del sistema di leFP

Il presente capitolo analizza uno dei principali elementi di innovazione che hanno caratterizzato la pubblicazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008: l'introduzione di un set di requisiti dedicati alle competenze professionali degli operatori della formazione. Il DM n. 166/2001 si caratterizzava per una forte attenzione agli elementi strutturali dei soggetti accreditandi; in merito alle risorse umane coinvolte si limitava alla definizione di una serie di processi di lavoro attraverso cui realizzare l'intervento formativo, ma non poneva l'attenzione sulle singole figure che presidiano tali funzioni, sulla loro formazione iniziale e sul loro aggiornamento. Il Criterio C dell'Intesa, invece, prevede l'introduzione di standard di qualità relativi alle competenze professionali degli operatori, promuovendo il principio secondo cui la qualità del servizio formativo è direttamente correlata alla qualità delle risorse umane che lo erogano. Si attua in questo modo un cambiamento di prospettiva: si passa da una verifica dei processi, specifica del DM n. 166/2001, ad un attento presidio delle funzioni.

A questo scopo, il nuovo modello ha individuato delle figure di presidio che siano in grado di garantire la qualità dei processi di lavoro necessari all'erogazione del servizio formativo. L'obiettivo è quello di garantire un'offerta formativa di alta qualità attraverso una preparazione elevata e certificata dei formatori ed un loro progressivo aggiornamento, definendo degli standard a livello nazionale che possano essere adottati dalle singole Regioni per assicurare delle performance omogenee in tutti i contesti territoriali.

4.1 L'implementazione del Criterio C "Capacità gestionali e risorse professionali" nei dispositivi regionali

I processi organizzativi delle strutture formative e gli operatori che li presidiano sono contemplati nel Criterio C del modello nazionale di accreditamento definito dall'intesa del 2008. La struttura del Criterio C si articola in due linee di indirizzo (a, b) e un insieme di requisiti (c):

- a) assetto organizzativo trasparente;
- b) presidio procedurale dei processi;
- c) presidio funzionale dei processi attraverso l'individuazione di responsabili in possesso delle credenziali così come definite nei requisiti.

Vista l'importanza delle risorse umane nel presidiare e quindi qualificare i servizi della struttura formativa, si rimanda ai successivi paragrafi per una analisi puntuale degli standard e della modalità di valutazione per gli operatori.

In questo paragrafo ci soffermiamo sul presidio procedurale dei processi (linee di indirizzo a, b), analizzando l'eventuale scostamento dei dispositivi regionali dalle indicazioni dell'Intesa nazionale.

Un primo elemento da evidenziare è che rispetto al DM n. 166/2001³² i processi individuati in sede nazionale sono 5, riferiti a:

- direzione;
- gestione economico-finanziaria;
- analisi dei fabbisogni;
- progettazione;
- erogazione dei servizi.

Le due linee di indirizzo (a, b) hanno l'obiettivo di monitorare i processi individuati e riguardano:

- 1) la verifica del modello organizzativo definito da un organigramma o mansionario che la struttura formativa deve dimostrare ai fini dell'accreditamento;
- 2) la presenza di un impianto procedurale relativo ad ogni processo/funzione dell'organismo formativo. Di solito lo standard minimo richiesto alla struttura formativa rispetto all'impianto procedurale è relativo alle finalità/obiettivi del processo; alle attività; alle funzioni e ruoli coinvolti e agli output documentali quali ad esempio un piano strategico, un report di gestione o verbali.

Rispetto al passato l'Intesa del 2008 ha voluto presidiare i processi ai fini di un continuo controllo della struttura formativa, esercitabile durante tutto il ciclo di vita del servizio e non solo in ingresso; il controllo procedurale è volto a garantire un'offerta formativa orientata al miglioramento continuo. Con ciò si evidenzia che un adeguato presidio di ciascun processo comporta la gestione sistematica della qualità ovvero il controllo costante della qualità di tutti i fattori che concorrono alla realizzazione dello stesso.

Le Regioni che aggiungono ulteriori procedure (vedi Tabella 4.1) a quelle in essere o superano lo standard minimo di cui sopra sono, in particolare, l'Abruzzo e il Lazio. Entrambi i dispositivi contemplano procedure di pubblicizzazione dei corsi attivati e l'invio delle informazioni relative alle attività formative/riconosciute richieste dalla Regione. La Regione Lazio ha, inoltre, aggiunto nel suo dispositivo procedure di

³² Nel DM n. 166/2001 i processi individuati per produrre servizi formativi efficaci erano riconducibili a: Diagnosi; Progettazione; Erogazione; Monitoraggio e Valutazione; Promozione; Qualità e Ricerca; Coordinamento e Direzione; Amministrazione.

qualità attestabili con la Carta di Qualità in cui sono descritti gli impegni che l'organismo di formazione assume nei confronti del sistema committenti/beneficiari a garanzia della qualità e della trasparenza dei servizi formativi. La Carta di Qualità comprende obiettivi strategici (politica della qualità), organizzativi (predisposizione ed erogazione dell'offerta), operativi (obiettivi e standard specifici) e preventivi (dispositivi di garanzia di committenti/beneficiari). Nella Tabella 4.1 sono dettagliati gli elementi che compongono la Carta di Qualità. Per le Utenze speciali la Carta della Qualità deve prevedere contatti periodici con i servizi sociali.

Altri casi interessanti risultano essere quelli dell'Emilia Romagna e del Piemonte. La Regione Emilia Romagna contribuisce allo sviluppo della qualità dell'offerta formativa accreditata attraverso la richiesta, all'organismo che intende accreditarsi, di ottemperare a due macro processi quali i "processi di governo" e i "processi di produzione del servizio". Questi processi non solo si discostano da quelli richiesti dall'Intesa del 2008 ma sono composti da altrettanti micro processi che concorrono all'efficacia degli stessi. Un'attenzione particolare merita il processo "valutazione e monitoraggio del servizio". Questo processo è realizzato attraverso puntuali requisiti quali: il monitoraggio e la valutazione degli apprendimenti; il monitoraggio del rispetto della programmazione esecutiva; il monitoraggio del clima di aula e delle risorse cognitive; la rilevazione del livello di soddisfazione del sistema cliente dei servizi erogati; la valutazione dei risultati e degli impatti dei servizi erogati, l'identificazione delle eventuali azioni correttive a livello di singolo servizio. A ben vedere questa attenzione sui processi di monitoraggio e valutazione del servizio formativo dà valore aggiunto al dispositivo emiliano a garanzia della qualità dei processi gestionali, andando anche in controtendenza rispetto agli altri modelli territoriali, meno attenti agli strumenti di indagini per la rilevazione e la valutazione della soddisfazione degli utenti e alle procedure sugli esiti in termini di successo formativo. Anche il dispositivo piemontese individua nella gestione corretta dei processi una chiave di valutazione della struttura formativa. L'organismo che vuole accreditarsi in Piemonte utilizza alcuni manuali procedurali ampiamente descritti e dettagliati. Per tale ragione il Criterio C, relativamente alle capacità gestionali, risulta molto sviluppato anche rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008. In Tabella 4.1 sono esposti in dettaglio alcuni aspetti significativi.

La Regione Marche, invece, individua tra i principi generali del dispositivo di accreditamento la focalizzazione sulla valutazione e la qualità del presidio (organizzativo, procedurale, di competenze) dei processi chiave. Il dispositivo marchigiano, a integrazione e complementarità con i Criteri del modello nazionale, ha introdotto la gestione del processo di garanzia della qualità: la qualità di un servizio dipende da tutti i processi messi in atto per concepirlo, progettarlo ed erogarlo. I requisiti minimi del modello marchigiano sono quindi: definizione della politica per la qualità, trasparenza del modello organizzativo, sistema informativo a base informatica, gestione dei fornitori e monitoraggio dei processi interni.

In ultimo analizziamo la Provincia autonoma di Trento, che definisce un gruppo di requisiti di carattere procedurale che rappresentano la parte dell'accreditamen-

to maggiormente orientata alla qualità organizzativa delle strutture formative. Tali requisiti hanno rappresentato un potente stimolo per le organizzazioni a riflettere sui nodi critici e per acquisire consapevolezza delle proprie specificità strutturali e processuali, in una logica di apprendimento organizzativo continuo. In tal senso il dispositivo trentino lascia ogni soggetto formativo libero di definire la propria organizzazione operativa all'interno di requisiti minimi (descritti in Tabella 4.1), limitandosi a richiederne l'esplicitazione attraverso la redazione di procedure scritte, conformi ad uno standard documentale minimo.

Tabella 4.1 Elementi aggiuntivi al Criterio C (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi Criterio C (linea di indirizzo a, b)
Abruzzo	Il dispositivo regionale prevede procedure di pubblicizzazione.
Emilia Romagna	Il dispositivo richiede capacità e competenze riferite ai seguenti processi: I processi di governo afferiscono a: analisi generale di contesto; pianificazione strategica, sviluppo organizzativo e politiche di qualità; gestione delle risorse materiali; gestione delle risorse economiche; gestione delle risorse informative; gestione delle risorse esterne; gestione delle risorse umane. I processi di produzione del servizio sono: analisi contestuale dei bisogni; progettazione del servizio; programmazione ed erogazione del servizio; valutazione e monitoraggio del servizio.
Lazio	Procedure di pubblicizzazione di corsi e servizi attivati. Il requisito "procedure di qualità" ha come tipologia di evidenza la carta di qualità. A livello strategico la politica della qualità descrive la mission, gli obiettivi e gli impegni che l'organismo assume formalmente rispetto alla qualità. Il livello organizzativo dà informazioni generali sui servizi formativi offerti di cui: aree di attività; dotazione di risorse professionali e di risorse logistico-strumentali; dichiarazione di impegno a consegnare, contestualmente alla Carta, la documentazione esplicitante le caratteristiche del servizio formativo offerto, le modalità di accesso e di valutazione finale, il valore assunto in esito alla valutazione positiva. I fattori di qualità che descrivono il livello operativo sono gli elementi da presidiare in relazione alla gestione della qualità, individuati in base ai bisogni di committenti e beneficiari. Infine a livello preventivo la carta della qualità prevede modalità e strumenti di rilevazione del feedback (es. sportello, numero verde), gestione dei reclami, realizzazione di azioni correttive, clausole di garanzia dell'utente.
Marche	Requisiti di processo: gestione dei processi di garanzia della qualità.
Piemonte	Attenzione alla qualità e all'accreditamento: nel processo di direzione si richiede di garantire una verifica costante sulla corretta produzione/emissione e diffusione delle procedure di controllo dell'accreditamento e di verificare e documentare costantemente la conformità ai requisiti di accreditamento; - procedure per l'efficace gestione delle emergenze e dei disservizi; - procedure di assistenza all'inserimento lavorativo; - procedure, per effettuare la verifica delle competenze acquisite dagli allievi, validare tali verifiche, ed immettere tali competenze nel sistema dei crediti formativi regionali (per l'attribuzione dei crediti formativi si fa riferimento alle direttive in uso presso l'ente finanziatore).

segue

segue - Tabella 4.1 Elementi aggiuntivi al Criterio C (+)

Regioni	Elementi aggiuntivi Criterio C (linea di indirizzo a, b)
PA Trento	<p>L'indicatore "Gestione organizzativa trasparente" prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definizione del modello organizzativo (come da Intesa nazionale). - Gestione trasparente delle informazioni relative ai processi ed alle risorse formative; - Gestione trasparente dei fornitori. <p>Questi ultimi due elementi sono in aggiunta e prevedono-per la gestione trasparente delle informazioni- un documento formalizzato (procedura) sull'architettura e le modalità di gestione del sistema informativo articolato per singola attività, al fine di consentire la completa tracciabilità di tutte le attività svolte nell'ambito di una singola azione formativa, in coerenza con le procedure gestionali ed amministrative e le attività di monitoraggio e verifica ispettiva proprie del finanziamento utilizzato. Per la gestione trasparente dei fornitori, invece, si ha un documento formalizzato (procedura) del processo di valutazione dei fornitori con l'indicazione dei requisiti minimi di ingresso per la fornitura del servizio ed i criteri di valutazione delle prestazioni dei fornitori.</p>

Dall'analisi dei dispositivi di accreditamento emerge che in alcune Regioni si è deciso di attivare una procedura per la certificazione delle competenze delle figure professionali che presidiano i cinque processi di cui sopra (per un'analisi più attenta si rimanda ai paragrafi successivi).

Qui riportiamo alcuni esempi di certificazione che si hanno nei dispositivi delle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Marche. Nella Regione Piemonte si prevede un processo di definizione delle competenze delle figure professionali che assicurano il presidio delle funzioni e di certificazione delle medesime; nel caso della Valle d'Aosta, nel requisito del dispositivo regionale "R.12 - possesso delle competenze organizzative minime", è attiva una procedura ad hoc per le competenze certificate proprie di ogni risorsa professionale. Anche nel dispositivo di accreditamento della Regione Marche è istituito un requisito aggiuntivo denominato "R.16b - Presenza degli standard minimi di competenze certificate" nell'ambito dell'Area A.4 Gestione dei processi di garanzia della qualità. Il requisito in oggetto richiede alla struttura formativa che ciascun processo sia presidiato da almeno un operatore certificato. Si propone che l'assolvimento del requisito avvenga in sede di richiesta di accreditamento. A tal fine, sono definiti standard minimi di competenza certificata. L'obiettivo è dare maggiore qualità alla formazione erogata attraverso la preparazione e le competenze delle figure professionali presenti nelle strutture. Nel corso degli anni le Regioni/PA hanno progressivamente dedicato attenzione alla riqualificazione/certificazione del proprio personale a garanzia della qualità della formazione resa alle persone.

Per quanto riguarda gli elementi mancanti al Criterio C (linee di indirizzo a, b) si sottolinea un caso particolare relativo ad alcune Regioni quali la Lombardia e la Toscana che sostituiscono i requisiti del Criterio C con la certificazione di qualità. Come si evince dalla Tabella 4.2 tutti i territori hanno assolto al Criterio C rispetto alle due linee di indirizzo, dando valore e importanza ai processi organizzativi come garanzia della qualità dell'offerta formativa in tutti i suoi aspetti.

Tabella 4.2 Elementi non presenti nel Criterio C (-)

Regioni	Requisiti del Criterio C non presenti nei dispositivi regionali
Lombardia	La linea di indirizzo Presidio procedurale dei processi è assolta nell'ambito della certificazione di qualità. Per certificazione di qualità si intende l'attestazione rilasciata per tutte le unità organizzative da un organismo di certificazione dei sistemi di Qualità accreditati da Accredia o da altri organismi equivalenti firmatari del MLA (Multilateral Agreement) in ambito EA (European Accreditation). L'operatore deve farsi carico del permanere della certificazione con gli eventuali rinnovi.
Toscana	Assetto organizzativo trasparente e Presidio procedurale dei processi la Regione li considera assolti dall'obbligo del possesso di certificazione di qualità. La certificazione, nel caso della Regione Toscana, deve essere rilasciata da Enti o Gruppi di Valutatori accreditati SINCERT o riconosciuti dagli accordi stabiliti nel documento europeo di mutuo riconoscimento o similari, secondo uno dei seguenti modelli: ISO UNI 9001:2000 o 9000:2000, EFQM e CAF per le Pubbliche Amministrazioni (DGR n. 910/2009).

4.2 Le figure di presidio previste dal Criterio C dell'Intesa e le realtà regionali

In particolare in questo paragrafo si analizza se e come i singoli sistemi di accreditamento regionali hanno aderito al dispositivo nazionale, disciplinando le cinque figure di presidio (Direzione, Gestione economico-amministrativa, Analisi e definizione dei fabbisogni, Progettazione, Erogazione).

La Tabella 4.3 offre una panoramica delle Regioni che aderiscono all'Intesa prevedendo nei loro dispositivi le cinque figure suddette.

Tabella 4.3 Presenza nei modelli regionali delle figure di presidio previste dall'Intesa

Regioni che aderiscono all'Intesa	Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria Molise, Piemonte Puglia, Sicilia, Sardegna, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
Regioni che si discostano dall'Intesa	Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Toscana

La Tabella 4.3 mostra che la maggior parte delle amministrazioni ha recepito le figure di presidio previste dal modello nazionale, mettendo in luce un significativo impatto dell'Intesa del 2008 sui dispositivi regionali. L'aspetto relativo alle risorse umane rappresenta un ambito in cui l'Intesa ravvisava maggiormente l'esigenza di investire rispetto ai dispositivi di accreditamento di prima generazione; l'analisi condotta evidenzia che le singole amministrazioni hanno risposto positivamente alla sollecitazione dell'Intesa.

Le Regioni che non hanno recepito le indicazioni dell'Intesa relativamente alla presenza delle funzioni di presidio sono per lo più quelle che hanno una forte tradizione relativa alla formazione professionale e quindi hanno sistemi di leFP molto strutturati.

È interessante descrivere nel dettaglio le particolarità delle Regioni difformi rispetto all'Intesa. La Regione Emilia Romagna ha stabilito che le figure professionali chiave previste per presidiare i processi di governo, produzione ed erogazione della formazione professionale sono quelle definite dal CCNL della formazione professionale per gli enti che applicano tale contratto e quelle descritte nell'Allegato A della delibera 266/2005 per gli enti che applicano altri tipi di Contratti Collettivi di Lavoro³³. Le figure descritte dall'Allegato A sono le seguenti: tutor, coordinatore, orientatore, formatore/esperto, progettista, responsabile d'area.

La Lombardia richiede, al momento dell'accREDITAMENTO, la presenza di direttore, responsabile dell'amministrazione, segretario e tre dipendenti che ricoprono la funzione del formatore. Inoltre il soggetto accREDITATO deve assicurare la disponibilità delle seguenti funzioni:

- coordinamento (supporto alla progettazione formativa, coordinamento organizzativo dei percorsi, coordinamento didattico formativo del team dei formatori);
- tutoraggio formativo;
- responsabile riconoscimento dei crediti;
- responsabile certificazione delle competenze,
- addetto all'orientamento formativo e professionale;
- addetto al supporto handicap.

Anche la Regione Marche prevede funzioni di presidio differenti rispetto a quelle indicate dall'Intesa, obbligatorie per ottenere l'accREDITAMENTO. In particolare, ai fini della garanzia del presidio dei processi chiave da parte della struttura formativa, il dispositivo regionale definisce le seguenti funzioni³⁴: individuazione dei fabbisogni; progettazione formativa; gestione del processo didattico; sviluppo e pianificazione; gestione organizzativa; gestione risorse informative; gestione risorse economiche; gestione accREDITAMENTO e sistema qualità.

Infine, in Toscana le funzioni il cui presidio è condizione necessaria per ottenere l'accREDITAMENTO non sono del tutto sovrapponibili a quelle individuate dall'Intesa del 2008, in quanto la Regione richiede, oltre alla direzione e alla gestione economico-amministrativa, le seguenti funzioni: amministrazione, coordinamento, valutazione degli apprendimenti.

³³ La Delibera approva l'Allegato A "Descrizione figure professionali chiave del sistema della formazione professionale - Profili per enti che non applicano il CCNL della FP" e l'Allegato B "Soglie minime di riferimento economico per le figure chiave del sistema della formazione professionale".

³⁴ Per tali funzioni gli operatori devono dimostrare competenze certificate secondo standard minimi di competenza definiti dalla Regione stessa.

4.3 I requisiti relativi alle risorse umane previsti nell'Intesa e le realtà regionali

Per garantire le credenziali professionali degli operatori del sistema formativo, l'Intesa ha definito tre tipologie di requisiti:

- titolo di studio ed esperienza lavorativa: è prevista una soglia minima sia per il livello di istruzione sia per l'esperienza lavorativa relativamente ad ogni figura di presidio;
- aggiornamento delle competenze professionali: si richiede la partecipazione ad attività formative (interne o esterne all'organizzazione) attinenti alla funzione ricoperta;
- impegno lavorativo: la funzione deve essere svolta in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, per almeno 80 giornate lavorative l'anno.

Per quanto riguarda il requisito relativo al titolo di studio ed esperienza lavorativa, l'Intesa stabilisce che il numero degli anni di esperienza richiesti per ogni funzione di presidio³⁵ è minore se l'operatore è in possesso di un diploma di laurea o se ha svolto attività nella specifica funzione per la quale presenta le proprie credenziali. La Tabella 4.4 mostra il diverso comportamento delle Regioni rispetto all'Intesa.

Tabella 4.4 **Requisiti relativi a titolo di studio ed esperienza lavorativa dei formatori**

Regioni che hanno recepito l'Intesa	Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, PA Trento, Veneto
Regioni che si discostano dall'Intesa	Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Umbria, Valle d'Aosta

La Tabella 4.4 mostra che la maggior parte delle Regioni ha recepito le indicazioni del dispositivo nazionale richiedendo standard elevati di istruzione ed esperienza per gli operatori dei sistemi formativi. Alcune Regioni (Campania, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Sardegna, Umbria) si discostano dagli standard stabiliti dall'Intesa in quanto non prevedono un livello di istruzione minimo per le figure di presidio, ma considerano valida, per l'esercizio della funzione, la dimostrazione dell'esperienza lavorativa acquisita nel ruolo svolto.

La Lombardia e la Toscana, anche se è stato evidenziato che non riportano nei loro dispositivi regionali tutte le figure di presidio dell'Intesa (prevedendone però delle altre), relativamente al titolo di studio aderiscono agli standard di istruzione stabiliti dall'Intesa per quelle figure di processo che condividono.

Emilia Romagna e Marche risultano distaccarsi dagli standard nazionali perché nei loro dispositivi regionali non riportano le figure professionali stabilite dall'Accordo

³⁵ Per la specifica dei requisiti per ogni funzione cfr. Linee di Indirizzo e Requisiti del Criterio C dell'Intesa Stato-Regioni del 20 marzo 2008.

nazionale, ma ne prevedono altre, così come già riportato in precedenza. Tuttavia mentre le Marche richiedono una certificazione delle competenze a livello regionale per le risorse umane, l'Emilia Romagna descrive le figure chiave del sistema (tutor, coordinatore, orientatore, formatore/esperto, progettista, responsabile d'area) anche in termini di titolo di studio ed esperienze lavorative precedenti richieste:

- tutor: laurea o diploma di scuola media superiore; nessuna esperienza lavorativa richiesta;
- coordinatore: laurea o diploma di scuola media superiore; preferibilmente aver già lavorato nell'ambito della formazione, tutor;
- orientatore: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione;
- formatore/esperto: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione;
- progettista: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione;
- responsabile d'area: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione.

Valle d'Aosta e Piemonte assolvono questo requisito attraverso l'attestazione di competenze certificate poiché hanno attivato un sistema di certificazione regionale delle stesse.

L'Intesa del 2008 prevede l'obbligo di aggiornamento delle cinque figure di presidio attraverso la partecipazione ad attività formative interne o esterne all'organizzazione attinenti alla funzione ricoperta, lasciando alle singole Regioni/PA la facoltà di stabilire lo standard orario minimo di durata.

Di seguito viene riportata la Tabella relativa alla regolamentazione delle Regioni rispetto a questo requisito.

Tabella 4.5 Partecipazione ad attività di aggiornamento professionale per i formatori

Regioni che hanno recepito l'Intesa	Abruzzo, PA Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, PA Trento, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto
Regioni che si discostano dall'Intesa	Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sardegna

La maggior parte delle Regioni acquisisce il requisito suggerito dall'Intesa all'interno dei propri dispositivi. Di queste, molte stabiliscono anche gli standard orari minimi di aggiornamento del personale. In particolare la Regione Umbria prevede 8 ore di formazione negli ultimi 12 mesi; le Regioni Valle d'Aosta, Liguria, Lazio, Abruzzo prevedono come standard minimo 24 ore di formazione nell'ultimo biennio; i dispositivi di accreditamento delle Regioni Calabria e Toscana richiedono 30 ore di formazione negli ultimi 24 mesi; Bolzano, Trento e Molise stabiliscono lo standard minimo di 24 ore di formazione nell'ultimo anno; la Campania prevede la partecipazione ad almeno un'attività di aggiornamento negli ultimi 12 mesi.

Oltre all'obbligo di aggiornamento, il dispositivo della Regione Abruzzo prevede che la struttura accreditata rediga anche un piano annuale di sviluppo delle risorse umane, specificandone il responsabile, gli obiettivi, la durata e le figure dell'organigramma coinvolte.

Altre Regioni, invece, non stabiliscono dei vincoli orari ma prevedono comunque dei piani di aggiornamento. Il Veneto, ad esempio, non prevede questo requisito come obbligatorio, ma assegna un punteggio per l'adozione di un piano di aggiornamento e riqualificazione del personale. Anche l'Emilia Romagna non vincola l'ottenimento dell'accreditamento al rispetto di standard orari, tuttavia richiede un piano di sviluppo delle risorse professionali aggiornato annualmente per tutto il personale. Situazione simile presentano Marche e Sicilia, che non stabiliscono standard orari minimi, ma includono nel proprio dispositivo regionale un piano biennale per l'aggiornamento delle competenze professionali delle risorse umane. Anche il Piemonte prevede solo una procedura di aggiornamento del personale interno.

Infine alcune Regioni (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Puglia, Sardegna) non hanno ancora disciplinato l'aggiornamento delle risorse umane in linea con quanto previsto dall'Intesa 2008.

A livello nazionale, complessivamente, emerge una diffusa consapevolezza dell'importanza della professionalizzazione delle risorse umane che operano nel sistema di formazione, quale leva strategica per l'innalzamento della qualità del sistema stesso. Il terzo requisito del Criterio C dell'Intesa prevede che ogni figura di presidio svolga la sua funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno. Per garantire questo tipo di impegno viene specificato che ogni operatore può svolgere solo 3 funzioni di responsabile (limitate a 2 per chi svolge la funzione di presidio di direzione) all'interno di un unico soggetto attuatore o in più soggetti attuatori diversi.

Tabella 4.6 Requisiti relativi all'impegno lavorativo dei formatori

Regioni che hanno recepito l'Intesa	Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, PA Trento, Toscana, Valle d'Aosta, Veneto
Regioni che si discostano dall'Intesa	Campania, Emilia Romagna, Marche, Puglia, Umbria

Nella distribuzione delle Regioni in Tabella 4.6 si è tenuto conto della presenza nei dispositivi regionali di accreditamento del requisito relativo all'impegno lavorativo. Sono state considerate coerenti con l'Intesa quelle Regioni che prevedono un rapporto di lavoro continuativo per le figure di presidio previste, mentre non è stato considerato discriminante il rispetto dello standard delle 80 giornate lavorative stabilito dall'Intesa. Nello specifico vanno evidenziate sia la Lombardia che il Piemonte che, per le figure di presidio, prevedono un rapporto di lavoro continuativo (esclusivo o parziale) senza però evidenziare uno standard orario minimo. Il dispositivo veneto,

invece, prevede una soglia minima (300 ore) di prestazione l'anno per l'organismo, ma non specifica la quota per singola funzione. Ci sono poi alcune Regioni (Umbria, Campania, Puglia) che pur prevedendo le figure di presidio dell'Intesa non hanno stabilito, all'interno dei loro dispositivi, degli standard minimi di impegno lavorativo. Situazione a parte è quella dell'Emilia Romagna che non stabilisce dei vincoli orari di impegno lavorativo perché non riprende le figure di presidio dell'Intesa nel suo dispositivo regionale, ma stabilisce che le figure professionali chiave per presidiare i diversi processi siano quelle stabilite dal CCNL della Formazione professionale. Anche la Regione Marche si discosta dall'Intesa poiché nel suo dispositivo non prevede gli standard minimi relativi al Criterio C del modello nazionale.

In generale dalla Tabella si evince che la maggior parte delle Regioni acquisisce il requisito stabilito dall'Intesa dimostrando di considerare l'impegno lavorativo costante come ulteriore garanzia per la qualificazione del personale e del servizio offerto.

4.4 La verifica delle credenziali professionali

Oltre ad introdurre standard minimi di qualità per il personale che eroga il servizio formativo, l'Intesa prevede che vengano verificate le credenziali professionali del personale per rispondere all'esigenza di mettere in trasparenza le esperienze formative e professionali degli operatori.

Attraverso la proposta alle Regioni/PA di uno specifico strumento di rilevazione, definito dossier delle credenziali, in cui registrare le competenze professionali degli operatori. Il dossier non è vincolante e può essere modificato o sostituito dalle Regioni con altri strumenti di rilevazione.

Di seguito (Tabella 4.7) vengono riportati gli strumenti attraverso i quali le Regioni attestano le credenziali degli operatori posti a presidio delle funzioni.

Tabella 4.7 Strumenti utilizzati dalle Regioni per l'attestazione delle credenziali dei formatori

Dossier delle credenziali	Abruzzo, PA Bolzano, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, PA Trento, Umbria, Sicilia
Curriculum vitae	Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Veneto
Certificazione delle competenze	Marche, Piemonte, Valle d'Aosta

La Tabella mostra che la maggior parte delle Regioni aderisce all'Intesa utilizzando il dossier delle credenziali, che rappresenta lo standard documentale minimo di cui si devono dotare gli enti accreditati per referenziare le attività/esperienze del personale che in essi opera. Inoltre, poiché questo strumento ha lo scopo di mettere in trasparenza i titoli di studio e l'esperienza delle risorse umane che svolgono l'attività formativa, si rivela particolarmente utile nelle attività di controllo e verifica da parte delle amministrazioni locali. Nei dispositivi di prima generazione, invece, la verifica

delle credenziali si basava sulla richiesta di auto-dichiarazioni e del curriculum vitae; inoltre le credenziali venivano richieste solo per le funzioni legate alla gestione (direzione e amministrazione) più che all'erogazione del processo formativo/orientativo. Un altro gruppo di Regioni verifica le credenziali delle risorse umane delle strutture accreditate attraverso i curriculum vitae, mentre tre Regioni richiedono competenze certificate. In ambito nazionale l'Italia ha avviato una riflessione complessiva sul tema della certificazione delle competenze attraverso la pubblicazione del Decreto 13/13. Questa però rimane una questione aperta che vedrà coinvolti tutti gli attori istituzionali del sistema della formazione. È comunque opinione condivisa che l'integrazione tra accreditamento e certificazione costituisca l'elemento chiave per il reale innalzamento della qualità del sistema formativo italiano.

In conclusione, dall'analisi sull'evoluzione dell'accREDITamento si evidenzia come, dal 2001 ad oggi, i dispositivi di accREDITamento si siano orientati su una sempre maggiore attenzione alle risorse umane che operano nel sistema dell'offerta formativa finanziata, sulla loro preparazione e sulla verifica delle loro credenziali professionali. Questo perché è fortemente condiviso il presupposto per cui una formazione di qualità passa essenzialmente attraverso la preparazione e la competenza degli operatori deputati ad erogarla. Complessivamente si è rilevato che la maggior parte delle Regioni si è allineata con questa particolare attenzione, inserendo nei propri dispositivi di accREDITamento dei requisiti specifici per la valutazione del personale. Solo qualche Regione si discosta ancora da questo orientamento. L'obiettivo che ci si è posti con il modello di accREDITamento scaturito dall'Intesa Stato-Regioni del 2008, è quello di rendere l'accREDITamento uno strumento in grado di assicurare la qualità dei servizi formativi su tutto il territorio nazionale, garantendo una maggiore armonizzazione nell'attuazione degli standard qualitativi previsti dai dispositivi regionali. È quindi auspicabile che, nel prossimo futuro, anche le Regioni attualmente non ancora allineate inseriscano, nei loro dispositivi di accREDITamento, i requisiti necessari a garantire la competenza professionale degli operatori del sistema della formazione, contribuendo così a realizzare servizi formativi di qualità su tutto il territorio nazionale.

5. Accreditamento delle strutture formative nel nuovo sistema di leFP

5.1 Scenario normativo

In Italia i sistemi d'istruzione e formazione sono stati interessati, nel corso di questi ultimi anni, da un intenso processo di rinnovamento. Nell'ambito di tale processo l'approvazione della Legge 28 marzo 2003 n.53 *Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*, con le sue successive modifiche ed integrazioni³⁶, ha sancito l'equiparazione tra il sistema dell'Istruzione Secondaria Superiore con la Formazione Professionale Iniziale, riconoscendo pari dignità ai due sistemi, e ha promosso il sistema della formazione professionale a percorso autonomo e specifico, in grado di garantire l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione.

La definizione quindi di un sistema educativo comprensivo di due sotto-sistemi di pari dignità - di cui uno, il sistema di Istruzione Secondaria Superiore di competenza statale, l'altro, il sistema della leFP, di competenza regionale - ha innescato, a livello istituzionale, un intenso lavoro tecnico avente alcuni obiettivi strategici, tra cui:

- l'armonizzazione dei due sistemi, intesa come comunicabilità e reciproco riconoscimento tra i due canali;
- riconoscimento a livello nazionale delle qualifiche professionali rilasciate dalle Regioni;
- garanzia dell'innalzamento della qualità del sistema educativo, in un'ottica di life long learning;
- maggiore rispondenza e vicinanza tra il sistema dell'education, nel suo complesso, e i fabbisogni del mercato del lavoro.

Il ridisegno del sistema educativo italiano sembra dunque svincolare la formazione professionale dal ruolo di sistema esclusivamente propedeutico all'avviamento al lavoro, spesso destinato ad una platea di utenza socialmente più debole, in favore di

³⁶ Decreto legislativo n. 226/2005; Legge n. 40/2007; Legge n. 133/2008.

una concezione che fa della formazione professionale una filiera specifica per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione/diritto dovere formativo, aperta al proseguimento dei percorsi verso l'istruzione terziaria e in una prospettiva di lifelong learning. In questo nuovo quadro normativo e ordinamentale, il sistema della leFP assume una valenza strategica in quanto si pone in una posizione di collegamento tra i tradizionali sistemi di istruzione e di formazione professionale, permettendo ai giovani di assolvere l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere ed erogando, al tempo stesso, competenze spendibili nel mercato del lavoro.

5.2 Decreto Ministeriale n. 139/2007 e sistemi di accreditamento regionali

All'interno di un generale ripensamento del sistema dell'*education* e del diritto-dovere, si colloca il nuovo modello di accreditamento delle strutture formative (Intesa Stato-Regioni del 2008).

Il nuovo modello di accreditamento non si limita a ripensare i Criteri e gli indicatori per l'accesso alla formazione finanziata, ma recepisce, nell'Allegato 5, il Decreto Ministeriale n. 139/2007, recante i Criteri di accreditamento delle strutture formative per l'attuazione dell'obbligo di istruzione. Il DM n. 139/2007 si incardina dunque nella struttura ordinamentale del nuovo modello nazionale di accreditamento e costituisce un primo tentativo, da parte dello Stato, di garantire ai giovani potenzialmente interessati che l'offerta regionale di percorsi di leFP sia qualitativamente elevata in termini di livelli di servizio e apprendimento.

Trattandosi di percorsi formativi gestiti ed erogati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni, il DM n. 139/2007 definisce un set di sette Criteri così da garantire da un lato la qualità dei soggetti erogatori, dall'altro l'armonizzazione di tale offerta formativa che, seppur di carattere regionale, rientra nella nuova regolamentazione dell'obbligo di istruzione ed è quindi riconosciuta a livello nazionale.

I sette Criteri, elaborati in funzione della loro capacità di selezione delle strutture accreditande nonché della garanzia di qualità del servizio formativo offerto, in funzione dello specifico target di utenza, ovvero i giovani minorenni, sono di seguito elencati:

- A. Appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.
- B. Avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani i saperi e le competenze previsti dal Regolamento di cui all'art. 1 comma 622 della L. n. 296/2006 adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 2 agosto 2007, n.139.
- C. Applicare il CCNL per la formazione professionale nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di obbligo di istruzione.
- D. Prevedere in relazione ai saperi e alle competenze (cfr. Criterio B) l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento per la scuola se-

condaria superiore o, in via transitoria di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella FP di base.

E. Prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo.

F. Garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.

G. Essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi per l'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

I Criteri proposti vanno dalla valutazione degli aspetti educativi (B, E, F), alla natura giuridica del soggetto erogatore (A) e alle caratteristiche strutturali (Criterio G), per poi orientarsi sulle risorse umane operanti (C, D) da un punto di vista sia della situazione contrattuale sia delle competenze possedute.

Come detto in precedenza, il DM n. 139/2007 è stato recepito dal nuovo modello di accreditamento e, conseguentemente, nella fase di rinnovamento dei dispositivi a seguito dell'Intesa del 2008, le Regioni hanno dovuto confrontarsi anche con questo specifico allegato tecnico.

Possiamo classificare sinteticamente il comportamento delle Regioni e PA suddividendole in tre gruppi³⁷.

A fronte di un primo gruppo che ha definito una normativa ad hoc per disciplinare l'accredimento delle strutture formative che erogano percorsi di leFP (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia), un secondo gruppo ha invece preferito integrare alcuni o tutti i Criteri del DM n. 139/2007 all'interno del proprio sistema generale di accreditamento (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Umbria, Veneto)³⁸. C'è infine un terzo gruppo formato da quelle Regioni che non hanno dedicato un'attenzione specifica all'accredimento per l'obbligo di istruzione, vuoi perché affidano tale offerta formativa alle scuole, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida presenti nel Decreto Ministeriale n. 4/2011³⁹ (Basilicata, Molise, Sardegna, Toscana, PA Trento, Valle d'Aosta), vuoi perché si affidano ad un sistema duale di formazione (PA Bolzano); a queste Regioni si aggiunge il

³⁷ Occorre sottolineare che la presente analisi è stata condotta su normativa di primo e secondo livello, nazionale e regionale, non esaminando quanto eventualmente regolamentato da Regioni e Province autonome per la gestione di questo specifico canale del sistema dell'*education* (linee guida, specifici accordi territoriali, bandi pubblici).

³⁸ Tra queste va segnalata la specificità dell'Umbria, la quale pur non avendo rivisto il proprio dispositivo generale di accreditamento, ha pubblicato nel 2013 una Legge (L. n. 30/2013) che ridisegna il sistema leFP e stabilisce che i soggetti che vogliono erogare percorsi di leFP devono possedere i requisiti stabiliti dal DM n. 139/2007.

³⁹ Cfr. Giuliani L., 2012.

Piemonte che con la DGR 19-1085/2015 affida agli Istituti professionali la realizzazione dei percorsi di leFP, riservandosi di definire con atto successivo un sistema di accreditamento specificatamente dedicato.

Del resto anche nelle Regioni laddove è stato definito un sistema di accreditamento dedicato all'offerta di leFP, la partecipazione degli istituti professionali in questo specifico canale dell'*education*, è sostanziale, così come previsto dal D.P.R. n. 87/2010, che all'articolo 2 specifica la possibilità assegnata agli istituti professionali "di svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale".

Una lettura complessiva delle modalità attraverso cui le Regioni hanno implementato la nuova disciplina sull'obbligo di istruzione restituisce un quadro complessivamente caratterizzato da una compartecipazione di istituti scolastici e strutture formative accreditate in qualità di soggetti erogatori di percorsi di leFP.

La presenza degli istituti professionali nell'offerta di leFP, in regime di sussidiarietà, integrativa o complementare⁴⁰, si è quindi ampiamente affermata e consolidata a livello regionale, proprio in virtù del già richiamato D.P.R. n. 87/2010, laddove gli istituti professionali non solo si individuano come soggetti attuatori di tale offerta formativa ma, contrariamente alle strutture formative, vengono esonerati dal vincolo dell'accreditamento.

5.3 Implementazione dei Criteri del DM n. 139/2007 da parte delle Regioni

Di seguito viene analizzato ogni singolo Criterio del DM n. 139/2007 e da conto dell'implementazione dei Criteri da parte delle Regioni e PA; tali Criteri, come precedentemente descritto, sono stati declinati dalle amministrazioni nell'ambito di una normativa specifica che regola l'accesso al finanziamento per i soggetti che erogano percorsi di leFP, o nel modello generale di accreditamento che riguarda i potenziali erogatori di tutte le tipologie di servizi formativi. Nell'analisi seguente non sono riportate le Regioni e PA che hanno affidato i percorsi di leFP non a strutture formative destinatarie di accreditamento, ma a istituti professionali di Stato.

CRITERIO A. Appartenere ad un organismo che non abbia fini di lucro in base alle norme vigenti e offra servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni. Tali requisiti devono risultare dallo statuto dell'organismo.

⁴⁰ Il principio di sussidiarietà integrativa si sostanzia nell'erogazione di percorsi scolastici integrati con moduli di formazione professionale e si traduce nella possibilità degli allievi di conseguire una qualifica professionale alla fine del terzo anno; la sussidiarietà complementare equipara, nell'erogazione di percorsi di leFP, istituti scolastici e strutture accreditate; tale approccio vincola la possibilità di accedere ad una qualifica professionale solo a percorsi formativi specificatamente definiti.

Il Criterio in oggetto ha un alto livello di selettività in quanto seleziona i soggetti in base alla propria natura giuridica. Trattandosi di strutture che si candidano ad erogare percorsi formativi utili all'assolvimento dell'obbligo d'istruzione/diritto dovere e che hanno quindi una platea di utenti composta da minori, il Criterio A deve garantire la valenza educativa e sociale di quanti intendano promuovere tale offerta formativa.

Tuttavia, la riserva operata sui soggetti senza scopo di lucro e con una *mission* dedicata è stata oggetto di un acceso confronto nel quadro del dibattito sul ruolo delle strutture formative in una prospettiva agenziale e di *lifelong learning*. Da qui il diverso orientamento che si registra in quelle Regioni in cui il Criterio A non ha trovato implementazione.

Tabella 5.1 Attuazione regionale del Criterio A del DM n. 139/2007

Regioni che hanno definito il Criterio in una normativa specifica per la leFP	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Regioni che hanno definito il Criterio nell'ambito del proprio sistema di accreditamento	Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia
Regioni che non prevedono il Criterio	Lazio, Veneto

CRITERIO B. Avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani i saperi e le competenze previsti dal Regolamento di cui all'art. 1 comma 622 della L 296/06 adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 2 agosto 2007 n.139.

Alla stregua del precedente, il Criterio B seleziona le strutture in funzione della loro specifica attitudine a costituirsi come soggetti educativi, strumenti quindi di crescita umana e culturale di giovani ancora in età dell'obbligo d'istruzione. La finalità del Criterio è di natura didattica ed educativa e ha come output complessivo quello di garantire la capacità delle strutture accreditate di trasferire agli utenti conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro.

Quattro Regioni non hanno esplicitato il rispetto del Criterio B per l'accreditamento; tuttavia la sua coerenza è collegata alla necessità di assicurare il conseguimento di qualificazioni che rispondono a standard definiti a livello nazionale, come previsto ai sensi della L. n. 53/2003.

Tabella 5.2 Attuazione regionale del Criterio B del DM n. 139/2007

Regioni che hanno definito il Criterio in una normativa specifica per la leFP	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Regioni che hanno definito il Criterio nell'ambito del proprio sistema di accreditamento	Abruzzo, Lombardia
Regioni che non prevedono il Criterio	Calabria, Campania, Lazio, Veneto

Criterio C. Applicare il CCNL per la FP nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di obbligo di istruzione.

Al pari del Criterio A, quello in oggetto costituisce un elemento altamente selettivo in quanto entra nello specifico della gestione contrattuale degli operatori che lavorano presso le strutture accreditate.

Anche in questo caso, la specifica tipologia di utenza ha indotto il legislatore a prevedere particolare attenzione alla stabilità degli operatori e di conseguenza alla continuità didattica, nonché alla loro formazione continua, attraverso l'obbligo di applicazione del contratto collettivo per la formazione.

È di tutta evidenza che un requisito così definito costituisca un onere per i soggetti attuatori, che per le altre tipologie formative si avvalgono di personale reclutato su base occasionale e di prestazioni consulenziali. Del resto il segnale che il legislatore ha voluto ribadire, da un lato, è la centralità dell'aspetto didattico ed educativo rispetto al target di riferimento, dall'altro la necessità di vincolare la platea dei soggetti attuatori esclusivamente a coloro che effettivamente hanno investito sul proprio know how e sulle proprie risorse umane.

Tabella 5.3 Attuazione regionale del Criterio C del DM n. 139/2007

Regioni che hanno definito il Criterio in una normativa specifica per la leFP	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Regioni che hanno definito il Criterio nell'ambito del proprio sistema di accreditamento	Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia, Veneto
Regioni che non prevedono il Criterio	Campania

Criterio D. Prevedere in relazione ai saperi e alle competenze l'utilizzo di docenti che siano in possesso dell'abilitazione per l'insegnamento per la scuola secondaria superiore; o, in via transitoria di personale in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di competenza e di una sufficiente esperienza o almeno di un diploma di scuola secondaria superiore e di un'esperienza quinquennale. Tale personale deve documentare le esperienze acquisite nell'insegnamento delle competenze di base nella formazione professionale di base.

Il Criterio D si pone in continuità con il precedente, laddove impone alle strutture accreditate un attento presidio della professionalità e della qualità degli docenti.

Dal canto loro, i sistemi regionali di accreditamento si limitano a porre dei requisiti orientati al presidio dei processi; quindi l'implementazione del Criterio D, superata la fase transitoria, rappresenta un fattore di criticità e di forte demarcazione nel panorama dei sistemi regionali.

Tabella 5.4 Attuazione regionale del Criterio D del DM n. 139/2007

Regioni che hanno definito il Criterio in una normativa specifica per la leFP	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Regioni che hanno definito il Criterio nell'ambito del proprio sistema di accreditamento	Calabria, Campania, Lazio, Lombardia
Regioni che non prevedono il Criterio	Abruzzo, Veneto

Criterio E. prevedere stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire il successo formativo.

L'obiettivo del Criterio in oggetto è evidente: garantire che le strutture accreditate promuovano ampi livelli di collaborazione e compartecipazione con gli attori, istituzionali e non, presenti sul territorio di riferimento e, trattandosi di minori, con le famiglie dei ragazzi. L'intento è duplice quindi: da un lato coinvolgere le famiglie nel percorso formativo e didattico dei discenti, stabilendo un'alleanza volta a sostenere il successo formativo dei giovani, dall'altro promuovere reti che garantiscano ai ragazzi opportunità di stage o di lavoro a conclusione del percorso formativo.

In particolare le reti con i soggetti economici e sociali del territorio sono richiamate anche dal Criterio E del modello generale di accreditamento.

Tabella 5.5 Attuazione regionale del Criterio E del DM n. 139/2007

Regioni che hanno definito il Criterio in una normativa specifica per la leFP	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Regioni che hanno definito il Criterio nell'ambito del proprio sistema di accreditamento	Calabria, Campania, Lazio, Lombardia, Veneto
Regioni che non prevedono il Criterio	Abruzzo

Criterio F. Garantire la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei risultati di apprendimento.

Il Criterio in oggetto è di natura espressamente educativa: nello specifico intende selezionare le strutture formative in funzione della loro capacità di applicare nel loro operato principi di collegialità nell'offerta didattica. In particolare le strutture formative che intendono erogare percorsi di leFP devono dimostrare di saper agire in termini di collegialità anche in merito ai processi di certificazione dei risultati di apprendimento degli utenti. I sistemi di accreditamento di più recente pubblicazione prestano maggiore attenzione a questi aspetti, attraverso l'introduzione di indicatori sugli esiti formativi e occupazionale degli allievi.

Il Criterio F rimanda a pratiche didattiche che sono specifiche della leFP ed espressamente richiamate in norme generali a livello nazionale.

Tabella 5.6 Attuazione regionale del Criterio F del DM n. 139/2007

Regioni che hanno definito il Criterio in una normativa specifica per la leFP	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Regioni che hanno definito il Criterio nell'ambito del proprio sistema di accreditamento	Calabria, Lazio, Lombardia
Regioni che non prevedono il Criterio	Abruzzo, Campania, Veneto

Criterio G. Essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni.

In coerenza con il Criterio A "Risorse infrastrutturali e logistiche" dell'Intesa Stato-Regioni del 2008, il DM n. 139/2007 ribadisce, attraverso il Criterio G, l'importanza dell'adeguatezza strutturale e logistica delle strutture, anche in considerazione del target di utenza.

Tabella 5.7 Attuazione regionale del Criterio G del DM n. 139/2007

Regioni che hanno definito il Criterio in una normativa specifica per la leFP	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Regioni che hanno definito il Criterio nell'ambito del proprio sistema di accreditamento	Campania, Lazio, Lombardia
Regioni che non prevedono il Criterio	Abruzzo, Calabria, Veneto

Ragionando in termini complessivi notiamo come il Paese sia sostanzialmente diviso a metà: 13 Regioni hanno disciplinato, con modalità e orientamenti diversi, l'accesso delle strutture formative ai percorsi di leFP, le restanti 8 sembrano mantenere una predilezione verso le strutture scolastiche per la gestione di questo specifico canale dell'*education*.

La Tabella 5.8 mostra come i Criteri del DM n. 139/2007 sono stati recepiti e implementati dalle 13 Regioni che hanno disciplinato l'accREDITAMENTO per le strutture formative che erogano percorsi di leFP. I dati evidenziano un'attuazione diffusa dei Criteri: due Criteri (B e F) sono stati definiti da 9 Regioni, quattro (A, D, E e G) hanno trovato applicazione in 11 dispositivi e infine il Criterio C è presente in 12 sistemi di accREDITAMENTO.

Tabella 5.8 Applicazione dei Criteri del DM n. 139/2007 nei sistemi regionali di accreditamento

Criterio A – assenza di fini di lucro e leFP nello statuto	11 Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Criterio B – progetto educativo	9 Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Criterio C – CCNL della formazione professionale	12 Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria, Veneto
Criterio D – presenza di docenti con abilitazione all'insegnamento	11 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Criterio E – relazioni con le famiglie e con il contesto territoriale	11 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Criterio F – collegialità nella progettazione e nella didattica	9 Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria
Criterio G – idoneità delle strutture	11 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Puglia, Sicilia, Umbria

6. Sistemi di accreditamento e stabilità dell'offerta formativa

Il presente capitolo analizza alcuni elementi dei dispositivi di accreditamento la cui presenza nei singoli sistemi regionali può essere letta in relazione alla propensione di Regioni e Province autonome ad avere nel proprio territorio soggetti che offrono servizi formativi strutturati e stabili.

Tali elementi, di seguito analizzati, sono:

- 1) obbligo di accreditamento anche per i soggetti che erogano formazione riconosciuta dalla Regione ma non finanziata con fondi pubblici;
- 2) requisito della prevalenza dell'attività formativa nel bilancio dei soggetti accreditati (l'organismo deve dimostrare che almeno il 51% delle entrate del proprio bilancio deriva da attività di formazione professionale e/o orientamento);
- 3) requisito dell'applicazione del contratto collettivo nazionale della formazione professionale al personale dei soggetti accreditati;
- 4) requisito della presenza di un nucleo minimo di personale con contratto subordinato per i soggetti accreditati.

6.1 L'accREDITAMENTO per la formazione riconosciuta

Nel corso degli ultimi anni, in seguito a diversi fattori - l'evoluzione del mercato del lavoro che ha portato alla promozione della formazione professionale quale servizio di interesse generale volto a rendere effettivo il diritto al lavoro e a valorizzare l'apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze degli individui per tutto l'arco della vita; l'Intesa del 2008 che ha dato avvio alla seconda generazione dell'accREDITAMENTO; le sollecitazioni della Commissione europea sullo sviluppo della qualità della formazione - le amministrazioni regionali sempre più hanno investito nei sistemi di accREDITAMENTO, consolidandone il valore di strumento di presidio della corretta erogazione di servizi d'interesse generale quali la formazione e l'orientamento.

In questo scenario di crescente attenzione alla qualità, molte Regioni hanno esteso l'obbligo di accREDITAMENTO a soggetti che erogano percorsi formativi con rilascio

di titoli riconosciuti seppure non finanziati con fondi pubblici⁴¹. Tale scelta da parte delle Regioni ha l'obiettivo di garantire ai cittadini la qualità dei servizi di formazione fruiti, senza distinzione per i canali di finanziamento, e rappresenta un fattore innovativo rispetto alle disposizioni nazionali dell'Intesa, che non prevede il vincolo dell'accREDITAMENTO per la formazione autofinanziata, pur sottolineando la necessità di ripensare l'innalzamento della qualità dell'offerta formativa a partire dalla centralità del cittadino/utente di formazione.

Nella Tabella 6.1 sono riportate le undici Regioni che richiedono l'accREDITAMENTO per l'autorizzazione ad erogare corsi di formazione riconosciuti.

Tabella 6.1 Obbligo di accREDITAMENTO per la formazione riconosciuta

Regioni che richiedono l'accREDITAMENTO per soggetti che erogano formazione con risorse private	Abruzzo, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto
Regioni che <i>non</i> richiedono l'accREDITAMENTO per soggetti che erogano formazione con risorse private	Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Puglia, PA Trento, Valle d'Aosta

La maggior parte delle amministrazioni ha adottato tale approccio, delineando un trend di crescita del fenomeno: nell'indagine condotta da Isfol sulla prima generazione dei sistemi di accREDITAMENTO⁴² erano infatti otto le Regioni che avevano da poco introdotto il vincolo dell'accREDITAMENTO per i soggetti che rilasciano titoli riconosciuti attraverso attività di formazione auto-finanziata.

Questo trend è confermato dall'analisi dei dati quantitativi raccolti periodicamente da Isfol sulle strutture formative accreditate: nella rilevazione effettuata nel 2008 per la costruzione del Database Nazionale AccREDITAMENTO⁴³ non è significativo il dato relativo ai soggetti accreditati per la formazione riconosciuta, mentre in un'indagine condotta nel 2011 il 25,6% delle strutture intervistate ha un accREDITAMENTO per questa tipologia di attività⁴⁴.

Si pone quindi in luce il progressivo investimento delle pubbliche amministrazioni nella garanzia della qualità della formazione per assicurare ai cittadini l'erogazione di servizi qualificati, finanziati sia con risorse pubbliche che private.

⁴¹ Tale obbligo fa riferimento a un set di requisiti ridotti rispetto alle strutture che si accreditano per la formazione finanziata, in quanto esclude spesso indicatori legati a una corretta gestione di risorse pubbliche.

⁴² Cfr. Isfol, I libri del Fondo Sociale Europeo *La prima generazione dell'accREDITAMENTO: evoluzione del dispositivo normativo e nuova configurazione delle agenzie formative accreditate*, dicembre 2009, par. 2.2.

⁴³ Cfr. Isfol, *Il sistema nazionale di accREDITAMENTO - Stato dell'arte e prospettive*, Atti del seminario del 4 marzo 2010.

⁴⁴ Cfr. Isfol, 2014 (II), paragrafo 3.4.

6.2 La prevalenza dell'attività formativa nel bilancio delle strutture accreditate

Le Regioni e Province autonome nei propri dispositivi di accreditamento hanno posto sempre grande attenzione all'affidabilità economica e finanziaria delle strutture formative, seguendo le indicazioni nazionali prima del DM n. 166/2001 e poi dell'Intesa Stato-Regioni del 2008, che nel Criterio B "Affidabilità economica e finanziaria" prevede sei requisiti relativi al soggetto attuatore, in quanto entità dotata di autonomia giuridica e titolare di rapporti economici, e uno relativo all'affidabilità del legale rappresentante del soggetto stesso.

Come dettagliato nel cap. 3 si può affermare che tutte le Regioni hanno attuato pienamente il Criterio B come definito dall'Intesa. Inoltre alcune amministrazioni hanno implementato i requisiti relativi alla gestione economica e finanziaria; un elemento comune che si riscontra in tali contesti (cfr. Tabella 6.2) è, infatti, l'inserimento nei propri dispositivi del requisito della prevalenza dell'attività formativa nel bilancio degli enti accreditati, con specificità regionali di seguito illustrate.

Tabella 6.2 Requisito della prevalenza dell'attività formativa nel bilancio

Regioni che prevedono la formazione come attività economica prevalente (almeno 51% delle entrate da attività di formazione)	Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana
Regioni che non richiedono la formazione come attività economica prevalente (almeno 51% delle entrate da attività di formazione)	PA Bolzano, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto

Il requisito in oggetto è stato introdotto per la prima volta dalla Regione Emilia Romagna già prima dell'Intesa del 2008 con l'obiettivo di garantire l'offerta formativa attraverso soggetti che abbiano come propria *mission* l'erogazione di servizi formativi e che dimostrino tale *mission* non solo con lo statuto, ma anche con dati contabili. L'organismo che intende accreditarsi deve avere un volume di attività di formazione⁴⁵ maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva, verificabile dai dati di bilancio. La Regione Emilia Romagna ha progressivamente aumentato l'attenzione agli aspetti gestionali degli organismi di formazione affinché questi coniughino al meglio la presenza attiva sul mercato e l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche; ritenendo che il sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale debba garantire agli utenti la presenza di organismi gestori dotati di solidità finanziaria, qualità organizzativa, efficacia ed efficienza gestionale, nel 2011 la Regione ha inserito nel proprio modello di accreditamento ulteriori requisiti⁴⁶ di natura finanziaria e

⁴⁵ Per attività di formazione si intendono anche le azioni di servizio, supporto e accompagnamento alla formazione professionale.

⁴⁶ I requisiti definiti sono i seguenti:

patrimoniale finalizzati a dare maggiori garanzie di qualità ai soggetti titolari della programmazione (Regione e Amministrazioni Provinciali) in termini di capacità di performance aziendali degli organismi accreditati, definendo standard molto avanzati rispetto alle indicazioni nazionali.

Nel dispositivo di accreditamento della Regione Abruzzo, emanato nel 2009, l'obbligo di prevalenza dell'attività formativa rientra tra i requisiti di ammissibilità⁴⁷ e si differenzia per macrotipologia:

- obbligo formativo e/o obbligo di istruzione: volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 70% dell'attività complessiva;
- formazione superiore, formazione continua, orientamento: volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva.

Recentemente la Regione Basilicata (DGR n. 927 del 2012) ha introdotto questo requisito per tutti i soggetti che richiedono l'accredimento, stabilendo che almeno il 51% del volume di affari del bilancio deve derivare da attività di formazione e/o orientamento; inoltre il dispositivo regionale, articolato come un sistema a punti, prevede che un volume di affari derivante da formazione maggiore al 51% dà diritto all'attribuzione di un punteggio aggiuntivo.

Anche il dispositivo della Regione Toscana è strutturato con punteggi e monte crediti; nell'ambito di tale sistema, il requisito in oggetto, pur non essendo obbligatorio, dà luogo a una premialità laddove il volume di affari derivante da formazione superi il 55% del volume globale di attività.

Vi sono infine due contesti regionali, Lazio e Sicilia, nei quali la prevalenza dell'attività formativa è obbligatoria solo per alcune tipologie di accreditamento.

In Regione Lazio il requisito è obbligatorio solo per ottenere l'accredimento definitivo⁴⁸, e la soglia minima si differenzia per macrotipologia:

- obbligo formativo: almeno il 70% dell'attività complessiva;
- formazione superiore, formazione continua, orientamento: almeno il 51% dell'attività complessiva.

-
- a) obbligo di mantenimento di un patrimonio netto minimo secondo soglie rapportate al valore della produzione;
 - b) obbligo di istituire un organo di controllo, collegio sindacale o revisore contabile ai quali verrà richiesto di relazionare sulla attendibilità di bilancio nonché su aspetti specifici;
 - c) maggior visibilità nei bilanci di alcune poste;
 - d) obbligo di trasmettere il bilancio anche in formato elettronico XBRL per esigenze di standardizzazione e poter effettuare agevolmente le elaborazioni previste per il monitoraggio da parte della Regione;
 - e) obbligo di mantenimento degli indicatori di bilancio individuati entro le soglie minime previste.

La possibilità di disporre dei dati di bilancio degli enti consente alla Regione di calcolare alcuni indicatori, e le rispettive soglie minime da raggiungere ai fini dell'accredimento, correlati da un lato al grado di equilibrio finanziario (indice di disponibilità corrente) e dall'altro alla dinamica del ciclo finanziario (tempi medi di incasso e tempi medi di pagamento dei fattori produttivi).

⁴⁷ Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di ammissibilità le università statali, le scuole e gli istituti professionali pubblici statali, i centri di formazione pubblici.

⁴⁸ Il modello laziale prevede un accreditamento in ingresso (di durata triennale) e un accreditamento definitivo. Ai soggetti con accreditamento in ingresso possono essere concessi finanziamenti per un monte ore annuale inferiore rispetto all'accredimento definitivo.

La Sicilia vincola alla prevalenza di attività di formazione il rilascio dell'accREDITAMENTO standard, ma non dell'accREDITAMENTO per auto-finanziati e dell'accREDITAMENTO di base⁴⁹.

Per la macrotipologia "obbligo di istruzione e formazione" il modello regionale prevede solo l'accREDITAMENTO standard e quindi l'obbligo di prevalenza dell'attività formativa.

6.3 L'applicazione del contratto della formazione professionale

Il requisito relativo alla tipologia contrattuale del personale impiegato nelle strutture formative è stato definito per la prima volta a livello nazionale nel DM n. 166/2001, che all'articolo 1 stabilisce che l'accREDITAMENTO viene concesso "a condizione che i soggetti da accREDITARE rispettino il contratto collettivo di lavoro di riferimento, per il personale dipendente, o le normative e gli accordi relativi a forme flessibili di impiego" e all'articolo 13 specifica che dal 2003 "l'accREDITAMENTO viene concesso, per l'obbligo formativo, alle sedi operative in cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro della formazione professionale".

Dopo la pubblicazione del DM n. 166/2001, la Riforma del Titolo V della Costituzione (ottobre 2001), ha stabilito la competenza esclusiva delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale mutando fortemente il quadro istituzionale e influenzando di conseguenza il processo di sperimentazione e messa a regime dell'accREDITAMENTO nei territori. In questo nuovo contesto istituzionale, si colloca l'Intesa del 2008, che non impone vincoli specifici per gli operatori in relazione alle tipologie contrattuali, ma prevede soltanto che "le funzioni di presidio vengano svolte in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, con almeno ottanta giornate lavorative l'anno".

D'altra parte, come si è già descritto nel capitolo precedente, l'Intesa recepisce il Decreto Ministeriale n. 139/2007, recante i Criteri di accREDITAMENTO per l'attuazione dell'obbligo di istruzione, finalizzati a garantire la qualità dei soggetti erogatori dei percorsi di leFP e ad armonizzare tale offerta formativa che, seppur gestita a livello regionale, rientra nella regolamentazione nazionale sull'obbligo di istruzione.

A partire da questo quadro normativo di riferimento nazionale, il requisito legato alla tipologia contrattuale ha quindi trovato nei singoli contesti regionali attuazioni diversificate che possono essere classificate in tre gruppi (cfr. Tabella 6.3):

- Regioni che non richiedono l'applicazione del contratto della formazione professionale per alcuna tipologia di soggetti attuatori e di offerta formativa erogata;

⁴⁹ L'accREDITAMENTO di base è rilasciato (solo per le macrotipologie formazione superiore e formazione continua), a organismi di nuova costituzione o che non hanno esperienza biennale nelle attività di orientamento e/o formazione finanziate con risorse pubbliche. L'accREDITAMENTO di base dura 2 anni e prevede un ambito di attività limitato rispetto a quello standard.

- Regioni che stabiliscono il vincolo dell'applicazione del contratto della formazione professionale solo per i soggetti accreditati per il diritto-dovere e/o per i percorsi di leFP per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- Regioni che prevedono l'applicazione del contratto della formazione professionale per tutte le strutture accreditate.

Tabella 6.3 Applicazione del contratto della formazione professionale

Regioni che <i>non</i> richiedono l'applicazione del Contratto della FP	PA Bolzano, Campania, Sardegna, Toscana, PA Trento, Valle d'Aosta
Regioni che prevedono l'applicazione del Contratto della FP per i soggetti accreditati per il diritto-dovere e/o per l'obbligo di istruzione	Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Umbria, Veneto
Regioni che prevedono l'applicazione del Contratto della FP per tutti i soggetti accreditati	Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Molise, Puglia

Il terzo gruppo riunisce Regioni che hanno ulteriori elementi di specificità e differenziazione come di seguito illustrato.

Abruzzo e Molise nei loro dispositivi stabiliscono che tutti gli enti che si accreditano devono applicare il CCNL della formazione professionale a tutto il personale dipendente⁵⁰, mentre nel sistema di accreditamento a punti della Regione Basilicata si trova, tra gli elementi che danno luogo all'attribuzione di punteggio aggiuntivo, l'applicazione del CCNL della formazione al personale che presidia i processi obbligatori (direzione, gestione economico-amministrativa, analisi e definizione dei fabbisogni, progettazione, erogazione, responsabile dei servizi orientativi).

Il modello della Regione Puglia prevede per tutto il personale impegnato nelle attività gestite da organismi accreditati l'applicazione di un contratto collettivo nazionale di settore specificando che lo standard retributivo minimo di riferimento è quello del contratto della formazione professionale; inoltre per lo svolgimento delle attività di obbligo di istruzione è richiesta l'applicazione del contratto della formazione nella gestione del personale dipendente impegnato nei percorsi di leFP.

In Regione Emilia Romagna il tema dell'applicazione del contratto ha trovato attuazione già nel 2005 con la DGR 266, con la quale la Regione ha richiesto agli organismi accreditati di applicare il CCNL della formazione professionale o di presentare proposte di accordi di riallineamento⁵¹ regionali territoriali o aziendali per almeno il 50% del personale dipendente e per tutte le figure chiave; per l'ambito dell'obbligo formativo la Regione stabilisce l'applicazione del contratto collettivo nazionale della formazione per tutto il personale dipendente.

⁵⁰ La Regione Abruzzo stabilisce inoltre che gli enti che si accreditano per la formazione autorizzata devono applicare il CCNL della formazione professionale alle sole figure lavorative contrattualizzate deputate allo svolgimento delle attività di formazione e di orientamento.

⁵¹ Il riallineamento prevede come soglie minime di riferimento economico le retribuzione del CCNL della formazione professionale.

6.4 Il requisito di un nucleo minimo di personale dipendente

Nel capitolo 4 è stato analizzato il ruolo importante per lo sviluppo della qualità attribuito dall'Intesa del 2008 alle risorse umane operanti nelle strutture accreditate, con particolare riferimento alle figure di presidio dei processi chiave individuate nel Criterio C (Direzione, Gestione economico amministrativa, Analisi e definizione dei fabbisogni, Progettazione, Erogazione).

Tra i requisiti relativi alle figure di presidio, l'Intesa prevede che ogni figura svolga la sua funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione, nelle forme consentite dalla legge, con almeno 80 giornate lavorative l'anno. Nel capitolo 4 si è presa in esame la declinazione che il requisito ha avuto nei diversi sistemi di accreditamento, mettendo in luce che pur nella specificità delle scelte regionali il requisito minimo stabilito a livello nazionale è stato attuato nella quasi totalità dei dispositivi.

Il presente paragrafo richiama l'attenzione sull'implementazione di un requisito ulteriore che alcune amministrazioni hanno introdotto, ovvero il vincolo di un nucleo minimo di personale dipendente, per garantire la stabilità degli enti accreditati.

Nella Tabella 6.4 viene riportato il comportamento di Regioni e Province autonome relativamente al requisito in oggetto.

Tabella 6.4 Requisito di un nucleo minimo di personale dipendente

Nessun vincolo sulla presenza di personale dipendente	PA Bolzano, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Sicilia, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta
Bonus per la presenza di personale dipendente	Abruzzo, Basilicata, Toscana
Requisito di un nucleo minimo o di una percentuale di personale dipendente per i soggetti accreditati per il diritto-dovere e/o per l'obbligo di istruzione	Calabria, Lombardia, Veneto
Requisito di un nucleo minimo o di una percentuale di personale dipendente per tutti i soggetti accreditati	Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Sardegna

L'opzione del primo gruppo di Regioni e Province autonome di non definire alcun vincolo sulla presenza di personale dipendente per le strutture accreditate è in linea con l'Intesa del 2008 che non fissa appunto alcuna indicazione in tal senso e permette di avere sul territorio un panorama di soggetti che offrono servizi formativi con organizzazioni snelle e flessibili. Tale scelta è certamente correlata a una crescente flessibilizzazione dell'utilizzo degli operatori da parte delle strutture formative, come emerge anche dall'indagine condotta da Isfol nel 2011⁵². Infatti occorre tener conto su un piano generale della tendenza del mercato del lavoro a divenire più flessibile e, un piano più specifico del meccanismo di finanziamento della formazione con fonti che prevedono la messa a bando delle attività e che rischiano di avere quindi

⁵² Cfr. Isfol, 2014 (II) paragrafo 3.3.

carattere di discontinuità a causa della difficoltà delle pubbliche amministrazioni di assicurare una regolarità nell'emanazione delle procedure di selezione dei progetti. Inoltre la contrazione dei corsi di formazione lunghi e l'incremento degli interventi di breve durata per gli adulti richiedono sempre più il ricorso a formatori con competenze in ambito settoriale e specialistico, spesso non compatibile con un rapporto contrattuale di dipendenza da una struttura formativa.

Nonostante 11 amministrazioni abbiano stabilito di non obbligare le strutture accreditate a contratti di subordinazione per il proprio personale, per i fattori su esposti, all'incirca lo stesso numero di Regioni ha invece deciso di dare rilevanza al requisito di un nucleo minimo di personale dipendente, con le specificità di seguito illustrate. L'Abruzzo, la Basilicata e la Toscana hanno strutturato i propri dispositivi di accreditamento con un sistema a punti e, tra gli elementi che danno luogo a un bonus, ovvero all'attribuzione di punteggio aggiuntivo, hanno inserito l'assunzione di lavoratori con contratto subordinato.

Vi sono poi tre Regioni che prevedono il requisito di un nucleo minimo o di una percentuale di personale dipendente solo per i soggetti accreditati per il diritto-dovere e/o per l'obbligo di istruzione: la Calabria stabilisce per l'accreditamento nell'obbligo formativo l'applicazione del CCNL della formazione per una durata di almeno 12 mesi per il presidio di alcune funzioni (direzione, gestione economico-amministrativa, erogazione dei servizi, docenza); la Lombardia vincola ad avere almeno tre dipendenti che ricoprono la funzione di formatore per la sezione A dell'Albo degli enti accreditati (sezione relativa ai soggetti che possono erogare corsi per il diritto/dovere e l'obbligo di istruzione); il Veneto richiede per l'obbligo formativo, il contratto da dipendente (tempo indeterminato o determinato) per almeno il 40% del personale. Vi è infine un gruppo di quattro Regioni che hanno introdotto nei propri sistemi di accreditamento il requisito di un nucleo minimo o di una percentuale di personale dipendente per tutte le strutture.

Nel Friuli Venezia Giulia il monte ore di impegno previsto per le figure di presidio dei processi è tendenzialmente maggiore rispetto all'Intesa del 2008, pur non essendo vincolato dalla presenza di un contratto bensì solo da un impegno delle parti a collaborare; è richiesta però la presenza di un responsabile di segreteria, che deve essere dipendente della struttura già alla presentazione della domanda di accreditamento. In Emilia Romagna la DGR 266/2005 ha stabilito l'incidenza del costo del personale dipendente e la presenza di un numero minimo di figure chiave del sistema⁵³:

- obbligo formativo: incidenza del costo del personale dipendente maggiore del 15% del volume di attività dell'organismo; almeno tre figure chiave del sistema;
- formazione superiore e formazione continua e permanente: incidenza del costo del personale dipendente maggiore del 7% del volume di attività complessiva dell'organismo; almeno una figura chiave del sistema.

⁵³ Per tutte le figure chiave deve essere applicato il contratto della formazione o il contratto riallineato come specificato nel paragrafo 6.3.

Il dispositivo della Puglia richiede la presenza di almeno due persone con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato. Le persone assunte a tempo indeterminato devono presidiare le seguenti funzioni: responsabile del processo di direzione, responsabile del processo di gestione economico-amministrativa⁵⁴.

La Sardegna infine ha dato molta rilevanza⁵⁵ alla presenza di un nucleo stabile di unità lavorative all'interno delle strutture formative accreditate: per il referente per l'accREDITAMENTO è previsto il contratto a tempo indeterminato; per le altre quattro figure quali il direttore amministrativo, il responsabile di monitoraggio e valutazione, il progettista, il responsabile e coordinatore delle azioni di tutoring e di docenza, almeno tre di loro devono essere ricoperte da operatori con contratto a tempo indeterminato (in totale la struttura deve avere quindi almeno tre dipendenti, in quanto la cumulabilità di incarico non può superare le due funzioni); inoltre le strutture che intendono accreditarsi per l'area dello svantaggio devono avere nel proprio organico almeno una ulteriore figura professionale (psicologo o pedagogista o assistente sociale).

6.5 Relazione tra i requisiti per l'accREDITAMENTO e la stabilità delle strutture formative

Allo scopo di riassumere gli indicatori presi in esame nel presente capitolo in quanto considerati correlati all'obiettivo di garantire la stabilità delle strutture formative, si è costruita la Tabella di sintesi 6.5.

La lettura della Tabella mette in evidenza che una Regione, l'Abruzzo, ha inserito nel proprio dispositivo di accREDITAMENTO tutti i requisiti analizzati e 7 Regioni (Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana, Veneto) ne prevedono tre, 7 Regioni (Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna) ne stabiliscono almeno due, mentre solo 6 Regioni (PA Bolzano, Campania, Liguria, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta) hanno ritenuto di introdurre uno o nessuno.

⁵⁴ Qualora un responsabile abbia le credenziali per presidiare entrambe le funzioni, l'ulteriore unità lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato deve presidiare il processo della progettazione.

⁵⁵ In tal senso occorre rilevare che la Regione ha dato seguito alla propria regolamentazione mirata a soddisfare l'esigenza che le Agenzie inserite nell'elenco regionale non svolgano attività formativa in maniera estemporanea ed occasionale, pubblicando nel 2009 una direttiva interpretativa relativa ai contratti di assunzione ed ai contratti di collaborazione professionale inerenti alle risorse designate per ricoprire le figure professionali obbligatorie. In particolare la direttiva stabilisce che: la durata dei contratti di collaborazione per le funzioni di sistema non può essere inferiore al periodo per il quale è prevista la durata dell'inserimento nell'elenco delle strutture accreditate (due anni); per le figure di sistema con contratto subordinato part-time, devono essere assicurate almeno 80 giornate lavorative nell'arco dell'anno e non è ammesso il part-time ciclico, in cui l'attività lavorativa viene prestata solo in alcune settimane o in alcuni mesi dell'anno.

Tabella 6.5 Quadro sintetico dei requisiti di accreditamento correlati alla stabilità dell'offerta formativa

REGIONE	INDICATORI					Totale
	Accredita- mento per formazione riconosciuta	prevalenza dell'attività formativa nel bilancio	applicazione del contratto della FP (vincolo o bonus)		nucleo minimo di personale dipendente (vincolo o bonus)	
			per tutte le macro- tipologie	per il diritto -dovere e/o l'obbligo di istruzione		
Abruzzo	x	x	x		x	4
Basilicata		x	x		x	3
Bolzano						-
Calabria				x	x	2
Campania	x					1
Emilia Romagna		x	x		x	3
Friuli Venezia Giulia				x	x	2
Lazio	x	x		x		3
Liguria				x		1
Lombardia	x			x	x	3
Marche	x			x		2
Molise	x		x			2
Piemonte	x			x		2
Puglia			x		x	2
Sardegna	x				x	2
Sicilia	x	x		x		3
Toscana	x	x			x	3
Trento						-
Umbria				x		1
Valle d'Aosta						-
Veneto	x			x	x	3

Dal momento che nessuno degli indicatori presi in esame è stato definito nel modello nazionale dall'Intesa del 2008, si è ritenuto interessante ipotizzare le motivazioni che hanno spinto le amministrazioni regionali in misura così numerosa a introdurli nei propri dispositivi. A tal fine occorre considerare come l'introduzione dell'accREDITAMENTO all'inizio della Programmazione FSE 2000-2006 sembra aver coinciso storicamente con una significativa ridefinizione del panorama dei soggetti erogatori di formazione. Ciò è da un lato insito di per sé nel meccanismo e nelle finalità stesse

dell'accreditamento, che di fatto pone soglie di accesso al sistema della formazione e quindi implica una selezione dei soggetti in ragione della loro capacità di rispondere ai requisiti stabiliti; d'altra parte la ridefinizione della platea dei soggetti erogatori è riconducibile non solo a processi di esclusione, quanto anche a un ingresso nel sistema della formazione di nuovi soggetti organizzativi con esperienza pregressa in comparti diversi, quali scuole, università, imprese, operatori del terzo settore. Probabilmente l'emanazione dei dispositivi di accreditamento ha solo messo in evidenza un fenomeno già in essere, sancendo formalmente (con la creazione di elenchi e albi di strutture accreditate e abilitate ad accedere ai fondi pubblici per la formazione) l'interesse specifico di realtà diverse verso la formazione professionale, dovuto a una crescente capacità attrattiva del sistema legata anche alle risorse finanziarie messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo.

Tale pluralizzazione degli attori della formazione professionale, se da un lato può rappresentare una ricchezza, può al contempo dare luogo a rischi oggettivi di despecializzazione dell'offerta e di diffusione di atteggiamenti strumentali verso il mondo della formazione.

Le Regioni e PA hanno nel tempo definito e introdotto nei propri dispositivi di accreditamento nuovi indicatori quali quelli esaminati nel presente capitolo (in particolare i requisiti di prevalenza dell'attività formativa nel bilancio, di applicazione del contratto della FP, di presenza di un nucleo minimo di personale dipendente). Alla luce del quadro sopra descritto, si può ipotizzare che l'introduzione di tali indicatori da parte delle amministrazioni abbia, da un lato, l'obiettivo generale di elevare lo standard complessivo della qualità dell'offerta formativa, dall'altro miri a rafforzare la selezione dei potenziali soggetti erogatori per avere sul territorio strutture stabili e strutturate, con un maggior grado di investimento e consolidamento nel comparto dei servizi formativi.

7. Analisi dei dispositivi regionali di accreditamento

7.1 Nota introduttiva

Questo capitolo approfondisce l'analisi dei contesti regionali a partire dall'iter normativo che le Regioni e le Province autonome hanno attuato dopo la pubblicazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008 mettendo in luce in che modo questa ha impattato sui sistemi di accreditamento locali.

La lettura dei dati evidenzia un diverso comportamento delle Regioni/PA nel recepire i contenuti dell'Intesa del 2008: alcune Regioni hanno ritenuto di poter integrare i propri sistemi conservando la precedente impostazione in quanto ritenuta in linea con quella dell'Intesa, altre invece li hanno modificati conformandoli alla normativa nazionale.

Nell'attuazione sul territorio del modello di accreditamento si notano atteggiamenti diversi da parte delle Regioni e delle Province autonome, che si è ipotizzato di classificare in due gruppi (cfr. Tabella 7.1):

- a) un primo gruppo di Regioni e PA che hanno attuato una rivisitazione della propria normativa, o pubblicando un nuovo modello o apportando le modifiche e integrazioni ritenute necessarie per renderla coerente con l'Intesa Stato-Regioni del 2008 con un unico provvedimento normativo;
- b) un secondo gruppo di Regioni e PA che hanno aggiornato costantemente la propria normativa, con diversi provvedimenti emanati nel tempo, per renderla più efficace e rispondente al contesto territoriale di riferimento e al proprio sistema di leFP.

Tabella 7.1 Evoluzione della normativa regionale sull'accREDITAMENTO⁵⁶

Rivisitazione della normativa a seguito all'Intesa del 2008	Abruzzo, Basilicata, PA Bolzano, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, PA Trento, Umbria, Valle d'Aosta, Sardegna ⁵⁶
Aggiornamento continuo della normativa in coerenza con il contesto territoriale	Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto

Analizzando la Tabella 7.1 si nota che le Regioni che appartengono al secondo gruppo sono quelle che storicamente hanno valorizzato il loro impianto della formazione professionale, dando luogo a sistemi di formazione molto strutturati, seppure attenti alle sollecitazioni del proprio contesto territoriale e all'evoluzione nazionale. Di seguito sono riportate una panoramica normativa e una scheda descrittiva dei modelli di accreditamento di ogni singola Regione e Provincia autonoma.

7.2 Abruzzo

Quadro introduttivo

L'attuale dispositivo è stato introdotto nel 2009 con l'intento di allinearsi all'Intesa del 2008.

Durante l'intervista al referente regionale è emerso che la Regione sta vagliando l'opportunità di inserire ulteriori modifiche per superare alcune criticità nelle procedure di valutazione (ad esempio, non è previsto che gli enti producano documentazione integrativa successivamente alla presentazione della domanda di accreditamento). Questo approccio segue uno dei principi guida dell'Intesa che sollecita le Regioni alla semplificazione delle procedure, anche in un'ottica di maggiore efficacia dei sistemi.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Determinazione Dirigenziale n. DL15/12	28/01/2010	Chiarimenti circa l'applicazione della nuova disciplina sull'accREDITAMENTO
Determinazione Dirigenziale n. DL15/814	30/09/2009	Circolare esplicativa
Determinazione Dirigenziale n. DL15/798	15/09/2009	Modifica di articoli dell'allegato 1 alla DGR n. 363
Delibera di Giunta Regionale n. 363	20/07/2009	Disciplina dell'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento e allegati 1, 2, 3

⁵⁶ La Regione Sardegna, pur non avendo apportato modifiche al proprio sistema di accreditamento, a seguito dell'approvazione dell'Intesa, nel 2010 ha pubblicato un documento programmatico per la ridefinizione del modello al quale attualmente non è seguito un dispositivo operativo.

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Gli ambiti per cui è previsto l'accREDITamento regionale sono l'orientamento e la formazione.

Per l'ambito formazione sono previste le seguenti macrotipologie: obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale, formazione superiore, formazione continua.

I soggetti sono accreditati per una o più macrotipologie, in relazione ai sub-settori economici della classificazione Isfol-ORFEO indicati nell'istanza di accREDITamento ed in accordo con i fini istituzionali del soggetto accREDITando rinvenibili nello statuto/atto costitutivo del medesimo.

Gli istituti scolastici di scuola primaria e secondaria di primo grado possono chiedere l'accREDITamento solo per le macro-tipologie obbligo formativo/obbligo di istruzione, formazione continua e orientamento.

Gli istituti scolastici di scuola secondaria di secondo grado non possono accREDITarsi per l'area di attività Alta Formazione all'interno della macrotipologia formazione superiore.

Le università non possono richiedere l'accREDITamento per la macrotipologia obbligo formativo/obbligo di istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale.

I Conservatori e gli Istituti per l'alta formazione Artistica e Musicale, possono richiedere l'accREDITamento solo per l'area di attività Alta Formazione (esclusivamente indirizzo musicale) all'interno della macrotipologia formazione superiore e per la macrotipologia formazione continua (solo indirizzo musicale).

Per gestire attività di formazione od orientamento rivolte alle categorie svantaggiate è necessario ottenere l'accREDITamento per utenze speciali.

È previsto inoltre l'accREDITamento per corsi di formazione privati riconosciuti dalla Regione Abruzzo ma non finanziati con risorse pubbliche.

Destinatari dell'accREDITamento

Sono oggetto dell'accREDITamento tutti gli organismi, pubblici o privati (che la Regione definisce persone giuridiche), che abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali e/o statuari, l'attività di formazione e/o orientamento, che dispongano almeno di una sede operativa localizzata nella Regione Abruzzo. Non possono accedere all'accREDITamento le ditte individuali.

Non sono tenuti all'accREDITamento i datori di lavoro, pubblici e privati che svolgano attività formative per il proprio personale dipendente; le imprese e gli enti pubblici e privati presso i quali si svolgano attività di stage e tirocinio; i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o di orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative.

La Regione definisce differenti requisiti di ammissibilità a seconda dell'ambito e della macrotipologia di accREDITamento⁵⁷. Non sono tenuti a dimostrare i requisiti di

⁵⁷ I requisiti di ammissibilità per coloro che richiedono l'accREDITamento concernente la macrotipologia obbli-

ammissibilità le università statali, le scuole e gli istituti professionali pubblici statali e i centri di formazione pubblici.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

La Regione Abruzzo prevede un accreditamento provvisorio e un accreditamento definitivo.

Possono richiedere l'accREDITamento provvisorio le persone giuridiche regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda di accREDITamento e, comunque, da meno di due anni, a prescindere dall'aver realizzato o meno attività formative e/o di orientamento finanziate o cofinanziate da fondi pubblici o corsi privati non finanziati.

I soggetti che richiedono l'accREDITamento provvisorio devono dimostrare di possedere interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio ma non il rispetto del Criterio "Efficacia ed efficienza" relativamente alle attività precedentemente realizzate.

L'accREDITamento provvisorio ha durata biennale, salvo il verificarsi di uno dei casi di revoca previsti nel regolamento, e permette di erogare un volume di attività limitato rispetto all'accREDITamento definitivo⁵⁸.

Allo scadere dei due anni dall'ottenimento dell'accREDITamento provvisorio, il soggetto può richiedere l'accREDITamento definitivo. Possono richiedere l'accREDITamento definitivo i soggetti costituiti da almeno due anni, che hanno realizzato attività formativa e/o di orientamento finanziata e/o cofinanziata da fondi pubblici e corsi privati rispettando i requisiti del Criterio "Efficacia ed efficienza".

go formativo e/o obbligo di istruzione sono:

- la presenza nello statuto di finalità formative ed erogazione di servizi educativi destinati a giovani fino a 18 anni;
- la dichiarazione nello statuto di essere soggetto senza scopo di lucro;
- avere un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai giovani fino a 18 anni i saperi e le competenze previsti dall'obbligo di istruzione;
- il volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 70% dell'attività complessiva.

I requisiti di ammissibilità per coloro che richiedono l'accREDITamento concernente le macrotipologie formazione superiore e formazione continua sono:

- la presenza nello statuto di finalità formative
- il volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva (30% per i soggetti specializzati in uno specifico ambito)

I requisiti di ammissibilità per coloro che richiedono l'accREDITamento concernente l'orientamento sono:

- la presenza nello statuto di finalità formative
- il volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% dell'attività complessiva (30% per i soggetti specializzati in uno specifico ambito)

⁵⁸ Al soggetto con accREDITamento provvisorio possono essere concessi finanziamenti in ciascun anno solare, con riferimento alla data dei provvedimenti di finanziamento, per:

- un monte ore non superiore a 2.000 ore di attività per l'ambito della formazione;
- un solo progetto per l'ambito dell'orientamento.

Il dispositivo regionale prevede inoltre un sistema a punteggio: al momento della concessione dell'accREDITAMENTO viene assegnato all'organismo accREDITATO (non alla singola sede) un monte crediti standard pari a 60 punti; a tale monte crediti standard può essere aggiunto un monte crediti aggiuntivo pari ad un massimo di 40 punti connesso alla corretta gestione (efficace ed efficiente) degli interventi formativi finanziati con risorse pubbliche.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accREDITAMENTO la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO vengono previsti l'autodichiarazione, l'aggiornamento della documentazione e, infine, la verifica in loco a discrezione della Regione.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008

Il dispositivo prevede l'obbligo di certificazione di qualità entro un anno dall'ottenimento dell'accREDITAMENTO; per coloro che lo hanno già in fase di domanda di accREDITAMENTO viene rilasciato un punteggio aggiuntivo.

La Regione richiede inoltre il requisito della formazione come attività prevalente nel bilancio dei soggetti accREDITATI con soglie differenti a seconda dell'ambito e della macrotipologia di accREDITAMENTO (cfr nota 57).

Tra i requisiti aggiuntivi rispetto all'intesa è interessante evidenziare il requisito relativo agli investimenti per la comunicazione e l'innovazione tecnologica (che devono essere pari almeno al 5% del volume di affari derivante da attività di formazione) e i requisiti specifici sull'adeguatezza delle dotazioni informatiche, dei laboratori e delle banche dati.

Nel dispositivo non si rilevano invece requisiti relativi alla rintracciabilità e visibilità dei locali e alla loro fruibilità (in particolare la distinzione tra locali destinati alle funzioni di governo e aule destinate alla didattica).

La Regione ha stabilito la deroga del rispetto di alcuni requisiti per determinati soggetti giuridici:

- le università statali e le scuole e istituti professionali statali non devono dimostrare l'affidabilità economica e finanziaria;
- le università statali e non statali con certificazione di qualità non devono dimostrare le capacità gestionali;
- i centri di formazione pubblici non devono dimostrare: l'affidabilità economica e finanziaria, la capacità gestionali e risorse professionali e le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La Regione richiede la redazione del dossier delle credenziali delle risorse umane secondo un format analogo a quello allegato all'Intesa Stato-Regioni del 2008.

Tutti gli enti che si accREDITANO per la formazione finanziata devono applicare al personale dipendente il CCNL della formazione professionale; invece quegli enti che

si accreditano per la formazione autorizzata devono applicare il CCNL della formazione professionale alle sole figure lavorative contrattualizzate deputate allo svolgimento delle attività di formazione e di orientamento.

7.3 Basilicata

Quadro introduttivo

La Regione Basilicata ha modificato il proprio sistema di accreditamento con due successivi provvedimenti normativi emessi nel 2010 e nel 2012 che lo hanno reso coerente con i Criteri dell'Intesa.

Nella stesura del nuovo dispositivo sono stati individuati alcuni obiettivi prioritari: eliminare la suddivisione in macrotipologie formative definendo un set di requisiti comuni a prescindere dal tipo di formazione erogata; rafforzare i servizi erogati in un'ottica di *lifelong learning*; definire meccanismi premianti per le sedi operative che garantiscono una maggiore qualità organizzativa; implementare l'utilizzo di tecnologie informatiche nella gestione del sistema di accreditamento; mettere in atto un processo di verifiche periodiche mirato alla crescita della qualità.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Determinazione dirigenziale n. 878	3/10/2012	Approvazione modulistica e manuale di audit
Delibera di Giunta Regionale n. 927	10/07/2012	Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi che svolgono attività di formazione e orientamento
Delibera di Giunta Regionale n. 574	8/4/2010	Recepimento Intesa 2008. Adeguamento DGR 25/87 del 2002 per i Criteri A e C

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Il dispositivo regionale stabilisce che gli ambiti di accreditamento siano l'orientamento e la formazione senza prevedere la distinzione in macrotipologie formative in un'ottica di *life long learning*.

La Regione non prevede l'accREDITAMENTO per i soggetti che erogano corsi autofinanziati. La Legge regionale n. 33/2003, comunque, stabilisce che i soggetti che erogano corsi riconosciuti devono rispettare gli stessi requisiti degli enti accREDITATI.⁵⁹

Destinatari dell'accREDITAMENTO

Sono destinatari dell'accREDITAMENTO gli organismi pubblici e privati di formazione professionale e orientamento che hanno sedi localizzate in Basilicata, che operano senza fini di lucro (o, nel caso di soggetti privati con fini di lucro, che gli utili derivanti da attività di formazione e orientamento finanziate con risorse pubbliche sia-

⁵⁹ Le strutture sono soggette a controlli da parte delle Province e sono tenuti ad inviare alla Regione i verbali di verifica, quando richiedono l'autorizzazione per un corso.

no totalmente reinvestiti in tali attività) e svolgono per statuto, in maniera esclusiva o prevalente, attività di formazione professionale. Gli organismi sono accreditati relativamente a ciascuna delle sedi operative.⁶⁰

Non possono accedere all'accredimento ed erogare corsi finanziati le ditte individuali. Sono invece esentati dall'accredimento le aziende dove si svolgono corsi finalizzati all'assunzione, i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale (CTP), le agenzie *in house* della Regione (APOFIL e AGEFORMA) che fanno obbligo formativo e inclusione sociale, le università (che hanno un protocollo d'intesa con la Regione) e gli istituti scolastici, che possono svolgere solo le attività previste da piani, intese, accordi regionali o provinciali. Inoltre per erogare i attività formative attraverso *voucher*, le università non sono soggette ad accreditamento, a differenza degli enti di formazione.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

Il dispositivo regionale prevede un sistema a punteggio. Al momento della concessione dell'accredimento viene assegnato all'organismo un monte crediti standard di 20 punti a cui può aggiungersi un monte crediti aggiuntivo variabile fino ad un massimo di ulteriori 20 punti. Il monte crediti può essere complessivamente pari a 40 punti.

Il monte crediti standard è soggetto ad eventuali penalizzazioni con sottrazione di punteggio in caso di irregolarità rilevate nell'ambito della gestione dei progetti e per ogni sospensione di accreditamento successiva alla prima. Qualora l'organismo esaurisca il proprio monte crediti standard ne consegue la revoca dell'accredimento per tutte le sedi operative, con divieto di ripresentazione della domanda per 12 mesi⁶¹.

Il monte crediti aggiuntivo⁶² può essere utilizzato unicamente per la valutazione *ex ante* dei progetti e non può essere cumulato al monte crediti standard qualora questo sia esaurito.

⁶⁰ Le sedi devono essere individuate (e la loro disponibilità documentata) in fase di presentazione del progetto di formazione/orientamento e autorizzate dalla Regione prima dell'avvio delle attività. Gli organismi accreditati possono dotarsi di ulteriori locali (utilizzati come sedi occasionali) purché rispondenti ai requisiti sulla logistica previsti dal dispositivo nei seguenti casi: tutte le aule della sede operativa accreditata sono indisponibili perché già occupate per altre attività formative dello stesso organismo finanziate o riconosciute oppure la sede operativa accreditata è troppo lontana o difficilmente raggiungibile rispetto al luogo di provenienza della maggioranza degli allievi.

⁶¹ Qualora l'organismo non incorra in irregolarità per due anni successivi il punteggio posseduto al termine del suddetto biennio, qualora inferiore a 20 punti, viene integrato con un pacchetto di 5 punti fino al raggiungimento del punteggio massimo del monte crediti standard.

⁶² Il monte crediti aggiuntivo viene assegnato in presenza di condizioni premianti relativi a volume di affari derivanti dalla formazione (> 51 % soglia minima obbligatoria), rapporto di lavoro con il personale, indicatori di efficacia ed efficienza per valori maggiori delle soglie minime obbligatorie, uso esclusivo di un numero di aule didattiche maggiori del requisito minimo, possesso di certificazione qualità, anzianità di accreditamento.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accreditamento le seguenti modalità di verifica: la valutazione documentale, la verifica diretta da parte della Regione attraverso banche dati in proprio possesso⁶³, la verifica in loco a tutte le strutture.

La Regione dà particolare importanza al sistema dei controlli per verificare il corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento che si articola in:

- controlli periodici on desk relativi alla documentazione, alle autocertificazioni e ai requisiti di efficacia e di efficienza;
- verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative/orientative;
- audit periodici in loco a campione o mirati in caso di necessità, a giudizio dell'amministrazione regionale anche senza preavviso all'organismo.

Per quanto riguarda gli audit, sono effettuati sulla base di un campionamento annuale; in ogni caso, a cadenza triennale dalla prima concessione dell'accreditamento viene sempre effettuata una verifica completa con specifico audit in loco.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008

Il dispositivo presta grande attenzione alle risorse strutturali e logistiche, in particolare specifica maggiormente rispetto all'Intesa la presenza di banche dati (dei percorsi formativi e scolastici, dei profili professionali, delle opportunità lavorative), le dotazioni informatiche e l'esclusività dei locali (i quali devono essere a titolo esclusivo dell'organismo con divieto di sub locazione per almeno 3 anni).

La Regione ha introdotto inoltre il requisito della formazione come attività prevalente nel bilancio.

Tra i requisiti presenti nell'Intesa e non recepiti nel modello regionale troviamo: l'obbligo di aggiornamento per le risorse umane e il livello di successo formativo⁶⁴.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La Regione prevede che le credenziali relative alle risorse umane vengano verificate attraverso: CV europeo, copia conforme del titolo di studio o autocertificazione, attestazioni che comprovino le esperienze di lavoro attinenti alle funzioni ricoperte. Per quanto riguarda il contratto, il dispositivo non vincola gli organismi all'applicazione di specifiche tipologie contrattuali. Nonostante ciò, nell'ambito della gestione del monte crediti aggiuntivo vengono individuati dei comportamenti premianti: assunzione con contratto a tempo determinato o indeterminato (oppure di socio lavoratore) per le risorse umane che presidiano i processi obbligatori;

⁶³ I requisiti di efficacia e di efficienza vengono verificati dalla Regione sulla base dei dati presenti nel sistema informativo regionale per la formazione e l'orientamento (SIRFO). Nel dispositivo vengono indicati nelle procedure di mantenimento in quanto non sono oggetto di verifica in sede di primo accreditamento ma a partire dal terzo anno dalla concessione dell'accreditamento.

⁶⁴ Il dispositivo regionale prevede il requisito definito livello successo formativo (rapporto tra numero di partecipanti a conclusione dell'attività e il numero di partecipanti all'avvio dell'attività) che corrisponde al livello di abbandono dell'Intesa. Nell'Intesa il livello di successo formativo viene declinato secondo tre dimensioni: conseguimento di attestazioni, occupabilità/occupazione, soddisfazione dell'utente.

applicazione del CCNL della formazione ai dipendenti che presidiano i processi obbligatori.

7.4 PA Bolzano

Quadro introduttivo

La Provincia autonoma di Bolzano ha modificato il proprio dispositivo nel 2009 conformandolo ai principi dettati dall'Intesa. L'attività di revisione ha voluto trovare un equilibrio tra le istanze connesse alle specificità del territorio e del sistema di formazione professionale locale, salvaguardando i principi di pari opportunità offerte agli individui su tutto il territorio nazionale, di libera circolazione dei servizi e di libertà di insediamento delle imprese e le istanze relative all'utilizzo efficace ed efficiente delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale.

Nell'intervista con il referente provinciale è emerso che l'amministrazione considera il proprio dispositivo perfettamente in linea con la normativa nazionale e non riscontra criticità, anzi mette in evidenza un aspetto positivo introdotto nel 2009 ovvero un effettivo snellimento delle procedure.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Provinciale 2263	14/09/2009	Guida per l'accreditamento degli organismi di formazione e orientamento

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Il modello regionale prevede che gli ambiti di accreditamento siano l'orientamento e la formazione, senza distinzione in macrotipologie, avendo sposato un'ottica di *lifelong learning*.

Destinatari dell'accREDITamento

I soggetti da accreditare sono gli organismi pubblici o privati che organizzano ed erogano attività di formazione e/o orientamento cofinanziata dal FSE e dalla PA di Bolzano. Possono chiedere l'accREDITamento: enti di formazione (con o senza scopo di lucro); enti territoriali, locali e loro strutture; istituti scolastici, università; altri organismi, con o senza scopo di lucro, iscritti al registro delle imprese, al registro provinciale o prefettizio (ex registro delle persone giuridiche del Tribunale) o enti di fatto ai sensi degli articoli 36-42 del codice civile.

Gli organismi accREDITati hanno l'obbligo di aprire una sede nella provincia di Bolzano solo nel momento in cui ottengono l'approvazione di un progetto.

Non sono soggetti ad accREDITamento le imprese e gli organismi che realizzano formazione in forma diretta o associata per i propri dipendenti, ospitano gli stage, realizzano azioni di sistema.

Inoltre per le scuole pubbliche, le università pubbliche e gli enti pubblici il requisito relativo all'affidabilità economico-finanziaria dell'organismo si considera automaticamente assolto in quanto tali soggetti rispondono a normative specifiche dettate

dalla propria natura giuridica.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

Il sistema provinciale prevede un accreditamento provvisorio e un accreditamento definitivo. L'organismo presenta domanda telematica di accreditamento e una serie di documenti cartacei. Se l'organismo, in base al controllo documentale da parte dell'Ufficio FSE, ha inviato la documentazione corretta e completa e possiede i requisiti richiesti, riceve l'accREDITAMENTO provvisorio. Solo al momento dell'approvazione di un progetto, l'organismo riceve la visita in loco presso la sede dichiarata, sita nella provincia di Bolzano; se la visita è superata positivamente, viene rilasciato l'accREDITAMENTO definitivo.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accREDITAMENTO il dispositivo regionale prevede: la valutazione documentale, la verifica diretta da parte della Provincia attraverso banche dati in proprio possesso e la verifica in loco a tutte le strutture⁶⁵.

L'organismo per tutta la durata dell'accREDITAMENTO è tenuto a rispettare quanto previsto dal dispositivo e ad inviare eventuali modifiche dei propri dati.

L'Ufficio FSE effettua annualmente visite a campione con una percentuale minima del 15 % degli organismi accREDITATI definitivamente. Inoltre, sono soggetti alla visita in loco gli organismi che, in seguito ai controlli effettuati dai referenti di progetto dell'ufficio FSE, hanno evidenziato elementi di non conformità.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008

È interessante evidenziare che non ci sono elementi dell'Intesa non recepiti dal dispositivo provinciale. Relativamente ai requisiti aggiuntivi rispetto al modello nazionale troviamo il tasso di inserimento occupazionale coerente.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Il dispositivo non prevede specifiche contrattuali per le risorse professionali.

Il possesso dei requisiti relativi al presidio delle funzioni viene dimostrato attraverso il dossier delle credenziali degli operatori che ricoprono tali funzioni.

Inoltre, l'organismo deve tenere a disposizione per ciascun collaboratore inserito in organigramma: il CV aggiornato e le relative attestazioni (sono esonerati i dipendenti pubblici in quanto depositati presso l'ufficio competente).

L'organismo deve essere in grado di individuare e avere la disponibilità per ogni corso delle figure professionali necessarie allo svolgimento dello stesso (docenti, tutor, progettisti).

Nel caso in cui le figure debbano essere acquisite all'esterno, l'organismo deve dimostrare di disporre di modalità definite di acquisizione delle stesse.

⁶⁵ La verifica in loco presso la sede sita nella provincia di Bolzano, viene effettuata a tutti gli organismi che hanno un progetto approvato ed è necessaria per l'ottenimento dell'accREDITAMENTO definitivo.

7.5 Calabria

Quadro introduttivo

La Regione Calabria ha modificato il proprio dispositivo nel 2010 rendendolo coerente con quanto previsto dall'Intesa del 2008, sia in termini di requisiti sia in termini di struttura generale. La Regione quindi ha compiuto un importante passo avanti dal punto di vista ordinamentale, ma restano alcuni nodi problematici, che coinvolgono la *governance* complessiva del sistema su cui la Regione è chiamata ad intervenire. In sede di intervista, la funzionaria regionale stessa ha sottolineato come il sistema debba migliorare in termini di trasparenza e sistematicità dei controlli.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 872	29/12/2010	Nuovo regolamento per l'Accreditamento degli Organismi che erogano attività di formazione ed orientamento nella Regione Calabria con Allegati O, A, B, C, D, E

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Gli ambiti per cui è previsto l'accREDITamento regionale sono la formazione e l'orientamento.

Le macrotipologie per cui è previsto l'accREDITamento sono l'obbligo formativo, l'obbligo di istruzione, la formazione superiore, la formazione continua e le utenze speciali.

Destinatari dell'accREDITamento

È destinatario dell'accREDITamento ogni soggetto pubblico o privato, compresi i Centri Provinciali di Formazione Professionale che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbia, tra i propri fini istituzionali, l'attività di formazione professionale e/o di orientamento, che non persegua fini di lucro e disponga di almeno una sede operativa sul territorio regionale.

Sono esentati dall'accREDITamento: i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le imprese per interventi di formazione finalizzati ad un esito occupazionale diretto nelle imprese stesse, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica.

Tempistica e modalità di accREDITamento

La struttura formativa deve essere accREDITata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

Il dispositivo prevede un accREDITamento provvisorio per i soggetti che alla data di presentazione della domanda non hanno svolto attività formativa e/o di orientamento finanziata con fondi pubblici. Coloro che chiedono l'accREDITamento provvisorio non devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi a: Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo del territorio, Efficacia ed efficienza.

L'accreditamento provvisorio ha durata biennale e alla scadenza il soggetto può richiedere l'accreditamento definitivo se allo scadere dei 24 mesi ha conseguito la certificazione di qualità in conformità alle norme ISO UNI EN 9001 settore 37.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accreditamento il dispositivo regionale prevede la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accreditamento il dispositivo prevede l'autodichiarazione da parte dei soggetti accreditati.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008

Il dispositivo introduce un requisito aggiuntivo rispetto all'Intesa del 2008 ovvero l'obbligo della presenza di un docente e di un tutor per i soggetti che richiedono l'accreditamento.

La Regione richiede inoltre la certificazione di qualità.

Relativamente ai requisiti previsti dall'Intesa del 2008 e non presenti nel modello regionale si evidenziano: il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, il vincolo delle 80 giornate lavorative l'anno per le risorse professionali a presidio delle funzioni e infine, i requisiti relativi al livello di successo formativo (linea di indirizzo D3 dell'Intesa⁶⁶).

Il dispositivo prevede le seguenti deroghe per determinati soggetti:

- le scuole pubbliche e paritarie, le università statali e non statali legalmente riconosciute, i centri di formazione pubblici non sono tenuti a dimostrare i requisiti relativi all'affidabilità economica e finanziaria, alle capacità gestionale e risorse professionali e alle interrelazioni con il territorio;
- le scuole pubbliche e paritarie che risultano autorizzate da specifiche norme di legge sono oggetto di moratoria per l'adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione, con la riserva di verifica alla scadenza della moratoria stessa;
- gli organismi che, all'atto della presentazione della domanda di accreditamento, hanno in corso lavori di adeguamento delle sedi sono esentati dal possesso di alcuni requisiti relativi alle risorse infrastrutturali e logistiche, previa presentazione di un'autocertificazione con la quale attestano l'avvio delle procedure citate⁶⁷.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Le credenziali degli operatori che ricoprono la funzione di responsabile di processo sono verificate attraverso il dossier individuale delle credenziali. Le credenziali dei docenti e dei tutor vengono valutate attraverso il CV.

Il dispositivo regionale prevede l'applicazione del CCNL della formazione professio-

⁶⁶ Nell'Intesa del 2008 il successo formativo viene declinato secondo tre dimensioni: conseguimento di attestazioni, occupabilità/occupazione, soddisfazione dell'utente.

⁶⁷ In tal caso l'accreditamento è concesso dalla Regione per un periodo di dodici mesi, con l'obbligo per i soggetti di dimostrare l'avvenuta conclusione delle procedure, prima della stipula dell'accordo relativo alle attività formative finanziate e comunque allo scadere dell'anno.

nale non inferiore ai 12 mesi per l'obbligo di istruzione e per l'obbligo formativo per il personale che ricopre le funzioni di presidio di Direzione, Gestione economico-amministrativa, Erogazione dei servizi e Docenza.

7.6 Campania

Quadro introduttivo

La Regione Campania ha modificato il proprio dispositivo di accreditamento nel 2013, recependo molte istanze proprie dell'Intesa del 2008 sia in termini di struttura generale del sistema sia di requisiti di accesso. La principale novità introdotta riguarda l'istituzione di tre sezioni: una ospitante i soggetti che erogano tutta la platea dei servizi formativi, compresi i percorsi di assolvimento del diritto-dovere e di obbligo d'istruzione; una seconda dedicata a quanti erogano percorsi formativi di qualificazione, specializzazione professionale, formazione continua e permanente; una terza comprensiva di quanti erogano servizi per il lavoro.

Altra novità, sebbene al momento dell'intervista con i funzionari regionali non ancora messa a regime, è l'adozione di un sistema di premialità sulla base di specifici indicatori di qualità dei processi e dei servizi realizzati; ulteriori interventi normativi e procedurali sono stati pensati in un'ottica di semplificazione delle procedure e di rafforzamento del sistema delle verifiche e delle sanzioni.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 242	22/07/2013	Modello operativo per l'accREDITamento degli Operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di leFP e dei servizi per il lavoro
Decreto Dirigenziale n. 81	26/03/2012	Procedura di accREDITamento erogazione FAD
Legge regionale n. 14	18/11/2009	Testo Unico formazione professionale e lavoro
Decreto Dirigenziale n. 248	05/10/2009	Regolamento di avvio della sperimentazione dell'albo delle aule e dei laboratori temporanei
Delibera di Giunta Regionale n. 793	16/06/2006	Direttiva di AccREDITamento degli enti erogatori di formazione autofinanziata
Delibera di Giunta Regionale n. 226	21/02/2006	Modifiche ed integrazioni alla DGR 808/04 e Manuale Operativo

Ambiti e macrotipologie di accREDITamento

Gli ambiti per cui è previsto l'accREDITamento sono la formazione e l'inserimento lavorativo. Il nuovo dispositivo regionale supera la distinzione in macrotipologie.

La Regione ha istituito un albo regionale suddiviso in tre sezioni:

- sezione A, in cui sono iscritti gli operatori che erogano servizi formativi per l'assolvimento del diritto dovere e obbligo d'istruzione; percorsi successivi al II ciclo d'istruzione e formazione tecnica superiore; quinto anno integrativo; specializzazione professionale, formazione continua, permanente e abilitante;

- sezione B, in cui sono iscritti gli operatori che erogano servizi di formazione continua, permanente, abilitante e specializzazione professionale
- sezione C, in cui sono iscritti gli operatori che erogano servizi al lavoro.

La nuova normativa richiede l'accreditamento anche per la formazione autofinanziata.

Destinatari dell'accreditamento

Sono destinatari dell'accreditamento gli enti pubblici, le imprese, le società e gli enti dotati di riconoscimento giuridico, nonché i soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime. Tali soggetti devono prevedere nello statuto l'indicazione specifica dell'attività relativa ai servizi per i quali richiedono l'iscrizione all'accreditamento.

Per i servizi di istruzione, formazione professionale e orientamento i soggetti che richiedono l'accreditamento devono dotarsi di almeno una sede operativa, ad uso esclusivo, ubicata nella Regione Campania.

Sono esentati dall'accreditamento ma beneficiano di finanziamenti pubblici i seguenti soggetti:

- le scuole medie inferiori e superiori nell'ambito dell'orientamento e dell'EDA;
- le università statali e non statali, legalmente riconosciute, per tutte le attività di istruzione e formazione, limitatamente ai propri iscritti;
- i centri di formazione professionale regionali per le attività di formazione professionale;
- i centri per l'impiego per le attività dei servizi per il lavoro.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

La richiesta di accreditamento avviene attraverso piattaforma telematica; decorsi 60 giorni, qualora non sussistano lacune nella presentazione della domanda, l'iscrizione all'elenco dei soggetti accreditati è da ritenersi definitiva.

È prevista l'introduzione di un sistema di punteggio che conferisce premialità ai soggetti accreditati sulla base di specifici indicatori di qualità dei processi e dei servizi realizzati.

Modalità di verifica

Il modello regionale prevede per il rilascio dell'accreditamento: la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accreditamento sono previsti l'invio annuale della documentazione aggiornata da parte dell'ente e la verifica in loco a campione (il campione deve essere almeno del 30%).

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008

Con il recente dispositivo la Regione ha introdotto diversi elementi aggiuntivi rispetto all'Intesa del 2008 e innovativi nel panorama complessivo nazionale: l'indicatore di solidità patrimoniale e finanziaria (liquidità; liquidità corrente, solvibilità,

indipendenza finanziaria, durata media dei debiti e dei crediti, incidenza degli oneri finanziari), la copertura assicurativa obbligatoria per infortuni, l'indicatore di efficienza procedurale e amministrativa (numero di giorni successivi alla data di chiusura del progetto utilizzati per la presentazione del rendiconto), il possesso di un sistema di gestione della Sicurezza sul Lavoro, l'elaborazione di un documento programmatico sulla sicurezza dei dati e il requisito relativo alla compliance ex D.Lgs. 231/01 (quest'ultimo requisito, pur non obbligatorio per ottenere l'accreditamento, dà titolo a un punteggio di premialità).

Inoltre il dispositivo prevede l'obbligo della certificazione di qualità entro un anno dall'iscrizione all'albo dei soggetti accreditati.

Per quanto riguarda gli elementi dell'Intesa del 2008 non presenti nel modello regionale, è opportuno menzionare l'assenza del requisito dello svolgimento delle funzioni di presidio in maniera continuata ed esclusiva con rapporto di impiego o collaborazione per almeno 80 giornate lavorative l'anno. Inoltre per il direttore e il responsabile economico amministrativo è richiesto un'esperienza lavorativa nel ruolo inferiore a quanto previsto dall'Intesa.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La verifica delle credenziali professionali degli operatori avviene attraverso il dossier delle credenziali. Il dispositivo non fa riferimento ad alcuna specifica relativa ai requisiti contrattuali.

7.7 Emilia Romagna

Quadro introduttivo

La Regione ha pubblicato l'impianto del proprio dispositivo nel 2003, e lo ha costantemente aggiornato e integrato fino al 2012. Nel suo complesso il sistema di accreditamento regionale risulta efficace e soprattutto coerente rispetto al territorio di riferimento; proprio per questo l'Emilia Romagna non ha ritenuto necessario rivedere il proprio impianto regolamentare nel suo complesso, ma ha scelto di apportare specifici aggiornamenti anche in funzione di quanto elaborato in sede nazionale.

Al momento della rilevazione la Regione non stava elaborando revisioni sostanziali del proprio sistema, ma dall'intervista effettuata al referente regionale è emersa la costante disponibilità della stessa ad aprire tavoli tecnici con la partecipazione delle parti sociali per prendere in considerazione proposte di miglioramento del sistema.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Determina dirigenziale n. 5413	24/04/2012	Modulistica aggiornata per accreditamento e mantenimento
Delibera di Giunta Regionale n. 645	16/05/2011	Approvazione Requisiti aggiuntivi di natura economica, contabile, finanziaria
Delibera di Giunta Regionale n. 2046	20/12/2010	Conferma dei Criteri per l'accreditamento nell'obbligo d'istruzione a partire dall'a.s. 2011-2012 per il sistema di leFP
Determinazione dirigenziale n. 162	15/01/2010	Modifiche modulistica per accreditamento e mantenimento
Delibera di Giunta Regionale n. 897	16/06/2008	Regole per l'accreditamento in attuazione del DM 29 novembre 2007 "percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296"
Delibera di Giunta Regionale n. 266	14/02/2005	Profili professionali per enti che non applicano il CCN FP
Delibera di Giunta Regionale n. 483	24/03/2003	Procedura di accreditamento degli organismi di formazione professionale
Delibera di Giunta Regionale n. 177	10/02/2003	Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Il dispositivo della Regione definisce le macrotipologie come "ambiti" di accreditamento. Gli ambiti sono generali (obbligo formativo; formazione superiore; formazione continua e permanente) e speciali (FAD; apprendistato; utenze speciali). L'accreditamento per un ambito speciale viene rilasciato solo a condizione che l'organismo sia accreditato per almeno un ambito generale.

L'accreditamento è richiesto anche per le attività ricomprese nei cataloghi dell'offerta formativa (*voucher* e Alta Formazione).

Per le attività riconosciute ma non finanziate è prevista una procedura di autorizzazione, basata sulla verifica di un numero ridotto di Criteri da attestare precedentemente alla fase di riconoscimento dei progetti.

Destinatari dell'accreditamento

L'accreditamento deve essere richiesto da organismi giuridicamente autonomi. Per lo svolgimento delle attività formative, l'organismo deve disporre di almeno una sede operativa, in uso esclusivo; può inoltre utilizzare aule e laboratori esterni alla sede operativa (sedi occasionali)⁶⁸ che rispondano ai requisiti di adeguatezza dei locali.

Non sono tenuti ad accreditarsi i raggruppamenti temporanei d'impresa (nell'am-

⁶⁸ La possibilità di utilizzare sedi occasionali è ammessa per tutti gli ambiti escluso l'obbligo formativo.

bito dei quali l'attività formativa dovrà tuttavia essere organizzata ed erogata da organismi accreditati), le imprese dove si realizzano attività di stage e tirocinio, le imprese, per lo svolgimento di attività rivolte al proprio personale interno. La formazione dei formatori e degli operatori (personale di servizi all'impiego, di scuole, università, organismi di FP e tutor aziendali) non è ricompresa nelle regole di accreditamento⁶⁹.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività. La Regione prevede un accreditamento provvisorio e un accreditamento definitivo e con Determina n. 645 del 2011 ha abrogato la durata massima di due anni dell'accREDITAMENTO provvisorio; pertanto l'ente accreditato in modo provvisorio può restare tale e richiedere l'accREDITAMENTO definitivo solo dopo aver gestito attività finanziate con fondi pubblici e dimostrato i tassi di efficacia ed efficienza.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accREDITAMENTO il dispositivo prevede la valutazione documentale, la verifica diretta da parte della Regione attraverso banche dati in proprio possesso (per i tassi di efficacia ed efficienza) e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO l'ente è tenuto ad inviare la documentazione aggiornata.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Nel dispositivo assume un ruolo centrale il Criterio Affidabilità economica e finanziaria, nell'ambito del quale la Regione ha progressivamente introdotto diversi requisiti aggiuntivi rispetto all'Intesa del 2008: patrimonio netto minimo; obbligo di istituire un organo di controllo; maggiore visibilità nei bilanci di alcune poste (operazioni con parti correlate; accordi non risultanti dallo stato patrimoniale; ripartizione del valore della produzione tra finanziamento pubblico rispetto al resto; obbligo di trasmettere il bilancio anche in formato elettronico XBRL; obbligo di mantenimento degli indici finanziari (indice di disponibilità corrente, durata media dei crediti, durata media dei debiti, incidenza degli oneri finanziari)⁷⁰ entro le soglie minime previste. Inoltre il volume di attività di formazione, verificabile dai dati di bilancio, deve essere maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva.

Relativamente alle capacità gestionali e alle risorse professionali, non si riscontra una corrispondenza letterale alle cinque funzioni di presidio dell'Intesa, in quanto il dispositivo regionale richiede capacità e competenze riferite non a funzioni, bensì ai seguenti processi: analisi generale di contesto, pianificazione strategica e politiche di qualità, gestione delle risorse materiali, gestione delle risorse economiche, ge-

⁶⁹ Per tale azione di sistema gli enti responsabili della programmazione definiscono di volta in volta all'interno dei singoli bandi i criteri di ammissibilità degli organismi erogatori.

⁷⁰ La DGR n. 645/2011 prevede una gradualità di inserimento vincolante di tali indici finanziari: in fase di prima attuazione, sono sufficienti 2 indicatori assolti su 4; a regime, sono necessari 3 indicatori su 4.

stione delle risorse informative, gestione delle risorse esterne, gestione delle risorse umane, analisi contestuale dei bisogni, progettazione del servizio, programmazione ed erogazione del servizio, valutazione e monitoraggio del servizio⁷¹.

Il dispositivo richiede inoltre la presenza di professionalità con referenze specifiche in riferimento ai singoli ambiti di accreditamento⁷².

Per quanto attiene la partecipazione ad attività di aggiornamento degli operatori, la Regione richiede un piano di sviluppo delle risorse professionali aggiornato annualmente per tutto il personale, ma non stabilisce standard minimi di durata.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Il dispositivo prevede la verifica delle credenziali di ogni risorsa professionale attraverso il dossier da allegare alla domanda di accreditamento.

Relativamente alle specifiche contrattuali, con DGR n. 266/2005 la Regione ha richiesto agli organismi accreditati di applicare il contratto della formazione profes-

⁷¹ La DGR n. 266/2005 descrive le figure chiave previste per presidiare i processi (tutor, coordinatore, orientatore, formatore/esperto, progettista, responsabile d'area), anche in termini di titolo di studio ed esperienze lavorative:

- Tutor: laurea o diploma di scuola media superiore; nessuna esperienza lavorativa richiesta;
- Coordinatore: laurea o diploma di scuola media superiore; preferibilmente aver già lavorato nell'ambito della formazione;
- Orientatore: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione;
- Formatore/esperto: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione;
- Progettista: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione;
- Responsabile d'area: laurea o diploma di scuola media superiore; aver già lavorato nell'ambito della formazione.

⁷² Le professionalità richieste sono le seguenti:

- Obbligo formativo: un CV con referenze in materia di consulenza orientativa; un CV con referenze relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; un CV con referenze relative a diagnosi e interventi socio-pedagogico individualizzati; un CV con referenze relative alla gestione delle relazioni nell'ambito del sistema integrato istruzione-formazione professionale; indicazione del nome del responsabile delle attività di orientamento; indicazione del nome del responsabile della gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi;
- Formazione superiore: un CV con referenze relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; un CV con referenze relative alla gestione delle relazioni nell'ambito del sistema integrato istruzione-formazione professionale-università;
- Formazione continua e permanente: un CV con referenze relative all'osservazione specifica di contesti produttivi locali, imprese, individui adulti e alla progettazione di interventi di formazione continua e permanente; un CV con referenze relative all'analisi individuale dei bisogni formativi; un CV con referenze significative relative alla *tutorship* individualizzata;
- Ambiti speciali: un CV con referenze specifiche in materia di competenze orientative, educative e di progettazione di percorsi personalizzati ed individualizzati; un CV con referenze relative all'assistenza all'inserimento lavorativo; un CV con competenze psicopedagogiche specifiche; indicazione del nome del responsabile delle attività di orientamento; indicazione del nome del responsabile della gestione delle relazioni con le famiglie degli allievi, i servizi socio-assistenziali, il mondo dell'associazionismo e del volontariato;
- Apprendistato: un CV con referenze specifiche in materia di consulenza orientativa, tutoraggio e progettazione di percorsi personalizzati in accordo con il progetto regionale "Apprendistato";
- FAD: un CV con referenze specifiche in progettazione e tutoraggio FAD.

sionale o di presentare proposta di accordo per un riallineamento regionale, territoriale o aziendale per almeno il 50% del personale dipendente.

Inoltre la DGR n. 266/2005 ha stabilito l'incidenza del costo del personale dipendente e la presenza di un numero minimo di figure chiave del sistema (per le quali deve essere applicato il contratto della FP o il contratto riallineato):

- obbligo formativo: incidenza del costo del personale dipendente > 15% del volume di attività complessiva dell'organismo; almeno tre figure chiave del sistema; applicazione del CCNL FP per tutto il personale dipendente;
- formazione superiore e formazione continua e permanente: incidenza del costo del personale dipendente > 7% del volume di attività complessiva dell'organismo; almeno una figura chiave del sistema.

7.8 Friuli Venezia Giulia

Quadro introduttivo

Il dispositivo della Regione Friuli Venezia Giulia è in linea con il modello nazionale nonostante non sia stato completamente rinnovato dopo l'Intesa del 2008. La Regione ha infatti provveduto, nelle parti in cui ha ritenuto opportuno effettuare aggiornamenti, ad apportare nel tempo le integrazioni necessarie all'adeguamento del sistema all'Intesa nazionale.

Al momento della rilevazione la Regione ipotizzava di rinnovare il proprio dispositivo per semplificare le procedure, introducendo una nuova modalità *on line* per la presentazione della domanda di accreditamento con un ampio ricorso alle autocertificazioni.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Decreto del direttore centrale istruzione, formazione e cultura 3608/Cult	7/10/2009	Modifica allegato D del Regolamento
Decreto del presidente della Regione 0176/Pres	21/07/2008	Modifica di articoli del Regolamento
Decreto del direttore centrale lavoro, formazione 948/Lavfor	12/06/2008	Modifica allegati D, E, F e G del Regolamento
Decreto del direttore centrale lavoro, formazione 251/Lavfor	6/03/2008	Modifica allegati A, B, D ed E del Regolamento
Decreto del presidente della Regione 065/Pres	19/02/2008	Modifica di articoli del Regolamento
Decreto del presidente della Regione 0238/Pres	7/08/2006	Modifica di articoli del Regolamento
Decreto del presidente della Regione 019/Pres	27/01/2006	Modifica di articoli del Regolamento

Decreto del presidente della Regione 07/Pres	12/01/2005	Regolamento per l'accREDITAMENTO delle sedi operative degli enti che gestiscono attività di FP finanziate con risorse pubbliche
--	------------	---

Ambiti e macrotipologie di accREDITAMENTO

L'ambito per cui è previsto l'accREDITAMENTO regionale è la formazione. Le macrotipologie previste sono: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente.

Per gestire le attività formative rivolte alle categorie svantaggiate è necessario ottenere l'accREDITAMENTO per ambiti speciali; tale accREDITAMENTO può essere richiesto per una o più delle seguenti macrotipologie: obbligo formativo per ambiti speciali, formazione superiore per ambiti speciali, formazione continua e permanente per ambiti speciali.

L'accREDITAMENTO per ambiti speciali può essere ottenuto indipendentemente dal possesso dell'accREDITAMENTO per la macrotipologia corrispondente.

Destinatari dell'accREDITAMENTO

Sono tenuti all'accREDITAMENTO gli enti pubblici non territoriali e, in particolare, le istituzioni scolastiche di scuola secondaria superiore e i Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, e gli enti privati senza scopo di lucro che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche.

Sono oggetto dell'accREDITAMENTO gli organismi che sono definiti nel dispositivo "sedi operative" intese come l'insieme della sede amministrativa e della sede didattica⁷³, ubicate nel territorio delle Regione.

Non sono tenuti all'accREDITAMENTO gli enti e le imprese che svolgono attività formative rivolte al loro personale⁷⁴ o che mettono a disposizione i propri locali per la realizzazione di attività di stage e tirocini. Le università non sono destinatarie dell'accREDITAMENTO ma, in presenza di specifici bandi regionali, possono beneficiare di finanziamenti pubblici.

Tempistica e modalità di accREDITAMENTO

La struttura formativa deve essere accREDITATA prima dell'affidamento delle attività finanziate.

L'accREDITAMENTO viene rilasciato in base al monte ore di attività formativa prevista⁷⁵. Sono previste due tipologie di accREDITAMENTO: l'accREDITAMENTO provvisorio

⁷³ Per sede amministrativa si intende la struttura deputata all'organizzazione e alla gestione del servizio di FP. Per sede didattica si intende la struttura deputata all'erogazione del servizio di FP. La prima o unica sede didattica (sede principale) deve essere composta almeno da un'aula e da un laboratorio di informatica. La sede didattica principale e la sede amministrativa devono essere possedute dall'ente in via esclusiva e devono essere ubicate nel medesimo comune.

⁷⁴ Sulle leggi n. 53/2000 e n. 236/93 i bandi prevedono che il progetto venga presentato a favore dell'impresa solo da enti accREDITATI, oppure può essere presentato dalle imprese a prescindere dall'accREDITAMENTO. Sul FSE invece possono fare attività formativa a favore delle imprese solo enti accREDITATI.

⁷⁵ Per ogni aula e laboratorio informatico è riconosciuto un monte ore annuo massimo di 2500 per le sedi

e l'accreditamento definitivo. L'accreditamento provvisorio dura diciotto mesi e viene concesso ad enti neo costituiti o che non hanno mai svolto attività formativa sostenuta da contributi pubblici regionali oppure ad enti che, nei diciotto mesi precedenti la domanda di accreditamento, hanno svolto con fondi pubblici nella macrotipologia di accreditamento richiesta attività formativa inferiore a 500 ore. L'accreditamento provvisorio riguarda anche gli enti accreditati in via definitiva che però non hanno raggiunto le 500 ore nei 18 mesi precedenti.

Per ottenere l'accreditamento definitivo l'ente deve aver maturato e rendicontato 500 ore di attività formativa e dimostrare i requisiti di risultato e di relazione con il territorio.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accreditamento la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Le verifiche possono essere attuate anche in coordinamento con le ordinarie attività ispettive ex ante, in itinere ed ex post previste nell'ambito delle attività regionali di formazione professionale.

La Regione utilizza come riscontro tutte le proprie banche dati, non solo quelle di gestione della formazione professionale (si utilizza ad es. Ergonet, banca dati dei rapporti di lavoro, per le verifiche sul personale).

Per il mantenimento dell'accreditamento sono previsti l'aggiornamento della documentazione e la verifica in loco (qualora la Regione lo reputi necessario).

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008

Il dispositivo prevede l'obbligo della certificazione di qualità al momento della domanda di accreditamento, in quanto considerato prerequisito⁷⁶.

Tra gli elementi aggiuntivi è opportuno evidenziare che la Regione valuta, ai fini dell'affidabilità economica e finanziaria, il patrimonio del soggetto accreditato: il patrimonio deve essere in attivo negli ultimi due esercizi chiusi.

Relativamente ai requisiti dell'Intesa non riscontrati nel dispositivo regionale si segnala che non sono stati trovati riferimenti espliciti al requisito A3 dell'Intesa (rintracciabilità, visibilità dei locali)⁷⁷.

È interessante inoltre analizzare la peculiare modalità regionale di declinazione del Criterio Efficacia ed efficienza, articolato in tre requisiti di risultato: efficacia, efficienza, indice di gradimento. Il requisito di efficacia prevede quattro indicatori (livello di partecipazione, livello di copertura complessiva, livello di abbandono e

possedute in via esclusiva; nel caso di sedi didattiche possedute in via non esclusiva, dal titolo di disponibilità deve risultare il monte ore annuo di utilizzo di ogni aula e laboratorio.

⁷⁶ Non sono però tenuti alla certificazione del sistema di gestione della qualità: gli enti che si accreditano per un volume di attività formativa sino a 2500 ore/anno; gli enti che richiedono l'accreditamento provvisorio; gli enti che presentano domanda di accreditamento solo per le categorie svantaggiate. Tali enti devono comunque disporre di un sistema di gestione della qualità applicato ed auto-certificato da un Manuale della qualità.

⁷⁷ Questi requisiti sono previsti direttamente nei bandi e negli avvisi e sono requisiti che hanno particolari modalità di verifica ispettiva (ad esempio l'affissione di targhe al di fuori dei locali).

livello di successo formativo) e si considera complessivamente raggiunto se tre indicatori risultano assolti. Il requisito di efficienza prevede tre indicatori (livello di spesa, costo allievo e costo allievo formato) e si considera complessivamente raggiunto se due indicatori risultano assolti. Il requisito di gradimento prevede un unico indicatore.

I requisiti di risultato si considerano complessivamente posseduti quando due requisiti su tre risultano assolti.

Inoltre nel dispositivo regionale non è prevista la rilevazione del livello di occupabilità/occupazione ai fini dell'accreditamento; d'altra parte la Regione si avvale dal 1997 di una collaborazione con il Dipartimento di statistica dell'Università di Trieste il quale realizza annualmente un monitoraggio in termini di minore o maggiore occupazione attraverso un programma di interviste che coprono la totalità di coloro che partecipano ai corsi formativi (gli esiti della verifica si traducono in punteggi di favore o sfavore nella valutazione dei progetti presentati successivamente nei bandi).

Anche per il Criterio Capacità gestionali e risorse professionali si rilevano alcuni elementi di distanza dall'Intesa del 2008: rispetto ai requisiti per le figure di presidio dei processi nel dispositivo regionale non si fa riferimento al possesso di titoli di studio, ma solo al possesso delle competenze e dell'esperienza professionale valutate sulla base del curriculum; gli anni di esperienza richiesti risultano tendenzialmente più bassi rispetto a quelli previsti dall'Intesa; inoltre non è previsto il vincolo dell'aggiornamento degli operatori; infine il monte ore di impegno previsto per le figure di presidio, seppur tendenzialmente maggiore rispetto all'Intesa, non è vincolato dal contratto bensì solo da un impegno delle parti a collaborare.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Per le risorse professionali è richiesto il curriculum vitae del nucleo e una scheda integrativa per i referenti di processo nella quale si devono specificare le competenze dichiarate.

Il dispositivo prevede l'applicazione del CCNL della formazione professionale per i dipendenti degli enti accreditati per le macrotipologie obbligo formativo e obbligo formativo per ambiti speciali⁷⁸.

⁷⁸ Gli enti che al momento dell'entrata in vigore del regolamento applicavano un contratto diverso, possono mantenerlo purché lo stesso implichi un trattamento di maggior favore, ad eccezione del personale impegnato nei percorsi dell'obbligo di istruzione per il quale è obbligatorio l'applicazione del CCNL della formazione professionale.

7.9 Lazio

Quadro introduttivo

Il dispositivo della Regione è in linea con l'Intesa Stato-Regioni del 2008 in quanto è stato elaborato sulla base del lavoro fatto dal Tavolo istituzionale promosso dal Ministero del lavoro a partire dal 2007 per la revisione del sistema di accreditamento ex DM n. 166/2001, Tavolo del quale la Regione Lazio era componente.

Obiettivo del nuovo modello di accreditamento è stato infatti aggiornare e rinnovare le procedure, i Criteri e i requisiti dell'accREDITamento, al fine di rendere da un lato il sistema più efficace in termini di selettività e qualità dell'offerta formativa, dall'altro più coerente con l'evoluzione della domanda e dei fabbisogni formativi del territorio.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 457	17/12/2013	Modifiche Tabella A Proroga relativa ai requisiti della Tabella A per istituti scolastici ed enti che hanno in uso locali presso istituti scolastici
Delibera di Giunta Regionale n. 289	15/06/2012	Proroga relativa ai requisiti della Tabella A per istituti scolastici ed enti che hanno in uso locali presso istituti scolastici Proroga per l'accREDITamento dei soggetti autorizzati a svolgere attività formativa non finanziata
Delibera di Giunta Regionale n. 295	17/06/2011	Proroga per l'accREDITamento dei soggetti che erogano formazione non finanziata
Delibera di Giunta Regionale n. 968/2007 (Testo coordinato con le modifiche della DGR 668/2009, DGR 842/2008, DGR 601/2008, DGR 229/2008 e DGR 223/2010)	29/03/2010	Direttiva regionale sull'accREDITamento

Ambiti e macrotipologie dell'accREDITamento

Gli ambiti per cui è previsto l'accREDITamento sono l'orientamento e la formazione. Relativamente alla formazione le macrotipologie previste sono obbligo formativo e obbligo di istruzione, formazione superiore, formazione continua, e utenze speciali⁷⁹. Il dispositivo prevede l'obbligo di accREDITamento anche per i soggetti che erogano corsi di formazione privati riconosciuti dalla Regione.

Destinatari dell'accREDITamento

Sono destinatari dell'accREDITamento i soggetti pubblici o privati che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali

⁷⁹ L'accREDITamento per le utenze speciali viene rilasciato all'interno dell'ambito orientamento e/o di ogni macrotipologia formativa in relazione ai sub-settori economici della classificazione Isfol ORFEO.

espressamente dichiarati l'attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione.

Sono esentati dall'accREDITAMENTO alcuni soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative: i CAT (Centri di Assistenza Tecnica), Arpa Lazio (formazione ambiente) e il Teatro dell'Opera di Roma⁸⁰.

Tempistica e modalità di accREDITAMENTO

La struttura formativa deve essere accREDITATA prima della partecipazione ai bandi. Sono previsti un accREDITAMENTO in ingresso e un accREDITAMENTO definitivo.

L'accREDITAMENTO in ingresso ha durata triennale e permette di avere finanziamenti per un monte ore limitato. Per l'accREDITAMENTO in ingresso non sono richiesti i seguenti requisiti: interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio; efficacia ed efficienza nei tre anni precedenti la domanda di accREDITAMENTO; volume dell'attività di formazione e/o orientamento derivante dai dati di bilancio degli ultimi tre anni.

Allo scadere dei tre anni il soggetto può richiedere l'accREDITAMENTO definitivo o confermare la domanda di accREDITAMENTO in ingresso.

L'accREDITAMENTO definitivo può essere richiesto da soggetti costituiti almeno 3 anni prima della presentazione della domanda di accREDITAMENTO e che sono in grado di dimostrare tutti i requisiti previsti dalla direttiva regionale.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accREDITAMENTO la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO sono previsti l'aggiornamento della documentazione (attraverso invio telematico) da parte dei soggetti e la verifica in loco.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il dispositivo si caratterizza per una particolare attenzione al Criterio Affidabilità economica e finanziaria in quanto prevede il bilancio di esercizio certificato degli ultimi tre anni, le referenze bancarie del soggetto accREDITATO e l'assenza di misure cautelari, sanzioni interdittive e il divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione per il legale rappresentante, gli amministratori, i direttori di sede, i dirigenti muniti di rappresentanza e i soci.

Il modello richiede inoltre che il volume di affari derivante dall'attività di formazione e/o di orientamento sia maggiore o uguale al 51% dell'attività complessiva (al 70% per la macrotipologia dell'obbligo formativo/obbligo di istruzione).

Ulteriori aspetti introdotti dalla Regione riguardano il requisito relativo alle procedure di pubblicizzazione nell'ambito delle capacità gestionali e risorse professionali

⁸⁰ Le attività di formazione e orientamento realizzate da tali soggetti devono essere svolte in spazi rispondenti alla normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle utenze cui sono rivolte.

e l'obbligo di aggiornamento di tutte le risorse umane.

Infine, è richiesto un investimento per la comunicazione e l'innovazione tecnologica valutato nel Criterio Efficacia ed efficienza⁸¹.

La Regione ha stabilito la deroga per le università statali e non statali legalmente riconosciute, le scuole e gli istituti professionali, statali e paritari, i centri di formazione pubblici relativamente ai requisiti di ammissibilità (presenza nello statuto di finalità formative e volume di affari derivante dalla formazione pari ad almeno il 51% del bilancio) e alla affidabilità economica.

I centri di formazione pubblici hanno la deroga anche per i Criteri Capacità gestionali e risorse professionali e Relazioni con il territorio per l'accreditamento in tutte le macrotipologie; mentre università e scuole hanno la deroga per gli stessi Criteri ma limitatamente alla macrotipologia formazione superiore.

Requisiti relativi alle risorse professionali

I requisiti relativi agli operatori che ricoprono la funzione di responsabile di processo sono valutate attraverso il dossier delle credenziali, mentre quelli dei docenti e dei tutor vengono verificati in fase di audit attraverso il curriculum vitae.

Il dispositivo prevede l'applicazione del CCNL della formazione professionale per tutti gli operatori (figure di presidio e docenti) impiegati dai soggetti accreditati per l'obbligo formativo.

7.10 Liguria

Quadro introduttivo

Il modello vigente, introdotto nel 2010, riflette fedelmente l'impostazione generale dell'Intesa nazionale.

Un elemento caratterizzante la *governance* regionale è la cogestione del sistema di accreditamento da parte di due dipartimenti: Sistema scolastico-educativo regionale, competente in materia di obbligo formativo/diritto dovere all'istruzione, e Istruzione lavoro e formazione, competente del sistema di accreditamento.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 1319	04/11/2011	Guida alle attività ed alle procedure di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n. 1673	29/12/2010	Disciplina per la revoca e/o sospensione dell'accREDITAMENTO
Delibera di Giunta Regionale n. 28	22/01/2010	Modello di accreditamento, Allegati (Criteri e requisiti specifici) e bando

⁸¹ Il rapporto tra risorse economiche investite e volume di affari derivante dall'attività di formazione deve essere maggiore/uguale a 0,05.

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

L'ambito per cui è previsto l'accREDITamento è la formazione.

Le macrotipologie sono: formazione iniziale (per maggiorenni/minorenni che hanno interrotto gli studi del secondo ciclo), formazione superiore, formazione continua, fasce deboli. Inoltre la Regione ha implementato un dispositivo di accREDITamento specifico per l'obbligo formativo/diritto dovere gestito dal dipartimento Sistema scolastico-educativo regionale.

Destinatari dell'accREDITamento

Devono richiedere l'accREDITamento gli organismi pubblici e privati che erogano servizi formativi, finanziati con risorse pubbliche, nel rispetto della programmazione regionale, attraverso almeno una struttura formativa localizzata sul territorio della Regione Liguria.

Non sono soggetti all'accREDITamento i datori di lavoro, sia pubblici che privati, per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale, le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e tirocinio.

Tempistica e modalità di accREDITamento

La struttura formativa deve essere accREDITata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

L'accREDITamento regionale si basa su un sistema a punteggio. Si ottiene l'accREDITamento pieno nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio per tutti i Criteri. Nel caso in cui siano state superate le soglie di punteggio solo per alcuni Criteri si ottiene l'accREDITamento condizionato che ha durata annuale. Trascorso l'anno, l'organismo è tenuto a perfezionare l'iter pena il decadimento dall'accREDITamento.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accREDITamento la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accREDITamento sono previsti l'aggiornamento della documentazione da parte dell'organismo e la verifica in loco.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Nel modello regionale è interessante evidenziare che per quanto riguarda il Criterio Efficacia ed efficienza viene richiesto, come requisito aggiuntivo, l'occupazione coerente.

La Regione prevede la deroga sui requisiti relativi al bilancio per le università, gli istituti scolastici e i centri provinciali di Formazione Professionale.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Il modello prevede un dossier individuale delle credenziali completo di indice della documentazione da rendere disponibile in fase di verifica diretta.

La Regione richiede l'applicazione del CCNL della formazione professionale per le risorse professionali che operano nei percorsi dell'obbligo di istruzione.

7.11 Lombardia

Quadro introduttivo

La Regione ha costantemente aggiornato la normativa sull'accreditamento per rendere il dispositivo rispondente al proprio contesto territoriale e integrato con i diversi strumenti di *governance* del sistema di leFP. Il modello regionale si caratterizza per due elementi innovati rispetto al panorama nazionale: il vincolo per i soggetti accreditati di applicare il Decreto legislativo n. 231/2001 sulla *compliance* e l'adozione di un sistema di rating, finalizzato al monitoraggio e alla valutazione di alcuni requisiti. Il sistema di rating viene utilizzato dalla Regione come strumento per valorizzare la qualità dei servizi, l'efficacia dei risultati, l'efficienza nella spesa, attraverso rilevazioni di indicatori volti a promuovere comportamenti virtuosi negli operatori e a dare agli utenti le informazioni per scegliere gli operatori migliori.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Decreto Direzione Generale n. 12471	20/12/2012	Approvazione del modello di rating
Decreto Direzione Generale n. 10187	13/11/2012	Approvazione dei requisiti servizi di istruzione e formazione professionale DDIF (diritto dovere istruzione e formazione) – Sezione A
Decreto Direzione Generale n. 9749	31/10/2012	Approvazione dei requisiti servizi di istruzione e formazione professionale extra DDIF – Sezione B
Delibera di Giunta Regionale n. 2412	26/10/2011	Direttiva requisiti accreditamento Formazione/Servizi al lavoro

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Gli ambiti per cui è previsto l'accreditamento sono la formazione e l'inserimento lavorativo.

La Regione ha istituito due albi regionali: un albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale; un albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi per il lavoro⁸².

L'albo relativo alla formazione prevede due sezioni:

- sezione A, in cui sono iscritti gli operatori che erogano servizi formativi per l'assolvimento del diritto dovere e obbligo d'istruzione; percorsi successivi al II ciclo d'istruzione e formazione tecnica superiore; quinto anno integrativo; specializzazione professionale, formazione continua, permanente e abilitante;
- sezione B, in cui sono iscritti gli operatori che erogano servizi di formazione continua, permanente, abilitante e specializzazione professionale.

⁸² Nei servizi di istruzione e formazione e nei servizi al lavoro sono comprese le attività di orientamento, ma non è previsto un accreditamento specifico per l'orientamento.

La nuova normativa richiede l'accreditamento anche per la formazione autofinanziata.

Destinatari dell'accreditamento

Per l'iscrizione alla Sezione A dell'albo, l'accreditamento può essere richiesto da soggetti pubblici o privati senza fini di lucro e dotati di riconoscimento giuridico i quali, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbiano anche in modo non esclusivo tra i propri fini istituzionali espressamente esplicitati nei relativi atti costitutivi, l'attività di istruzione e formazione professionale.

Per l'iscrizione alla sezione B dell'albo, l'accreditamento può essere richiesto da società commerciali, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato dotate di personalità giuridica a seguito di riconoscimento ai sensi del D.P.R n. 361/2000, da soggetti pubblici che abbiano capacità giuridica e autonomia statutaria, nonché soggetti emanazione delle parti sociali o partecipati dalle medesime. Tutti i soggetti che richiedono l'accreditamento devono avere un riferimento nello statuto ad una o più attività attinenti i servizi per i quali si richiede l'iscrizione all'albo.

Per i servizi di istruzione e formazione professionale, l'organismo deve dotarsi di almeno una unità organizzativa ubicata nel territorio lombardo⁸³.

Nell'ambito della sezione A dell'albo sono esonerati dall'accreditamento gli istituti scolastici pubblici e paritari per i percorsi di II ciclo, per l'assolvimento del diritto dovere e dell'obbligo di istruzione di durata triennale e quadriennale e gli istituti scolastici pubblici e paritari e gli istituti tecnici superiore per i percorsi successivi al II ciclo, di istruzione e formazione tecnico superiore.

Nell'ambito della sezione B dell'albo sono esonerati, ma devono comunque registrarsi nel sistema informativo regionale gli istituti scolastici pubblici e paritari, gli istituti tecnici superiore, le università statali e non legalmente riconosciute, le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM), le aziende dove si realizzano stage e tirocini, i soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative unicamente per il proprio personale e, infine, i soggetti che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di ricerca e di assistenza tecnica.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima della partecipazione ai bandi⁸⁴. La Regione distingue tra un accreditamento provvisorio e un accreditamento definitivo. Il soggetto fa domanda di accreditamento attraverso il sistema informativo, successivamente riceve un numero di iscrizione (provvisoria) all'albo regionale e può dare avvio alle attività.

Nei successivi 60 giorni la Regione si riserva di effettuare i controlli (documentali e in loco); qualora non si verificano casi di insussistenza delle dichiarazioni effettua-

⁸³ Tuttavia, avvisi, bandi o altri provvedimenti regionali specifici, eccezionalmente possono prevedere deroga a tale requisito.

⁸⁴ Alcuni avvisi richiedono l'accreditamento definitivo (rilasciato a seguito dell'audit); in alcuni casi viene consentito l'accesso anche ad enti che hanno l'accreditamento provvisorio.

te la Regione procede alla definitiva iscrizione del soggetto nell'albo regionale con l'accREDITAMENTO definitivo.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accredITAMENTO il dispositivo prevede la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accredITAMENTO è previsto l'aggiornamento annuale della documentazione.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

La Regione richiede l'applicazione del Decreto n. 231/2001 (possesso del codice etico, del modello organizzativo e costituzione dell'organismo di vigilanza) e il possesso della certificazione di qualità, obbligatoria al momento della domanda di accREDITAMENTO.

Il modello introduce numerosi elementi aggiuntivi rispetto all'Intesa nazionale, alcuni dei quali sono requisiti obbligatori per ottenere l'accredITAMENTO, mentre altri costituiscono indicatori utilizzati ai fini della valutazione nel dispositivo di rating.

Per quanto riguarda l'affidabilità economica e finanziaria la normativa sull'accredITAMENTO richiede l'attestazione bancaria relativa all'affidabilità e solvibilità della struttura formativa, con capitale sociale non inferiore a 25.000,00 euro, e il nulla-osta antimafia; inoltre il sistema di rating prevede i seguenti indicatori: variazione del patrimonio netto (misura la variazione del patrimonio netto rispetto all'anno di esercizio precedente), incidenza degli oneri finanziari (misura quanto gli oneri finanziari erodono il totale dei ricavi), indice di disponibilità corrente (misura quanto l'attivo circolante rende l'operatore in grado di far fronte ai propri debiti a breve termine).

Nel sistema di rating sono inoltre monitorati i seguenti indicatori, relativi all'efficacia e all'efficienza, non definiti a livello nazionale: tasso di successo (misura quanto gli obiettivi di ogni avviso siano stati raggiunti in termini di occupazione per i servizi al lavoro, e di certificazione delle competenze per i servizi formativi), tasso di coerenza occupazionale, efficienza della gestione caratteristica (misura il risultato operativo rispetto ai ricavi di vendita), valore aggiunto per addetto (misura la produttività dei dipendenti e quanto la ricchezza prodotta dipenda da fattori produttivi esterni), differenziazione delle fonti di ricavo (misura quanto la fonte principale di ricavi e proventi incida sul totale dei ricavi).

Tra gli elementi innovativi presenti nel sistema di rating si segnala anche l'indicatore sulla rete internazionale che misura il numero di imprese e organizzazioni competenti in materia di politiche attive del lavoro coinvolte in reti di partenariato internazionali.

Infine nel modello di accREDITAMENTO regionale sono richieste specifiche figure professionali non definite nell'Intesa: addetto alla segreteria, responsabile della certificazione delle competenze, responsabile del riconoscimento dei crediti formativi, responsabile dell'orientamento formativo, responsabile del tutoraggio.

Tra i requisiti dell'Intesa non implementati nel dispositivo di accREDITAMENTO regio-

nale, sempre relativamente alle capacità gestionali e risorse professionali, troviamo il presidio procedurale dei processi (assolto dal possesso della certificazione di qualità) e l'obbligo di aggiornamento degli operatori.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La verifica delle credenziali degli operatori avviene attraverso l'analisi del curriculum vitae durante la visita in loco presso le strutture accreditate.

La disponibilità delle risorse professionali deve essere attestata attraverso un contratto di impiego o di collaborazione da cui risulti l'evidenza della funzione e dell'unità organizzativa presso cui viene svolta; la scelta della tipologia contrattuale deve essere correlata alla figura o alla funzione di riferimento e coerente con l'ambito dell'insegnamento affidato.

Per la sezione A dell'Albo il dispositivo richiede almeno tre dipendenti che ricoprono la funzione di formatore e l'applicazione del CCNL della formazione.

7.12 Marche

Quadro introduttivo

La Regione, pur non modificando il proprio dispositivo nel complesso, ha apportato integrazioni e aggiornamenti nelle parti in cui riteneva necessario per adattarlo all'Intesa Stato-Regioni del 2008. Tra gli aggiornamenti introdotti dalla Regione si segnala che nel 2008 è stato istituito il sistema del monte crediti e che nel 2010 è stato normato l'accREDITAMENTO per i soggetti che realizzano i percorsi di leFP.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
DGR n. 1035	28/06/2010	AccREDITAMENTO per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (diritto/dovere)
DGR n. 974	16/07/2008	Istituzione monte crediti nel sistema di accREDITAMENTO
DGR n. 1401	04/12/2006	Integrazione al Regolamento di accREDITAMENTO
DGR n. 868	24/07/2006	Revisione dei requisiti e delle procedure di accREDITAMENTO
DGR n. 1071	19/09/2005	Certificazione delle competenze degli operatori delle strutture formative accreditate
DGR n. 721	13/06/2005	Applicazione del Regolamento di accREDITAMENTO alle strutture che erogano iniziative formative autorizzate
DGR n. 1449	28/10/2003	Integrazione al Regolamento di accREDITAMENTO
DGR n. 2164	18/09/2001	Procedure operative e requisiti
DGR n. 62	17/01/2001	Approvazione Regolamento istitutivo del dispositivo di accREDITAMENTO

Ambiti e macrotipologie di accREDITAMENTO

Gli ambiti dell'accREDITAMENTO sono l'orientamento e la formazione, suddivisa nelle

seguenti macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore (comprende tutta la formazione post-obbligo) e formazione continua.

Il dispositivo regionale richiede l'accreditamento anche per i soggetti che attuano iniziative non finanziate, che prevedono il rilascio di attestati di qualifica come i corrispondenti corsi finanziati con risorse pubbliche.

Destinatari dell'accreditamento

Possono richiedere l'accreditamento i soggetti pubblici o privati che intendano proporre e realizzare interventi formativi nel territorio, finanziati con risorse pubbliche o autofinanziati.

Più dettagliatamente, oggetto di accreditamento è ogni singola sede operativa di organismi pubblici o privati, ubicata nel territorio della Regione Marche, idonea rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza e alla quale fanno capo in modo continuativo e verificabile tutti i requisiti individuati come requisiti di processo.

Nel caso di iniziative formative promosse da un'associazione di soggetti devono risultare accreditate tutte le sedi operative che attuano tali iniziative.

Non sono soggetti ad accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale. Sono altresì escluse dall'obbligo di accreditamento le aziende dove si realizzano attività di *stage* e tirocinio e i soggetti che svolgono attività configurabile prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.

Infine gli istituti scolastici, le università pubbliche e i centri per l'impiego non devono dimostrare il possesso dei requisiti relativi alle competenze professionali degli operatori.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

Il dispositivo della Regione prevede due tipologie di accreditamento per ciascuna delle macrotipologie formative richieste: un accreditamento provvisorio di durata biennale per i soggetti di recente costituzione e un accreditamento definitivo di durata triennale per i soggetti che hanno già operato nella formazione professionale.

Allo scopo di stimolare i soggetti formativi accreditati alla puntuale osservanza delle regole che disciplinano la gestione e la rendicontazione delle attività realizzate, ad ogni soggetto accreditato è inoltre attribuito un monte crediti standard, decurtato a seconda del tipo di irregolarità commessa fino a totale esaurimento, implicante la revoca dell'accreditamento.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accreditamento il dispositivo prevede la valutazione documentale, la verifica diretta da parte della Regione attraverso banche dati in proprio possesso (per quanto concerne i tassi di risultato) e la verifica in loco a campione.

Durante il periodo di vigenza dell'accreditamento, i soggetti accreditati sono sottoposti a verifica annuale del mantenimento dei requisiti, sia sotto forma di obbligo a presentare apposita autocertificazione, sia sotto forma di verifica ispettiva in loco a campione.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il dispositivo regionale ha introdotto come elemento aggiuntivo rispetto all'Intesa il requisito delle competenze certificate per le risorse umane che svolgono prestazioni di durata superiore a 240 ore l'anno. Gli standard minimi di competenza certificata si riferiscono ai seguenti nove processi chiave: individuazione dei fabbisogni, progettazione formativa, gestione del processo didattico, sviluppo e pianificazione, gestione organizzativa, gestione risorse informative, gestione risorse economiche, gestione accreditamento e sistema qualità. D'altra parte sempre in relazione alle risorse umane il dispositivo non prevede lo svolgimento della funzione in maniera continuata per almeno 80 giornate lavorative l'anno per le funzioni di presidio; inoltre, il dispositivo richiede solo la presenza di un piano di aggiornamento del personale senza la definizione di soglie minime orarie.

Per quanto riguarda il Criterio Affidabilità economica e finanziaria, nel modello non si rintracciano riferimenti espliciti al rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse e al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La valutazione delle competenze degli operatori è svolta con riferimento alle evidenze di cui al curriculum presentato dal richiedente, relativamente agli apprendimenti formali, non formali ed informali posseduti.

Il dispositivo non prevede l'obbligo di applicazioni di specifiche tipologie contrattuali per le risorse professionali.

7.13 Molise

Quadro introduttivo

Il modello vigente, introdotto nel 2012, riflette la struttura dell'Intesa nazionale. L'adeguamento è stato attuato attraverso una progressiva modifica su alcuni punti (soglie minime, numero di giornate lavorative per le figure professionali a funzione di presidio, rilevazione della soddisfazione dell'utenza, efficacia dei controlli) espletata con un atto formale.

Il nuovo dispositivo di accreditamento rappresenta un primo passo verso un miglioramento generale del sistema regionale di formazione in un'ottica di qualità, ed intende a tal fine attuare ulteriori interventi relativamente ai seguenti aspetti: sistema delle qualifiche professionali; sistema di valutazione e certificazione delle competenze; passaggi tra apprendimento formale, non formale ed informale; sistema di leFP.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 305	25/06/2013	Modifiche e integrazioni al dispositivo approvato con DGR 533/2012
Determina dirigenziale n. 2	23/01/2013	Approvazione modulistica e Vademecum Obbligo Formativo
Delibera di Giunta Regionale n. 4	15/01/2013	Modifiche e integrazioni al dispositivo approvato con DGR 533/2012
Delibera di Giunta Regionale n. 718	12/12/2012	Modifiche e integrazioni al dispositivo approvato con DGR 533/2012
Delibera di Giunta Regionale n. 533	8/08/2012	Nuovo dispositivo per l'accreditamento degli Organismi di Formazione

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

L'ambito di accreditamento previsto dalla Regione è la formazione. Le macrotipologie sono obbligo formativo, formazione superiore e formazione continua. Il dispositivo prevede l'obbligo di accreditamento anche per i soggetti che erogano corsi di formazione privati riconosciuti dalla Regione.

Tempistica e modalità di accreditamento previste dal dispositivo

La struttura formativa deve essere accreditata prima della partecipazione ai bandi.

Destinatari dell'accREDITAMENTO

Sono destinatari dell'accREDITAMENTO gli organismi pubblici e privati con ubicazione della sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea e con ubicazione di almeno una sede operativa sul territorio della Regione Molise. Con il nuovo dispositivo la Regione ha introdotto l'obbligo di accREDITAMENTO anche per le associazioni di categoria, sindacali, ordini e collegi professionali, che intendano svolgere attività formative a vantaggio dei non associati e/o non iscritti.

Sono esentati dall'accREDITAMENTO: le ditte individuali; gli enti di diritto pubblico e/o privato, partecipati o controllati dalla Regione Molise, nonché gli enti subregionali (Molise Dati S.p.A., l'Agenzia Regionale Molise Lavoro, l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Molise, l'Azienda Speciale Molise Acque, la Finmolise S.p.A., l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Molise etc.)⁸⁵.

Non sono soggetti all'accREDITAMENTO gli organismi, pubblici e privati, che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica, le strutture ove si realizzano attività di stage e tirocini, i soggetti che istituzionalmente svolgono attività di formazione e/o di orientamento sulla base di specifiche disposizioni legislative, i datori

⁸⁵ Tali soggetti, qualora risultino affidatari, da parte della Regione Molise, di attività finanziate o cofinanziate dal FSE, sono da considerarsi stazioni appaltanti e dovranno attivare procedure di evidenza pubblica per la realizzazione delle attività cui potranno candidarsi gli organismi accREDITATI secondo il dispositivo (tali soggetti operano in delega da parte della Regione e quindi "beneficiano" del finanziamento pubblico).

di lavoro, pubblici e privati, che realizzano attività finalizzate all'aggiornamento, al perfezionamento e alla riconversione del personale, le scuole medie e superiori di I e II grado per l'EDA e l'orientamento, i centri di formazione regionali, per tutte le attività formative e di orientamento e i centri per l'impiego per le attività di orientamento.

Modalità di verifica

La Regione prevede per il rilascio dell'accREDITAMENTO la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO la Regione prevede la verifica in loco annuale con lo scopo di accertare il mantenimento delle condizioni, dei requisiti e degli impegni. Inoltre, la Regione provvede con un controllo a campione per l'accERTAMENTO della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Per quanto riguarda gli elementi del dispositivo regionale aggiuntivi rispetto all'Intesa è opportuno menzionare che relativamente al Criterio Capacità gestionali e risorse professionali, per le figure di presidio dei processi, gli anni di esperienza richiesti legati al titolo di studio, risultano tendenzialmente più alti rispetto a quelli dell'Intesa; inoltre il dispositivo regionale non permette per queste figure l'assenza di titolo di studio neanche nel caso di esperienza decennale.

Per quanto riguarda le deroghe, la Regione ha previsto che gli istituti professionali di Stato, gli organismi con status di autonomia funzionale (enti pubblici autonomi e senza scopo di lucro), gli organismi bilaterali e gli organismi emanazioni delle organizzazioni sindacali e datoriali sono esentati dall'obbligo di applicazione del CCNL della formazione professionale per il personale impegnato nei percorsi formativi.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Il possesso dei requisiti relativo al presidio delle funzioni viene dimostrato attraverso il dossier delle credenziali.

Il dispositivo richiede l'applicazione del CCNL della formazione professionale per il personale dipendente impegnato nella gestione dei percorsi formativi.

7.14 Piemonte

Quadro introduttivo

La Regione ha pubblicato il proprio dispositivo nel 2002, e lo ha costantemente aggiornato e integrato fino al 2013. Nel suo complesso il sistema di accREDITAMENTO regionale risulta efficace e soprattutto coerente rispetto al territorio di riferimento; a seguito dell'approvazione dell'Intesa non sono state effettuate modifiche sostanziali.

La particolarità del modello regionale è quella di aver adottato un approccio procedurale all'accREDITAMENTO, basato sull'utilizzo di manuali operativi, diversi a seconda della macrotipologia, da parte degli organismi. Il modello si focalizza sui processi e

per tale ragione il Criterio C in relazione alle capacità gestionali risulta molto sviluppato anche rispetto all'Intesa Stato-Regioni del 2008.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Determina dirigenziale n. 552	08/10/2013	Modifiche ai manuali operativi sinottici
Determina dirigenziale n. 97	02/03/2011	Modifiche al manuale operativo sinottico
Determina dirigenziale n. 189	23/03/2010	Approvazione nuove linee guida per i requisiti di affidabilità economico finanziaria
Determina dirigenziale n. 302	11/06/2009	Modifica al manuale operativo sinottico per l'accreditamento per i requisiti di affidabilità
Determina dirigenziale n. 9	10/01/2007	Disposizioni relative alle verifiche ispettive di accreditamento e ai rapporti tra la Regione Piemonte ed i valutatori del sistema di accreditamento
Delibera giunta regionale n. 29-3181	19/06/2006	Revisione delle procedure di accreditamento delle sedi operative per la formazione e per l'orientamento. Approvazione delle nuove disposizioni finali
Determina dirigenziale n. 785	12/11/2003	Approvazione del manuale operativo per l'accreditamento delle sedi operative di formazione – tipologia lauree
Determina dirigenziale n. 363	26/05/2003	Approvazione del manuale operativo sinottico per i nuovi organismi
Determina dirigenziale n. 163	28/02/2003	Approvazione dei manuali per l'accreditamento delle sedi operative di orientamento
Determina dirigenziale n.1209	23/12/2002	Approvazione dei manuali operativi per l'accreditamento delle strutture che richiedono il riconoscimento dei corsi di formazione professionale.
Determina dirigenziale n. 1208	23/12/2002	Approvazione manuale operativo sinottico per l'accreditamento delle strutture di formazione professionale in due versioni: quella comprensiva di parametri facoltativi e delle varie tipologie e quella contenente solo i parametri obbligatori

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Gli ambiti dell'accREDITAMENTO sono l'orientamento e la formazione, che viene suddivisa nelle seguenti macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore e formazione continua.

All'interno di ogni macrotipologia sono individuati anche i requisiti necessari per l'adozione di alcune metodologie specifiche e per alcune tipologie d'utenza: formazione per lo svantaggio, per l'handicap, per adulti disoccupati, per gli apprendisti, formazione continua a domanda individuale, formazione a distanza e lauree.

È prevista inoltre una tipologia che richiede un numero minore di parametri ed evidenze denominata integrazione istruzione/formazione per gli istituti scolastici che erogano formazione nei progetti integrati di istruzione-formazione, gestiti da un'associazione di soggetti, a condizione che il capofila possieda l'accREDITAMENTO

per una macrotipologia generale.

Il dispositivo prevede l'obbligo di accreditamento per soggetti che erogano formazione autofinanziata.

Destinatari dell'accreditamento

Sono tenute all'accreditamento le sedi operative di organismi, pubblici e privati, che organizzano ed erogano attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche o autofinanziate.

Non sono soggetti all'accreditamento:

- i singoli datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
- le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio;
- le aziende singole in cui si svolgono corsi finalizzati all'assunzione;
- le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza tecnica;
- gli atenei, esclusivamente per le azioni di sistema riferite alle lauree professionalizzanti, purché abbiano almeno una sede operativa accreditata;
- tutti gli operatori, esclusivamente per i bandi di formazione formatori/operatori e limitatamente alle linee che prevedono formazione sulle procedure regionali.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima della partecipazione ai bandi o prima dell'affidamento delle attività (dipende dai bandi e dalle direttive delle Province).

Gli organismi accreditati in altre Regioni e in altri Paesi dell'UE acquisiscono, per via di tale accreditamento, titolo all'accesso ai bandi e devono accreditare la sede operativa in Piemonte entro l'inizio delle attività.

Il dispositivo prevede un accreditamento provvisorio ed uno definitivo.

Per gli organismi e/o le sedi operative che non dispongono dei requisiti relativi ai Criteri di Efficacia ed efficienza ed Interrelazioni con il territorio, viene richiesto l'accreditamento provvisorio. L'accreditamento provvisorio decade non appena i dati di efficienza ed efficacia vengono rilevati – e comunque entro due anni – e può essere trasformato in definitivo, qualora ne sussistano le condizioni.

È opportuno rilevare che nella Regione l'accreditamento definitivo non è mai stato realizzato, in quanto dal 2003 ad oggi non è mai stato valutato il Criterio Efficacia ed efficienza. Gli enti del Piemonte di fatto hanno solo l'accreditamento provvisorio che rinnovano ogni due anni.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accreditamento è prevista la seguente procedura: la Regione approva una lista dei valutatori di accreditamento⁸⁶. La struttura che intende accredi-

⁸⁶ Di tale lista fanno parte valutatori dei Sistemi Qualità, i cui requisiti corrispondano a quelli stabiliti nel bando pubblicato dalla Regione Piemonte, che abbiano frequentato -con esito positivo- i corsi appositamente istituiti dalla Regione e superato la successiva prova di simulazione pratica presso una sede operativa.

tarsi presenta domanda corredata da documentazione alla Regione che abbina alla richiesta un nominativo dall'elenco dei valutatori.

Il valutatore pianifica la visita informando la Regione, in modo che la medesima possa programmare l'eventuale partecipazione di propri funzionari con compiti di supervisione. Il valutatore verifica la conformità dei requisiti e, al termine della visita, consegna alla struttura il rapporto, contenente i punti di forza e di debolezza del sistema ed eventuali non conformità.

La struttura invia il manuale, per ogni sede, verificato dal valutatore alla Regione che, previa istruttoria, rilascia l'accreditamento o richiede adeguamenti.

Per il mantenimento dell'accreditamento la Regione provvede a verificare almeno annualmente, per tutte le sedi, i requisiti tramite valutazione del verbale di visita dei valutatori.

Inoltre, al fine di realizzare efficaci sinergie tra l'azione di controllo delle sedi operative accreditate e il monitoraggio delle attività finanziate, viene sviluppata una procedura, supportata dal sistema informativo che consente alla Regione di disporre di informazioni rilevanti ai fini del mantenimento dell'accreditamento, provenienti dall'attività di monitoraggio svolta dalle Province.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il modello regionale si caratterizza per un approccio procedurale che lo differenzia nella sua impostazione dall'Intesa nazionale. In particolare, nell'ambito del Criterio Risorse infrastrutturali e logistiche, il manuale operativo per l'accreditamento richiede alla struttura la capacità di individuare e disporre, per ogni corso progettato, di tutte le risorse logistiche (aule, laboratori, uffici, spazi per esigenze ulteriori) e infrastrutturali (attrezzature, strumenti e materiali didattici) ritenute necessarie. Dunque, nel manuale stesso non si riscontrano riferimenti espliciti alle linee d'indirizzo dell'Intesa relative a: fruibilità e adeguatezza dei locali, adeguata destinazione d'uso dei locali, rintracciabilità e visibilità dei locali.

Infine, vi è un ulteriore elemento di interesse: attualmente è sospesa la verifica del Criterio Efficacia ed efficienza.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La DGR n. 29-3181/2006 prevede che la Regione attivi un processo di definizione delle competenze delle figure di sistema e dei formatori e di certificazione delle medesime.

Le competenze dei responsabili di funzione devono essere certificate (nei modi e con le tempistiche previste dalla normativa nazionale e regionale); nel transitorio l'organismo deve individuare e garantire le competenze necessarie che vengono valutate sulla base del curriculum vitae.

Il dispositivo prevede l'obbligo del contratto nazionale della formazione professionale per le risorse umane che operano nell'ambito dell'obbligo formativo.

7. 15 Puglia

Quadro introduttivo

Il dispositivo regionale pubblicato nel 2012 è in linea con la normativa nazionale; nel 2013 con una circolare esplicativa sono state pubblicate le nuove linee guida per l'accreditamento.

Con il nuovo dispositivo si è voluto elevare la qualità e l'efficacia del sistema di formazione anche attraverso un sistema di controlli e di verifiche preventive più puntuale rispetto al passato.

Nell'ottica dell'innalzamento della qualità dei servizi forniti dagli enti, è stato introdotto il principio per cui il mantenimento dell'accreditamento dipende anche dalla corretta gestione degli interventi realizzati secondo le norme comunitarie/nazionali/regionali/provinciali ed è stato a tal fine attribuito un monte crediti a ciascun ente accreditato.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 795	23/04/2013	Modifica delle Linee guida e approvazione circolare esplicativa
Delibera di Giunta Regionale n. 1560	31/07/2012	Disposizioni integrative per l'accreditamento degli organismi formativi per l'obbligo d'istruzione/Diritto-Dovere
Determinazione dirigenziale n. 1191	09/07/2012	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento (seconda fase: candidatura)
Delibera di Giunta Regionale n. 1105	05/06/2012	Modifica delle Linee guida
Determinazione dirigenziale n. 1012	05/06/2012	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accreditamento (prima fase: precandidatura)
Delibera di Giunta Regionale n. 598	28/03/2012	Modifica delle Linee guida
Delibera di Giunta Regionale n. 195	31/01/2012	Approvazione delle Linee guida per l'accreditamento degli organismi formativi

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

L'ambito dell'accreditamento previsto dalla Regione è la formazione.

Le peculiarità attinenti alle diverse macrotipologie sono declinate in riferimento alle specifiche attività di volta in volta messe a bando, in considerazione anche delle innovazioni normative comunitarie, nazionali e regionali (ad es. la richiesta di specifiche attrezzature, la previsione di docenti di sostegno, etc. sono specificate nei singoli avvisi).

Destinatari dell'accreditamento

Sono oggetto dell'accreditamento gli enti pubblici e privati che, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore, svolgono attività di formazione professionale e che dispongono di almeno un'unità locale attrezzata in uso esclusivo e non occasionale nel territorio regionale.

Sono esentati dall'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati per lo svolgimento di attività formative per il proprio personale e le aziende e gli enti pubblici e privati dove si realizzano attività di stage e di tirocinio.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima della partecipazione ai bandi. Il dispositivo prevede un accreditamento provvisorio rilasciato agli organismi di nuova costituzione, di durata biennale e un accreditamento definitivo, rilasciato agli organismi "esistenti" dopo la valutazione positiva dell'istanza presentata. Per organismi "esistenti" si intendono gli organismi già presenti negli elenchi regionali delle sedi operative accreditate secondo il modello precedente e che abbiano svolto attività formativa.

Modalità di verifica

Il modello prevede per il rilascio dell'accreditamento la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accreditamento sono previsti l'invio della documentazione aggiornata da parte dell'organismo e la verifica in loco.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il dispositivo prevede nell'ambito del Criterio Capacità gestionali e risorse professionali, il presidio di una funzione aggiuntiva rispetto all'Intesa nazionale, ovvero la valutazione delle competenze. L'obbligo di tale funzione è previsto in concomitanza con l'adozione da parte della Regione del sistema di certificazione.

Per quanto riguarda gli elementi dell'Intesa del 2008 non recepiti dal dispositivo regionale non vengono richiesti l'aggiornamento delle risorse professionali e lo svolgimento della funzione in maniera continuativa con almeno 80 giornate lavorative l'anno.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Per i referenti dei processi di direzione e gestione economico-amministrativa viene richiesto copia del contratto di lavoro e curriculum vitae.

Il dispositivo prevede l'obbligo di assunzione con contratto a tempo indeterminato per almeno due figure cioè il direttore e il direttore amministrativo o in alternativa il progettista.

7.16 Sardegna

Quadro introduttivo

Il dispositivo della Regione Sardegna vede la sua approvazione precedentemente all'Intesa Stato-Regioni del 2008. La Regione nel 2010 ha pubblicato un documento programmatico per la ridefinizione del sistema di accreditamento, al quale, al momento della rilevazione, non era ancora stato dato seguito con un modello operativo. Nella revisione del proprio sistema la Regione ipotizza modifiche relative sia ai contenuti che alle procedure, per superare le criticità riscontrate nel dispositivo

vigente e per apportare novità in un'ottica di innalzamento continuo della qualità. Tra i cambiamenti che si intendono introdurre, si segnalano: un sistema di punteggi, l'obbligatorietà della sede formativa, l'introduzione di soglie minime per il Criterio Efficacia ed efficienza (attualmente verificato solo su autocertificazione).

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 43/32	06/12/2010	Direttive per Re-ingegnerizzazione delle procedure del modello di accreditamento regionale a seguito dell'Intesa Stato- Regioni del 20/03/2008
Circolare n. 17727	19/04/2010	Procedure di accreditamento di sedi formative per interventi corsuali autorizzati e/o finanziati
Decreto assessoriale n. 2/80/2009, interpretativo del Decreto assessoriale n.10/05 del 12/04/2005	16/01/2009	Regolamentazione degli impegni assunti da parte delle Agenzie formative rispetto al proprio personale per ricoprire le funzioni di governo e di processo.
Determina direttoriale n. 114	12/04/2005	Esecutività della DGR n. 7/10 del 22/02/2005
Decreto assessoriale n. 10/05	12/04/2005	Approvazione del sistema di accreditamento delle Agenzie e delle loro sedi formative.
Delibera di Giunta Regionale n.7/10	22/02/2005	Indirizzi generali sulle modalità di accreditamento dei soggetti ammessi al finanziamento di progetti formativi finanziati con risorse pubbliche

Ambiti e macrotipologie dell'accreditamento

Gli ambiti dell'accreditamento sono l'area dello svantaggio, l'area della sicurezza nei luoghi di lavoro e la formazione, per la quale sono previste le seguenti macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua.

Il dispositivo prevede l'obbligo di accreditamento anche per i soggetti che erogano corsi di formazione privati riconosciuti dalla Regione.

Destinatari dell'accreditamento

Sono soggette all'accreditamento tutte le agenzie formative pubbliche o private che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano tra i propri fini istituzionali la formazione professionale. Il termine "agenzie formative" comprende: gli enti pubblici che svolgono attività di formazione professionale, gli enti senza fini di lucro emanazione delle organizzazioni dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori del movimento cooperativo o di associazioni con finalità statutarie formative e sociali, i consorzi e le società consortili, infine le imprese e i consorzi di imprese.

Non sono tenuti all'accreditamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formativa per il proprio personale, le aziende dove si realizzano stage o tirocini, le strutture che prestano servizi configurabili come azioni di assistenza e di supporto tecnico.

Tempistica e modalità di accreditamento

L'accreditamento è rilasciato con una procedura a sportello articolata in due fasi. Nella prima fase si accredita l'agenzia formativa che viene inserita nell'elenco regionale dei soggetti abilitati; la durata di permanenza nell'elenco è biennale dopodiché si avvia la fase per il mantenimento; l'inserimento nell'elenco consente all'agenzia di partecipare ai bandi pubblici per l'affidamento di attività formative finanziata con risorse pubbliche e di proporre progetti formativi in regime di autofinanziamento. Nella seconda fase si accredita la sede formativa quale luogo individuato per l'erogazione delle azioni autorizzate; questa tipologia di accreditamento ha durata pari a quella dell'intervento formativo. La seconda fase può essere attivata solo prima dell'affidamento o del riconoscimento di una specifica attività formativa e riguarda la procedura di accreditamento della sede individuata per l'erogazione delle azioni formative autorizzate, riconosciute o da affidare da parte dell'amministrazione regionale.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accreditamento la valutazione on line (autodichiarazioni), la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture.

Una volta iscritta nell'elenco e prima dell'avvio dell'attività formativa, l'agenzia deve compilare ed inoltrare telematicamente la seconda sezione del formulario relativa all'accreditamento della sede. Successivamente, l'agenzia deve inviare la documentazione cartacea all'Assessorato che la sottopone a verifica. In caso di esito positivo, è rilasciato il provvedimento di accreditamento della sede, che ha durata pari a quella dell'intervento formativo da realizzare.

Per il mantenimento dell'accreditamento è richiesto l'invio di autodichiarazione da parte dell'agenzia formativa. L'amministrazione si riserva il diritto di effettuare sopralluoghi per la verifica del mantenimento dei requisiti richiesti.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il dispositivo si caratterizza per una particolare attenzione al Criterio Risorse infrastrutturali e logistiche, che prevede tra gli altri il requisito relativo all'ubicazione, secondo il quale la sede deve essere raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico con fermata entro i 1000 mt.

Ulteriori peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa nazionale riguardano il Criterio Capacità gestionali e risorse professionali: la Regione prevede l'obbligo per ogni sede formativa del direttore e del coordinatore didattico, e la presenza di una delle tre figure professionali tra psicologo, pedagogo e assistente sociale per l'ambito dello svantaggio; non si riscontrano invece riferimenti al presidio della funzione di analisi dei fabbisogni.

La Regione ha stabilito una riduzione dei requisiti da dimostrare per le università, le scuole pubbliche e parificate, i centri di formazione professionali regionali: tali soggetti compilano il formulario per la richiesta di accreditamento in modo semplificato automaticamente dal sistema informatico.

Requisiti relativi alle risorse professionali

Per tutte le figure professionali è richiesto il curriculum vitae e il documento attestante l'attribuzione dell'incarico.

Per il referente dell'accREDITAMENTO è previsto il contratto a tempo indeterminato; inoltre almeno tre figure tra il direttore amministrativo, il responsabile di monitoraggio e valutazione, il progettista, il responsabile e coordinatore delle azioni di tutoring e di docenza devono avere il contratto a tempo indeterminato.

7.17 Sicilia

Quadro introduttivo

L'analisi documentale dell'ultimo dispositivo della Regione, pubblicato a luglio 2013, rileva un modello in linea con la normativa nazionale.

Il dispositivo ha l'obiettivo di superare le criticità e introdurre un cambiamento importante rispetto al modello passato, in cui si riscontrava un grande numero di soggetti accREDITATI e una difficoltà nella realizzazione delle verifiche in loco.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Decreto assessoriale n. 28	23/07/2013	Approvazione "Disposizioni 2013 per l'accREDITAMENTO degli organismi operanti nel territorio della Regione siciliana" e Allegato A "Requisiti per l'accREDITAMENTO"

Ambiti e macrotipologie di accREDITAMENTO

Gli ambiti dell'accREDITAMENTO sono l'orientamento e la formazione, che viene suddivisa nelle seguenti macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore e formazione continua.

Il dispositivo prevede anche l'accREDITAMENTO degli organismi che erogano attività di formazione autofinanziata, relativamente alle macrotipologie formazione superiore e continua, al termine delle quali intendano rilasciare certificazioni riconosciute dalla Regione Siciliana.

Destinatari dell'accREDITAMENTO

I destinatari dell'accREDITAMENTO sono gli organismi, con le relative sedi operative permanenti, che intendono organizzare ed erogare attività formative e/o orientative nel territorio della Regione Siciliana.

Per organismo si intende un soggetto pubblico o privato, giuridicamente autonomo, che ha tra le proprie finalità l'orientamento e la formazione.

Non sono soggetti all'accREDITAMENTO i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le aziende presso le quali vengono realizzate attività di stage e tirocinio, le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica a supporto del sistema della formazione professionale e, infine, le università pubbliche, il CNR e gli enti di ricerca pubblici, le istituzioni AFAM pubbliche e le istituzioni scolastiche pubbliche e

parificate legalmente riconosciute, esclusivamente in relazione alle proprie attività istituzionali.

Tempistica e modalità di accreditamento

Il dispositivo prevede un accreditamento standard e un accreditamento di base.

L'accREDITAMENTO standard è rilasciato agli organismi che sono in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità stabiliti dal dispositivo.

L'accREDITAMENTO di base è rilasciato agli organismi di nuova costituzione, non accreditati ai sensi del dispositivo del 2006 o che non hanno un'esperienza almeno biennale, nelle attività di formazione finanziata o autofinanziata. L'accREDITAMENTO di base dura almeno 2 anni; se in tale periodo l'organismo avrà portato a termine con successo almeno due attività di orientamento e/o formazione può richiedere l'accREDITAMENTO standard, previa presentazione dei requisiti integrativi e acquisizione della certificazione di qualità.

L'accREDITAMENTO di base ha un ambito di attività limitato rispetto a quello standard e pertanto gli organismi con accREDITAMENTO di base possono espletare attività, nel corso della stessa annualità, per un monte ore non superiore a 1800.

Modalità di verifica

La Regione rilascia l'accREDITAMENTO dopo l'istruttoria documentale, che consiste in una verifica, a distanza, sulla veridicità dei dati riportati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulla regolarità e completezza della documentazione inviata. La Regione si riserva di effettuare una verifica in loco a campione sia in fase istruttoria che successivamente, previo preavviso di almeno 5 giorni lavorativi.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO gli organismi accreditati sono tenuti ad aggiornare la documentazione inviata alla naturale data di scadenza. Sono altresì tenuti a inviare annualmente il bilancio di esercizio e una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la permanenza dei requisiti e comprendente le informazioni e i dati sulle attività svolte, performance e relazioni col territorio.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il dispositivo prevede l'obbligo della certificazione di qualità e il requisito della formazione come attività prevalente nel bilancio per ottenere l'accREDITAMENTO standard, ma non per l'accREDITAMENTO per auto-finanziati e per l'accREDITAMENTO di base.

Il dispositivo introduce alcuni requisiti aggiuntivi rispetto all'Intesa per valutare l'affidabilità economica e finanziaria dei soggetti: iscrizione al R.E.A. presso le Camere di Commercio, assenza di posizione debitoria e di liti pendenti e/o contenziosi con l'amministrazione e, infine, conto corrente dedicato esclusivamente al pagamento dei lavoratori. Inoltre, per quanto riguarda il Criterio Efficacia ed efficienza, la Regione richiede il tasso di occupazione coerente al termine dei percorsi formativi.

Gli elementi dell'Intesa del 2008 che non trovano piena attuazione nel modello regionale riguardano il Criterio Capacità gestionali e risorse professionali: per le figure di presidio dei processi, gli anni di esperienza richiesti legati al titolo di

studio risultano tendenzialmente inferiori rispetto a quelli previsti dall'Intesa; non è definito uno standard minimo né per l'impegno lavorativo né per le ore di aggiornamento professionale⁸⁷.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La Regione richiede la redazione del dossier delle credenziali per la valutazione delle risorse umane.

Per quanto riguarda i vincoli contrattuali, limitatamente all'obbligo di istruzione e formazione il dispositivo rimanda alle Linee Guida regionali per la realizzazione dei percorsi di leFP, che prevedono l'obbligo del CCNL della formazione professionale.

7.18 Toscana

Quadro introduttivo

Il sistema di accreditamento regionale risulta efficace e coerente rispetto al territorio di riferimento, in quanto aggiornato periodicamente fino all'ultima modifica effettuata nel 2009.

Nel corso dell'intervista sono emersi alcuni aspetti considerati critici dalla Regione stessa soprattutto relativamente al sistema dei punteggi che risulta di difficile applicazione.

Tra gli aspetti significativi si segnala invece il sistema di certificazione delle competenze degli operatori dei soggetti accreditati; la certificazione viene conseguita entro un anno dall'accreditamento ed è funzionale al presidio del processo di organizzazione della progettazione, realizzazione e valutazione dei servizi erogati.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera di Giunta Regionale n. 982	12/12/2012	Direttiva per l'accreditamento delle Botteghe-Scuola
Decreto direttoriale n. 1168 modificato con DD 5880 del 10/12/2008 e DD 3816 del 04/08/2009	20/03/2008	Avviso per la presentazione delle domande di accreditamento
Delibera di Giunta Regionale n. 968 modificato con DGR 401 del 26/05/08 DGR 1013 del 01/12/08 DGR 910 del 19/10/09	17/12/2007	Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

L'ambito dell'accreditamento è la formazione. Il dispositivo regionale non distingue tra macrotipologie e rilascia un accreditamento unico per tutti i servizi formativi.

La Regione ha inoltre definito un sistema di accreditamento semplificato per consentire alle Botteghe-Scuola di erogare formazione.

⁸⁷ È prevista solo la presenza di un piano biennale per l'aggiornamento delle risorse umane, senza definirne i dettagli.

Il dispositivo prevede l'obbligo di accreditamento anche per i soggetti che svolgono attività di formazione autofinanziata con gli stessi requisiti.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

Il modello prevede un accreditamento a punti: ad ogni organismo al momento dell'accREDITAMENTO vengono attribuiti un monte crediti standard e un monte crediti aggiuntivo connesso alla presenza di elementi premianti.

L'organismo accreditato permane nel sistema di accreditamento se dimostra di essere in grado di mantenersi su livelli minimi di qualità fissati dal sistema e se non esaurisce il monte crediti standard⁸⁸.

Il monte crediti aggiuntivo è connesso al superamento delle soglie minime stabilite per i requisiti di efficacia ed efficienza, alla disponibilità dell'organismo di personale dipendente e alla prevalenza nel volume di produzione annuo della quota derivante da attività di formazione.

Il dispositivo di accreditamento prevede che il monte crediti dell'organismo entri tra i criteri con i quali le amministrazioni valutano ex ante i progetti presentati agli avvisi pubblici di selezione.

Destinatari dell'accREDITAMENTO

Sono tenuti all'accREDITAMENTO tutti gli organismi formativi pubblici o privati, che abbiano la formazione tra le proprie finalità statutarie, che dispongano di almeno una sede localizzata in Toscana e che intendano erogare attività di formazione, finanziate con risorse pubbliche, riconosciute o a domanda individuale. Possono accedere all'accREDITAMENTO anche le ditte individuali.

Le università possono presentare domanda di accREDITAMENTO per le proprie facoltà o per altre strutture interne previste dallo statuto dell'ateneo.

Nell'ambito delle Istituzioni scolastiche possono presentare domanda di accREDITAMENTO gli istituti scolastici superiori e gli istituti scolastici cui facciano riferimento Centri territoriali permanenti.

Non sono soggetti all'accREDITAMENTO, limitatamente alle attività ivi indicate:

- i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale;
- le aziende, per le attività stage e tirocinio;
- le strutture che svolgono azioni di assistenza tecnica e di ricerca;
- gli istituti scolastici, per le attività di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS) e per le attività formative rivolte ai propri studenti finalizzate a prevenire la dispersione scolastica;

⁸⁸ Qualora l'organismo esaurisca il proprio monte crediti standard per il sommarsi di penalizzazioni di diversa entità, legate alla gestione degli interventi realizzati, ne conseguirà la revoca dell'accREDITAMENTO con divieto di ripresentazione della domanda per 2 anni.

Qualora invece l'organismo non registri infrazioni/irregolarità per 2 anni consecutivi, viene reintegrato il punteggio posseduto dall'organismo al termine del suddetto biennio.

- i soggetti che realizzano interventi di educazione degli adulti di carattere non formale⁸⁹;
- le università limitatamente alle attività di formazione istituzionale rivolte ad utenti che beneficiano di voucher, alle attività di Istruzione e Formazione Tecnico Superiore (IFTS), alle attività istituzionali aggiuntive a carattere innovativo e/o sperimentale.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accreditamento la valutazione documentale, la verifica diretta da parte della Regione attraverso banche dati in proprio possesso (per quanto concerne i tassi di risultato) e la verifica in loco a tutte le strutture. Per il mantenimento dell'accreditamento è richiesta un'autodichiarazione da parte dell'organismo.

Il sistema dei controlli della Regione Toscana si articola in:

- a) controlli periodici *on desk* relativi alle autocertificazioni, ai requisiti di efficienza/efficacia relativi alle attività rendicontate e verificate nell'anno solare precedente, al mantenimento della certificazione di qualità ed al corretto mantenimento dei requisiti di accreditamento;
- b) verifiche attinenti la corretta gestione delle attività formative anche sulla base dei dati presenti nel sistema informativo della Regione Toscana;
- c) audit periodici in loco a campione o mirati in caso di necessità a giudizio dell'amministrazione regionale, da effettuarsi anche senza preavviso all'organismo.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

La certificazione di qualità è obbligatoria entro un anno dall'ottenimento dell'accreditamento.

Tra gli elementi aggiuntivi rispetto all'Intesa è interessante evidenziare che, relativamente al Criterio Capacità gestionali e risorse professionali, il dispositivo prevede che ogni figura professionale non possa svolgere più di due funzioni (anziché tre come prescritto dall'Intesa), all'interno dello stesso organismo formativo accreditato e che non possa prestare la propria opera professionale, riferita alle funzioni individuate, per più di un organismo formativo accreditato. Inoltre tutte le risorse professionali impiegate nel presidio dei processi chiave non devono avere a proprio carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati di natura amministrativo-finanziaria.

Tra gli elementi di non piena corrispondenza con l'Intesa si rileva, sempre in merito al Criterio Capacità gestionali e risorse professionali, che la Regione considera assolto il presidio procedurale dei processi dal possesso della certificazione di qualità; inoltre il requisito dell'aggiornamento delle competenze professionali non è richiesto per il rilascio dell'accreditamento, bensì per il mantenimento.

⁸⁹ Ancorché tali interventi siano valutabili in termini di crediti formativi all'interno di ulteriori interventi di carattere formale svolti da organismi accreditati.

Ulteriori requisiti dell'Intesa non presenti nel modello regionale riguardano le risorse infrastrutturali e logistiche e sono relativi all'adeguata destinazione d'uso dei locali e all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La verifica delle credenziali di ogni responsabile di processo viene effettuata con riferimento alle evidenze riscontrabili attraverso il curriculum vitae.

Il dispositivo non prevede obblighi relativamente a specifiche contrattuali per le risorse professionali.

7.19 PA Trento

Quadro introduttivo

Il modello della PA di Trento è stato rivisto in concomitanza dell'approvazione dell'Intesa ed è in linea con la normativa nazionale.

Il possesso dell'accREDITAMENTO nella PA di Trento è obbligatorio solo per i soggetti formativi che intendono attuare gli interventi formativi co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera n. 449	14/03/2013	Disposizioni per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano corsi per la sicurezza
Delibera n. 778	09/04/2009	Disposizioni per l'accREDITAMENTO dei soggetti che erogano i servizi a favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES)
Delibera n. 1820	18/07/2008	Requisiti per l'accREDITAMENTO dei soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi formativi cofinanziati dal FSE e <i>Vademecum</i> ad uso dei soggetti formativi

Ambiti e macrotipologie dell'accREDITAMENTO

Il dispositivo prevede l'accREDITAMENTO per la formazione senza distinzione di macrotipologie.

La PA ha pubblicato inoltre due normative specifiche per l'accREDITAMENTO per i corsi sulla sicurezza e salute dei lavoratori e per servizi formativi in favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES). Il procedimento di accREDITAMENTO per l'offerta formativa per i BES è gestito dal Servizio Scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale – Ufficio Affari amministrativi ed economici.

Destinatari dell'accREDITAMENTO

Sono destinatari dell'accREDITAMENTO tutti i soggetti pubblici e privati che intendano attuare, nel territorio, interventi aventi i contenuti formativi, cofinanziati dal FSE.

I soggetti devono dimostrare i quattro Criteri che si riferiscono all'organismo: adeguatezza del soggetto giuridico, affidabilità economica e finanziaria, indica-

tori di efficacia ed efficienza, attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale; ogni sede deve dimostrare gli altri due Criteri: disponibilità di una o più sedi formative idonee ubicate sul territorio della provincia, adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali a presidio dei processi di lavoro.

Tempistica e modalità di accreditamento previste dal dispositivo

Il dispositivo prevede che ci si possa accreditare in qualsiasi momento (bando aperto) per le tipologie di accreditamento FSE e Sicurezza e con scadenze annuali pre-stabilite (bando chiuso per l'offerta di servizi formativi in favore degli studenti con bisogni educativi speciali).

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività. Previa conferma annuale del mantenimento dei requisiti, l'accredimento ha durata triennale, per la tipologia di accreditamento FSE e per la 'Sicurezza', mentre ha durata quinquennale, per l'offerta di servizi formativi in favore degli studenti con bisogni educativi speciali.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accredimento la Provincia prevede la valutazione on line (auto-dichiarazioni), la valutazione documentale, la verifica diretta attraverso banche dati in proprio possesso (per quanto concerne i tassi di risultato) e la verifica in loco a campione.

Per il mantenimento dell'accredimento, i soggetti accreditati devono dimostrare la permanenza dei requisiti, tramite comunicazione scritta da inviare obbligatoriamente al termine di ogni anno.

La Provincia verifica, inoltre, la permanenza dei requisiti di accreditamento anche attraverso visite in loco a campione.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il sistema di accreditamento provinciale si caratterizza per la presenza, oltre al modello di accreditamento per il Fse, sostanzialmente coerente con l'Intesa nazionale, di dispositivi specifici per l'offerta di servizi formativi in favore degli studenti con bisogni educativi speciali (BES) e per l'erogazione di corsi sulla sicurezza.

Possono accreditarsi per i BES tutti i soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 778 del 2009, di cui rappresentano una specificità il criterio della rintracciabilità nello statuto o atto costitutivo della finalità di erogare specifici interventi e servizi a favore di persone con BES e l'esperienza almeno biennale nell'erogazione di tali servizi. Per questa tipologia di accreditamento sono individuati i seguenti tre ambiti: attività di assistenza diretta e supporto alla didattica, interventi a favore di studenti con problemi del linguaggio e della comunicazione, programmi specifici di formazione.

I soggetti che richiedono l'accredimento specifico per la sicurezza sono tenuti a

dimostrare il possesso di requisiti in misura ridotta rispetto al dispositivo che regola l'accREDITamento per il Fse: in particolare non vengono richiesti il presidio funzionale dei processi e gli indicatori di efficacia ed efficienza.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La verifica delle credenziali di ogni responsabile di processo viene effettuata attraverso il dossier individuale delle credenziali, che deve essere trasmesso secondo lo standard fornito dalla Provincia.

Il dispositivo non prevede specifiche contrattuali per le risorse professionali.

7.20 Umbria

Quadro introduttivo

La Regione Umbria non ha cambiato il proprio dispositivo nel complesso dopo l'approvazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008 ma ha apportato modifiche ed integrazioni, ad esempio relativamente alla procedura sul mantenimento, che è stata aggiornata con una delibera del 2008 successiva all'Intesa.

L'accREDITamento a livello regionale è un primo e sostanziale passo di un più ampio progetto destinato all'introduzione di standard qualitativi nel sistema dell'offerta formativa ed è parte integrante di un processo di sviluppo ed integrazione del sistema umbro. Il percorso adottato dalla Regione si concretizza nella sperimentazione di un modello di accREDITamento delle strutture formative, che tiene conto dei vincoli nazionali, delle specificità del sistema formativo regionale e della crescente domanda di qualità che attraversa il settore.

Normativa

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 95	04/02/2008	Ulteriori disposizioni in materia di accREDITamento a regime e mantenimento dell'accREDITamento
Delibera Giunta Regionale n. 656	23/04/2007	Procedura attuativa del sistema regionale di mantenimento dell'accREDITamento a regime delle attività di formazione
Delibera Giunta Regionale n. 397	02/03/2005	Avviso pubblico per la presentazione delle domande di accREDITamento per la gestione di attività di formazione finanziata con risorse pubbliche
Delibera Giunta Regionale n. 1948	09/12/2004	Regolamento e dispositivo per l'accREDITamento delle attività di formazione e/o orientamento

Ambiti e macrotipologie di accREDITamento

Gli ambiti dell'accREDITamento sono l'orientamento e la formazione professionale, suddivisa nelle seguenti macrotipologie: formazione iniziale (percorsi per l'assolvimento diritto/dovere e percorsi di qualificazione per giovani non più soggetti a diritto/dovere), formazione superiore e formazione continua e permanente.

La Regione può individuare eventuali requisiti specifici per particolari attività e tipologie d'utenza (es. voucher per la formazione individuale, fasce deboli) a comple-

mento di quanto previsto nelle direttive della programmazione regionale.

Destinatari dell'accreditamento

Sono destinatari dell'accreditamento gli organismi pubblici o privati (compresi i consorzi) che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbiano tra i propri fini istituzionali l'attività di formazione e/o orientamento.

Qualora un soggetto si configuri giuridicamente come consorzio, lo stesso può richiedere l'accreditamento in quanto consorzio e parallelamente ciascuno degli organismi consorziati può richiedere l'accreditamento per se stesso.

Sono esentati dall'accreditamento i datori di lavoro, pubblici e privati, che svolgono attività formative per il proprio personale, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio, le strutture che prestano servizi – di ricerca, consulenza, assistenza tecnica – configurabili esclusivamente come azioni di sistema.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima della partecipazione ai bandi. Il dispositivo regionale prevede due tipologie di accreditamento legate all'attribuzione di un punteggio:

1. il livello soglia: costituisce il livello minimo per poter essere accreditati e risultare assegnatari di progetti a valere su bandi pubblici regionali/provinciali, senza alcuna distinzione tra soggetti che abbiano o meno realizzato precedenti attività di formazione nell'ambito del territorio regionale. Tale livello viene raggiunto attraverso il possesso dei requisiti relativi ai seguenti Criteri: Capacità gestionali, Capacità logistiche, Situazione economica, Competenze professionali e Capacità relazionali. Per la verifica del livello soglia sono previste due fasi di valutazione: fase di valutazione a distanza del formulario inviato telematicamente e della documentazione cartacea e fase di audit in loco.

2. il livello obiettivo: è legato alla realizzazione di interventi formativi a titolarità regionale/provinciale e comunque facoltativo, costituisce il traguardo in termini di qualità del processo/prodotto formativo a cui dovranno tendere i soggetti del sistema. Concorrono al raggiungimento del livello obiettivo i Criteri Efficacia ed efficienza e Sviluppo network territoriale. Per la verifica del livello obiettivo è prevista la valutazione a distanza tramite analisi delle informazioni presenti nel formulario elettronico ed elaborazione dei dati provenienti dal sistema informativo regionale.

Modalità di verifica

Per il rilascio dell'accreditamento sono previsti la valutazione on line (autodichiarazioni), la valutazione documentale e la verifica in loco a tutte le strutture (ad eccezione degli organismi con certificazione di qualità).

Per il mantenimento dell'accreditamento il dispositivo prevede l'invio di un'autodichiarazione da parte dell'organismo e la verifica in loco (solo per le strutture non certificate ISO). La Regione inoltre si riserva la facoltà di effettuare annualmente controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni di mantenimento dei requisiti su una quota non inferiore al 20% dei soggetti accreditati.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il sistema regionale considera gli operatori un fattore chiave per la qualità della formazione ed è orientato a migliorare le competenze professionali investendo nell'aggiornamento dei formatori. A tal fine il dispositivo prevede, quale requisito di mantenimento dell'accREDITAMENTO, la partecipazione obbligatoria di tutte le risorse umane ad almeno un'attività formativa negli ultimi 12 mesi per una durata minima di 8 ore.

Un ulteriore aspetto mirato allo sviluppo della qualità dei soggetti erogatori, aggiuntivo rispetto all'Intesa, consiste nell'obbligo del presidio del processo relativo alla gestione della qualità/accREDITAMENTO.

Il dispositivo regionale prevede infine due requisiti relativi all'efficacia ed efficienza non espressamente citati nell'Intesa: il livello di occupazione coerente nei 12 mesi successivi al termine dell'attività formativa e l'efficienza procedurale/amministrativa (il requisito considera il numero di giorni impiegati per la presentazione del rendiconto dopo la chiusura del progetto).

Vi sono diversi aspetti dell'Intesa che non trovano piena applicazione nel modello regionale, la cui impostazione generale è precedente al 2008. Per quanto riguarda ad esempio le risorse professionali, non si fa riferimento al possesso di titoli di studio per le figure di presidio dei processi⁹⁰, e gli anni di esperienza richiesti sono generalmente inferiori rispetto a quelli previsti dall'Intesa; inoltre il dispositivo non fa riferimento a uno standard minimo di impegno lavorativo per nessuna delle figure di presidio. Relativamente all'affidabilità economica non sono presenti i seguenti requisiti definiti nel modello nazionale: rispetto del pagamento di tasse e imposte, rispetto del pagamento dei contributi previdenziali, rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili.

Va infine messo in evidenza che la valutazione dell'efficacia ed efficienza e dei network territoriali (requisito con il quale si verifica la frequenza e la significatività di utilizzo delle relazioni con il territorio) rientra nell'ambito del raggiungimento del livello obiettivo dell'accREDITAMENTO, che è facoltativo e non vincolante per le strutture formative.

Modalità di verifica delle credenziali professionali degli operatori

La Regione ha predisposto un dossier individuale delle credenziali per i responsabili della direzione, della gestione della qualità, della gestione economico-amministrativa, dell'analisi dei fabbisogni, della progettazione e dell'erogazione. Il dossier delle credenziali viene valutato a distanza.

Il dossier delle credenziali non viene richiesto per le figure del coordinatore e del tutor, in quanto tali figure vengono valutate durante l'audit in loco.

Il dispositivo non prevede specifiche contrattuali per le risorse professionali.

⁹⁰ Ad eccezione del tutor per cui è prevista la laurea o la qualifica di II livello.

7.21 Valle D'Aosta

Quadro introduttivo

La Regione ha modificato il proprio dispositivo nel 2011 aggiornandolo e adeguandolo all'Intesa Stato-Regioni del 2008.

Non si riscontrano criticità anzi si considerano migliorativi alcuni elementi di integrazione apportati dalla Regione anche rispetto all'Intesa, quali ad esempio una semplificazione delle procedure di accreditamento per gli enti già accreditati in altre Regioni e soprattutto un sistema di certificazione delle competenze degli operatori. La certificazione delle competenze assume un significato peculiare nel contesto dell'accREDITamento, in quanto gli standard di competenza oggetto di certificazione non si riferiscono ad un profilo (nel caso specifico a quello ipotetico di "formatore"), ma ad un processo organizzativo di un soggetto formativo.

È evidente che la scelta operata dalla Regione va nella direzione di un forte investimento nella qualità delle risorse umane dei soggetti accreditati al fine di sviluppare la qualità complessiva del proprio sistema di formazione.

Normativa vigente

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 302	11/02/2011	Approvazione Linee Guida del procedimento di certificazione delle competenze degli operatori della formazione professionale
Delibera Giunta Regionale n. 2955	23/10/2009	Dispositivo di accreditamento delle sedi formative – Vademecum - Standard minimi di competenza per le funzioni di presidio

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

L'ambito dell'accREDITamento è la formazione, suddivisa in macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua e permanente e, infine, utenze speciali.

Destinatari dell'accREDITamento

Sono destinatari dell'accREDITamento i soggetti pubblici o privati che hanno almeno una sede operativa ubicata sul territorio della Regione e che intendono erogare formazione con finanziamento pubblico, anche parziale.

Non hanno obbligo di accREDITamento:

- gli ordini professionali, per le attività di formazione continua rivolta ai propri associati;
- le associazioni professionali e di categoria per le sole attività formative ad essi attribuite in forza di leggi;
- i raggruppamenti temporanei, purché ogni soggetto costituente impegnato nella realizzazione del processo formativo risulti accREDITato;

- le università (pubbliche o riconosciute) aventi sede sul territorio regionale⁹¹;
- le istituzioni scolastiche che fanno attività integrative al curriculum scolastico;
- i soggetti promotori di attività formative, quando non attuatori delle stesse;
- i soggetti che si configurano, rispetto all'attuatore, come fornitori di servizi.

Le attività formative svolte con il ricorso a voucher, assegni individuali o borse di studio non sono oggetto di accreditamento, bensì di specifiche norme, definite da parte della Regione anche in sede di avvisi pubblici.

Tempistica e modalità di accreditamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'affidamento delle attività finanziate.

È previsto un accreditamento con modalità temporanea per i soggetti giuridici di recente costituzione, per un massimo di due annualità.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede per il rilascio dell'accREDITAMENTO la valutazione documentale, la verifica diretta da parte della Regione attraverso le banche dati in proprio possesso e la verifica in loco a tutte le strutture.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO sono previsti l'autodichiarazione, l'aggiornamento della documentazione e la verifica in loco annuale. Resta inoltre facoltà della Regione effettuare ulteriori visite in loco a completamento delle valutazioni rispetto alle variazioni inoltrate dall'organismo accreditato.

Soggetti che beneficiano di deroghe su specifici requisiti

Il dispositivo prevede che per determinati soggetti alcuni requisiti si considerano assolti di principio. In particolare, i soggetti accreditati presso altre Regioni o PA non devono dimostrare il possesso di numerosi requisiti in quanto si considerano assolti attraverso la presentazione di documentazione attestante l'iscrizione ad altro elenco regionale di accREDITAMENTO. Le istituzioni scolastiche pubbliche e istituzioni pubbliche con competenza in materia di gestione di attività formative, non devono dimostrare molti requisiti, il possesso dei quali può essere rilevato d'ufficio dalla Regione (ad es. disponibilità bilancio, pagamento imposte e tasse, rispetto obblighi contributivi e previdenziali).

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il dispositivo è sostanzialmente in linea con l'Intesa del 2008. Per quanto riguarda gli elementi aggiuntivi la Regione dedica un requisito specifico alla Politica della qualità richiedendo la presenza di una Carta di qualità rivolta agli utenti e procedure per la sua utilizzazione e valutazione della soddisfazione da parte dei beneficiari.

La Regione richiede la nomina del responsabile per l'accREDITAMENTO, figura tecnica

⁹¹ Le università con sede sul territorio regionale e due strutture *in house* della Regione (la Fondazione per l'agricoltura e la Fondazione per la formazione professionale e turistica) sono escluse dall'accREDITAMENTO e accedono ai finanziamenti per la formazione attraverso la stipula di una convenzione diretta con la Regione.

deputata al presidio della corretta applicazione di quanto definito nell'ambito del dispositivo regionale di accreditamento. Il responsabile dell'accREDITAMENTO deve avere la competenza certificata "Gestione accREDITAMENTO e sistema qualità".

Requisiti relativi alle risorse professionali

La Regione richiede un archivio dei curriculum vitae delle risorse professionali a presidio dei processi, il cui aggiornamento va garantito in corso di vigenza dell'accREDITAMENTO. I curriculum devono essere redatti in modo conforme allo standard fornito dalla Regione e deve contenere menzione delle certificazioni di competenza possedute.

La Regione infatti ha stabilito che le risorse a presidio dei processi devono avere competenze certificate sulla base della seguente procedura di valutazione⁹²: valutazione degli apprendimenti, sulla base delle evidenze (dossier) presentate dal candidato alla Commissione; audizione del richiedente rivolta alla presentazione motivata delle evidenze, in risposta ai quesiti interpretativi della Commissione; eventuale formulazione e somministrazione di prove, su richiesta della Commissione, qualora in esito alle fasi precedenti essa non ritenga di possedere sufficienti elementi, o del candidato stesso, nel caso in cui la Commissione ritenga conclusa con esito negativo l'audizione.

Il dispositivo non prevede specifiche contrattuali per le risorse professionali.

7.22 Veneto

Quadro introduttivo

Le Linee Guida per la procedura di accREDITAMENTO approvate nel 2010 hanno aggiornato e adeguato il dispositivo della Regione Veneto alla normativa nazionale.

Le criticità rilevate dalla Regione ed emerse durante l'intervista con il referente regionale sono soprattutto in termini di linguaggio adottato nella normativa, non sempre chiaro per i soggetti interessati a presentare domanda di accREDITAMENTO, e in termini di strutturazione del modello in diverse macrotipologie, spesso non in linea con ciò che viene richiesto dai bandi regionali.

⁹² I soggetti che richiedono l'accREDITAMENTO possono anche avere risorse umane a presidio dei processi prive di certificazione e presentare i relativi curriculum vitae elaborati secondo il formato predisposto dall'Agenzia regionale del lavoro che valuta la coerenza con lo/gli standard di competenza. In tal caso l'organismo viene accREDITATO in modalità temporanea, per un massimo di 12 mesi, decorsi i quali è tenuto a dimostrare il possesso del requisito secondo le forme previste.

Normativa

Provvedimento	Data	Oggetto
Delibera Giunta Regionale n. 3289	21/12/2010	Approvazione nuove Linee Guida per procedura di accreditamento e mantenimento
Delibera Giunta Regionale n. 4198	29/12/2009	Nuove modalità di presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale
Delibera Giunta Regionale n. 359	13/02/2004	Approvazione bando e dispositivo
Legge Regionale n. 19	09/08/2002	Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati

Ambiti e macrotipologie di accreditamento

Gli ambiti previsti dal dispositivo dell'accREDITamento sono l'orientamento e la formazione, suddivisa nelle seguenti macrotipologie: obbligo formativo, formazione superiore e formazione continua.

Il dispositivo prevede l'obbligo di accREDITamento per i soggetti che erogano percorsi di formazione autofinanziata che rilasciano titoli riconosciuti.

Destinatari dell'accREDITamento

Sono destinatari dell'accREDITamento tutti i soggetti pubblici e privati (compresi gli istituti scolastici per attività e progetti specifici di formazione, ad es. IFTS), che prevedono la formazione e/o l'orientamento tra i propri fini statutari, hanno rappresentatività socio economica o professionale, possiedono interrelazioni col territorio e si avvalgono di reti attive di collaborazione.

Devono essere accreditate tutte le sedi formative in cui l'organismo eroga l'attività formativa.

Per accedere all'accREDITamento un organismo deve aver operato nella macrotipologia formativa per la quale lo richiede⁹³; i nuovi organismi di formazione e quelli che intendono richiedere l'accREDITamento per una nuova macrotipologia possono fare richiesta di accREDITamento qualora abbiano partecipato alla realizzazione di azioni formative o di orientamento in partenariato con organismi accreditati per quell'ambito.

Non sono soggetti all'accREDITamento i datori di lavoro pubblici e privati che svolgono attività formative e di orientamento per il proprio personale, le aziende dove si realizzano attività di stage e tirocinio e le strutture che prestano servizi configurabili prevalentemente come azioni di assistenza tecnica.

Tempistica e modalità di accREDITamento

La struttura formativa deve essere accreditata prima dell'inizio delle attività.

Il dispositivo prevede l'attribuzione di un punteggio in base alla valutazione dei requisiti. I requisiti sono distinti in due classi: requisiti di base che l'organismo deve obbligatoriamente soddisfare per ottenere l'accREDITamento e requisiti avanzati, il

⁹³ In particolare l'organismo deve dimostrare di aver erogato attività formative per un minimo di 1800 ore per l'Obbligo Formativo, di 900 ore per la Formazione Superiore e di 450 ore per la Formazione Continua.

cui soddisfacimento non è obbligatorio, ma dà un punteggio aggiuntivo.

Modalità di verifica

Il dispositivo prevede la valutazione documentale (anche attraverso sistemi informativi) e la verifica in loco a tutte le strutture per il rilascio dell'accREDITAMENTO.

Per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, la Regione prevede la verifica in loco annuale anche tramite campionamento.

Per mantenere l'accREDITAMENTO ogni organismo deve dimostrare di aver realizzato almeno un'attività formativa e/o orientativa (a finanziamento pubblico o a riconoscimento regionale o su libero mercato) dalla data di iscrizione nell'elenco regionale o dall'ultima verifica di audit.

Peculiarità del dispositivo rispetto all'Intesa del 2008

Il dispositivo si caratterizza per una particolare attenzione alle capacità gestionali dei soggetti formativi, prevedendo diverse funzioni non definite dall'Intesa nazionale: docenza, tutoring, operatore di orientamento, esperto informatico, psicologo/pedagogo, marketing commerciale e gestione di qualità.

Tra gli elementi aggiuntivi rispetto all'Intesa si rileva il tasso di occupazione coerente al termine dei percorsi formativi.

Relativamente agli aspetti dell'Intesa che invece non trovano piena applicazione nel modello regionale, si evidenzia che la Regione richiede un documento che descriva le modalità di attuazione dei piani di aggiornamento del personale, ma non stabilisce uno standard minimo di durata e ricorrenza per ogni figura di presidio. Nel dispositivo inoltre non si riscontrano alcuni requisiti attinenti le risorse infrastrutturali e logistiche quali il superamento delle barriere architettoniche e la rintracciabilità/visibilità dei locali.

Requisiti relativi alle risorse professionali

La verifica delle credenziali degli operatori viene condotta attraverso la valutazione del curriculum vitae.

Per quanto riguarda i requisiti contrattuali, esclusivamente per l'obbligo formativo il dispositivo richiede il contratto da dipendente (a tempo indeterminato e/o determinato) per almeno il 40% del personale e il contratto di riferimento è il CCNL della formazione.

8. Conclusioni

A circa sette anni dalla pubblicazione dell'Intesa Stato-Regioni del 2008, gli esiti dell'attività di monitoraggio indicano che l'accreditamento può essere considerato come un servizio ormai consolidato all'interno delle amministrazioni regionali. Tale consolidamento è testimoniato, in termini generali, dalla diffusa consapevolezza da parte di Regioni e Province autonome che un sistema di accreditamento ben implementato è uno strumento necessario per garantire un sistema di valutazione, *ex ante* e *in itinere*, dei soggetti che attuano percorsi formativi con finanziamenti pubblici; da un punto di vista più operativo, tale processo di consolidamento è confermato dal continuo lavoro che le Regioni negli anni hanno svolto in termini di normative e regolamentazioni prodotte.

Come noto, infatti, dopo la fase di sperimentazione attuata in seguito al primo intervento normativo nazionale (DM n. 166/2001), molte delle amministrazioni regionali hanno operato negli anni un processo di revisione e affinamento del proprio sistema di accreditamento. L'obiettivo prioritario di tale impegno è stato quello di implementare un dispositivo in grado di garantire una efficace selezione dei soggetti attuatori ma al tempo stesso evitare forme di rigidità nel sistema della formazione finanziata.

A tale scopo molte Regioni hanno caratterizzato il percorso di affinamento del proprio sistema di accreditamento in quest'ottica: promuovere sistemi altamente selettivi in termini di capacità strutturali, organizzative e didattiche, in grado di garantire al tempo stesso la massima capacità di attrazione e recepimento verso soggetti di nuova costituzione o con poca esperienza nel settore della formazione che assicurano un'alta qualità delle proprie *performances*.

In questo approccio troviamo una sostanziale coerenza con i principi guida che hanno ispirato la ridefinizione del sistema nazionale di accreditamento con l'Intesa Stato-Regioni del 2008, ovvero: una prospettiva di Lifelong learning, per un sistema di apprendimento permanente, inteso come superamento dell'offerta formativa organizzata per macrotipologie; il mantenimento e l'efficacia dei controlli; la semplificazione e l'accertabilità dei requisiti; l'integrazione e la sinergia dei controlli.

Il monitoraggio ha evidenziato come il processo di rinnovamento, stimolato dall'Intesa nazionale, ha interessato e coinvolto la quasi totalità di Regioni e Province

autonome, sebbene siano presenti disomogeneità territoriali e si riscontrino talora difficoltà di implementazione, soprattutto in alcune Regioni e relativamente ad alcuni requisiti di efficacia ed efficienza.

Nelle tabelle che seguono si riportano in forma sintetica gli esiti della comparazione tra i cinque Criteri definiti dall'Intesa del 2008 e i dispositivi regionali di accreditamento. I Criteri sono declinati in linee di indirizzo e requisiti e forniscono specifiche indicazioni alle amministrazioni regionali/provinciali per la definizione del sistema di accreditamento. Sul piano concettuale le linee di indirizzo esplicitano, con un maggior grado di autonomia interpretativa da parte delle Regioni e Province autonome, indicazioni operative di natura generale, mentre i requisiti indicano puntualmente gli standard minimi di riferimento.

Le linee d'indirizzo e i requisiti compongono il quadro nazionale di riferimento che le amministrazioni regionali e provinciali hanno assunto per la definizione di standard che siano trasparenti sul piano nazionale e al contempo rispondenti alle diverse caratteristiche ed esigenze espresse dai propri contesti territoriali.

Il Criterio A Risorse infrastrutturali e logistiche misura la capacità della struttura formativa di garantire che l'erogazione dei servizi formativi avvenga in locali adatti alle esigenze ed alle necessità dell'utenza e che rispettano l'insieme di norme vigenti in materia di sicurezza ed accessibilità. Il Criterio A è suddiviso in tre linee di indirizzo e tre requisiti minimi, il rispetto dei quali assicura che il soggetto attuatore disponga di locali e attrezzature adatti all'erogazione di attività formative/orientative, visibili e accessibili per tutti gli utenti.

Il Criterio A è ampiamente soddisfatto dalle Regioni: non solo la quasi totalità delle Regioni come evidenziato dalla Tabella 8.1, ha applicato quanto previsto dall'Intesa, ma otto Regioni (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia) hanno definito requisiti aggiuntivi (cfr. Tabella 8.2).

Unico elemento che si discosta dalla generale adesione alle linee di indirizzo e requisiti definiti a livello nazionale è il requisito A.3 relativo alla visibilità dei locali, non presente in sette dispositivi. Tale assenza può essere giustificata dal fatto che cinque (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia⁹⁴, Piemonte, Umbria, Veneto) tra le sette Regioni che non prevedono tale requisito hanno pubblicato il proprio modello di accreditamento prima dell'Intesa del 2008.

La generale adesione all'Intesa su questo Criterio è anche conseguenza della presenza di alcuni requisiti già a partire dal DM n. 166/2001. L'Intesa del 2008 ha di fatto confermato l'attenzione prestata alle caratteristiche logistico-strutturali delle strutture formative dai modelli di accreditamento di prima generazione. Il passo avanti garantito dall'Intesa è stato il maggiore rilievo dato al ruolo delle visite in loco attraverso il principio guida n. 2 "Mantenimento dei requisiti ed efficacia dei controlli".

⁹⁴ Il requisito non è definito nel modello di accreditamento, ma comunque soggetto a verifica direttamente nei bandi.

Tabella 8.1 CRITERIO A – Elementi dell'Intesa 2008 non riscontrati nei dispositivi regionali di accreditamento

Linea d'indirizzo/Requisito dell'Intesa 2008	Regioni in cui non è presente
<p>Linea d'indirizzo A.1) Disponibilità di locali, arredi e attrezzature Gli aspetti relativi all'esclusività della sede o delle attività, alla territorialità, alla temporalità del possesso, e la definizione di un presidio minimo logistico del soggetto attuatore vengono definiti da ciascuna Regione/PA.</p>	La linea di indirizzo è attuata in tutti i dispositivi regionali.
<p>Linea d'indirizzo A.2) Fruibilità e adeguatezza dei locali. I luoghi destinati allo svolgimento di tutte le funzioni di servizio/ supporto all'erogazione e, in genere le attività di rapporto diretto con l'utenza, devono essere distinti da quelli in cui si svolgono le attività di governo della struttura. Se le funzioni di servizio/ supporto all'erogazione sono svolte in luoghi diversi, occorre garantire all'utente la fruizione unitaria del servizio.</p>	3 Abruzzo, Piemonte, Veneto
<p>Linea d'indirizzo A.3) Adeguata destinazione d'uso dei locali</p>	2 Piemonte, Toscana
<p>Requisito A.1) Rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro</p>	Il requisito è attuato in tutti i dispositivi regionali
<p>Requisito A.2) Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche finalizzati a: a. Visitabilità dei locali destinati ad attività di direzione ed amministrazione; b. Accessibilità dei locali destinati ad erogazione</p>	5 Calabria, Emilia Romagna ⁹⁵ , Toscana, Umbria, Veneto
<p>Requisito A.3) Rintracciabilità, Visibilità dei locali</p>	7 Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ⁹⁶ , Piemonte, Umbria, Veneto

⁹⁵ L'Emilia Romagna richiede strutture idonee per portatori di handicap solo per l'ambito di accreditamento specifico per le utenze speciali.

⁹⁶ Il requisito non è definito nel modello di accreditamento, ma comunque soggetto a verifica direttamente nei bandi.

Tabella 8.2 CRITERIO A – Elementi aggiuntivi nei dispositivi regionali di accreditamento rispetto all'Intesa 2008

<i>Requisiti specifici su adeguatezza di laboratori, dotazioni informatiche, banche dati</i>	4 Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio
<i>Copertura assicurativa responsabilità civile verso terzi</i>	3 Campania, Marche, Sicilia
<i>Ubicazione e collegamenti</i> (la sede formativa deve essere raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici la cui fermata deve essere entro 1 Km)	1 Sardegna

Il Criterio B Affidabilità economica e finanziaria si articola in sette requisiti volti a garantire un livello base di affidabilità del soggetto attuatore e del legale rappresentante. Come nel caso del Criterio A, i requisiti del Criterio B per lo più attengono al rispetto di normative di legge, di per sé cogenti; il richiamo a tali normative nei sistemi di accreditamento deriva dalla volontà di acquisire dichiarazioni specifiche dagli enti sul rispetto di tali norme che vengono poi sottoposte a verifica da parte delle Regioni.

Dei sette requisiti previsti, tre sono presenti nella totalità dei dispositivi regionali di accreditamento (B.1, B.2, B.7). I requisiti B.3, B.4 e B.5, invece, registrano un livello di adesione inferiore da parte delle amministrazioni regionali. Come nel caso del requisito A.3 si tratta di assicurare il rispetto di normative nazionali, pertanto le Regioni in questione non hanno ritenuto necessario introdurre all'interno del proprio sistema di accreditamento tale specifico rimando. A ciò si aggiunge il fatto che questi requisiti mancano nei dispositivi di accreditamento antecedenti all'Intesa del 2008. Un elemento importante da sottolineare è l'introduzione da parte dell'Intesa del requisito B.1 relativo alla predisposizione di un bilancio riclassificato in base alla normativa europea (Direttiva CEE 660/78) che richiama la necessità di presentare un bilancio redatto con chiarezza e tale da rappresentare in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché il risultato economico dell'esercizio. L'ordinamento italiano, nell'art. 2423 del Codice Civile, ha recepito la direttiva e reso obbligatorio per le sole società di capitali la redazione del bilancio sulla base di modelli e procedure definite; l'Intesa quindi ha esteso tale vincolo a tutti gli organismi accreditati in modo da garantire la leggibilità del bilancio.

Un ulteriore requisito che richiama indicazioni nazionali e comunitarie è il requisito B.6, relativo alla presenza di un sistema contabile che, nel rispetto del principio di chiarezza e trasparenza (art. 2423 del Codice Civile) come anche delle disposizioni regolamentari del FSE, permetta un'esposizione analitica delle voci di costo e ricavo. Tale requisito introdotto dall'Intesa del 2008 risponde all'esigenza delle Regioni/PA di avere, da parte dei soggetti che erogano formazione, una tracciabilità dei centri di costo e delle spese relative alle attività svolte, anche ai fini di una rendicontazione efficace. Il requisito risulta assente solo in due dispositivi di accreditamento (Basilicata e Toscana).

Oltre ad una generale implementazione del Criterio B, alcune Regioni (Campania,

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia e Sicilia) hanno introdotto dei requisiti aggiuntivi per valutare l'affidabilità delle strutture accreditate; tra questi assume una significativa rilevanza la solidità patrimoniale e finanziaria, requisito introdotto nei dispositivi di quattro Regioni, specificatamente orientato alla selezione dell'offerta e a garantire una complessiva stabilità della platea dei soggetti accreditati.

Tabella 8.3 CRITERIO B – Elementi dell'Intesa 2008 non riscontrati nei dispositivi regionali di accreditamento

Linea d'indirizzo/Requisito dell'Intesa 2008	Regioni in cui non è presente
Requisito B.1) Esistenza di bilancio di esercizio. Per i soggetti tenuti dal codice civile, esistenza di bilancio riclassificato in base alla normativa europea recepita nell'ordinamento italiano	Il requisito è attuato in tutti i dispositivi regionali
Requisito B.2) Assenza di: stato di fallimento; liquidazione coatta; concordato preventivo; procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni	Il requisito è attuato in tutti i dispositivi regionali
Requisito B.3) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione nazionale	5 Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Umbria
Requisito B.4) Rispetto degli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e di tutti gli obblighi derivanti	3 Emilia Romagna, Sardegna, Umbria
Requisito B.5) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili	6 Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto
Requisito B.6) Contabilità articolata per singola attività progettuale, con classificazione delle fattispecie di costo ammissibili al cofinanziamento del FSE	2 Basilicata, Toscana ⁹⁷
Requisito B.7) Per il legale rappresentante: – <i>assenza di sentenza di condanna passata in giudicato</i> per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, nonché per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, associazione di tipo mafioso L. n. 575/1965 (e successive modificazioni e integrazioni), di corruzione, di frode, di riciclaggio; – <i>assenza di stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.</i>	Il requisito è attuato in tutti i dispositivi regionali

⁹⁷ Il requisito è stato considerato presente in Friuli Venezia e Giulia e in Veneto, con le seguenti specificazioni: il Friuli Venezia Giulia richiede che l'ente dimostri tale requisito dal primo anno successivo all'accREDITAMENTO; il Veneto richiede la contabilità analitica tra i requisiti avanzati e non obbligatori.

Tabella 8.4 CRITERIO B – Elementi aggiuntivi nei dispositivi regionali di accreditamento rispetto all'Intesa 2008

<i>Certificazione Antimafia per la struttura</i>	2 Campania, Lombardia
<i>Solidità patrimoniale e finanziaria</i>	4 Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia ⁹⁸
<i>Referenze bancarie</i>	2 Lazio, Lombardia
<i>Estensione ad amministratori, direttori di sede e dirigenti dell'assenza di misure cautelari, sanzioni interdittive e di divieto a stipulare contratti con pubblica amministrazione</i>	1 Lazio
<i>Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo del Registro Imprese</i>	1 Sicilia
<i>Assenza di posizione debitoria e di contenziosi nei confronti dell'amministrazione</i>	1 Sicilia
<i>Conto corrente bancario dedicato solo al pagamento dei lavoratori</i>	1 Sicilia

Il Criterio C Capacità gestionali e risorse professionali merita un'attenzione particolare, in quanto fortemente connesso alla qualità dei servizi formativi, di cui le competenze delle risorse umane coinvolte costituiscono un elemento fondamentale. Il Criterio C dunque rileva la capacità complessiva del soggetto attuatore di governare i diversi processi di lavoro necessari per la produzione del servizio formativo.

Il principio su cui si basa l'architettura complessiva del Criterio C è la definizione dei processi di cui il servizio formativo si compone (direzione, analisi e definizione dei fabbisogni, gestione economico-amministrativa, progettazione, erogazione) e che la struttura formativa deve dimostrare di saper garantire; poiché tali processi sono agiti da singoli operatori, è importante che le credenziali di questi ultimi siano adeguate al ruolo che ricoprono.

Il Criterio C è quindi declinato in due linee d'indirizzo, inerenti l'assetto organizzativo trasparente e il presidio procedurale dei processi, e un set di requisiti definito in termini di titolo di studio, esperienza lavorativa, aggiornamento professionale e

⁹⁸ La Campania richiede i seguenti indicatori: liquidità; liquidità corrente, solvibilità, indipendenza finanziaria, durata media dei debiti e dei crediti, incidenza degli oneri finanziari.

L'Emilia Romagna prevede i seguenti requisiti aggiuntivi: patrimonio netto minimo; obbligo di istituire un organo di controllo; maggiore visibilità nei bilanci di alcune poste; obbligo di trasmettere il bilancio anche in formato elettronico XBRL; obbligo di mantenimento degli indici finanziari entro le soglie minime previste (gli indici finanziari individuati sono i seguenti: indice di disponibilità corrente; durata media dei crediti; durata media dei debiti; incidenza degli oneri finanziari).

Il Friuli Venezia Giulia richiede il patrimonio non negativo valutato sulla base degli ultimi due esercizi chiusi. La Lombardia, nel proprio sistema di rating prevede i seguenti indicatori: variazione del patrimonio netto (rispetto all'anno di esercizio precedente); incidenza degli oneri finanziari; indice di disponibilità corrente.

inquadramento contrattuale. Tali requisiti sono orientati a verificare l'adeguatezza delle competenze di coloro che ricopriranno funzioni di governo all'interno della struttura formativa.

In merito all'implementazione regionale di quanto previsto in sede di Intesa Stato-Regioni, la Tabella 8.5 evidenzia alcuni aspetti interessanti: per quanto riguarda le linee guida si riscontra un alto livello di implementazione da parte delle Regioni; solo nel caso della Linea d'indirizzo C.2 permangono delle lacune, riconducibili peraltro alla sola Basilicata in quanto Toscana e Lombardia garantiscono tale linea d'indirizzo attraverso il possesso della certificazione di qualità.

Situazione più articolata è quella dei requisiti: nel caso del requisito relativo all'esperienza lavorativa delle cinque figure di presidio, il principio fondante, per cui chi ricopre incarichi di governo all'interno di una struttura formativa deve possedere adeguate credenziali, è ampiamente presente nei dispositivi regionali; le uniche differenze attengono alle modalità con cui le Regioni hanno curato il requisito rispetto al proprio territorio.

Maggiori difficoltà si riscontrano nell'implementazione dei due requisiti successivi: il numero di Regioni che non prevede l'aggiornamento delle competenze degli operatori è significativamente alto (dieci); situazione analoga è quella relativa allo svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione di almeno 80 giornate l'anno, dove il numero di Regioni prive del requisito è pari a nove. Su queste difficoltà d'implementazione sembra opportuno sollecitare una riflessione da parte degli attori istituzionali coinvolti, in termini di una rimodulazione dei requisiti, in funzione di una maggiore capacità delle Regioni di assumerli e implementarli compiutamente.

Tabella 8.5 CRITERIO C – Elementi dell'Intesa 2008 non riscontrati nei dispositivi regionali di accreditamento

Linea d'indirizzo/Requisito dell'Intesa 2008	Regioni in cui non è presente
<i>Linea d'indirizzo C.1) Assetto organizzativo trasparente</i>	La linea di indirizzo è attuata in tutti i dispositivi regionali
<i>Linea d'indirizzo C.2) Presidio procedurale dei processi</i>	3 Basilicata, Lombardia ⁹⁹ , Toscana ¹⁰⁰
<i>Esperienza lavorativa in relazione al livello di istruzione per le cinque figure di presidio (Direzione, Gestione economico amministrativa, Analisi dei fabbisogni, Progettazione, Erogazione dei servizi)</i>	5 Campania (per Direzione e Gestione Economico Amministrativa) ¹⁰¹ , Friuli Venezia Giulia ¹⁰² , Marche ¹⁰³ , Umbria ¹⁰⁴ , Valle d'Aosta ¹⁰⁵
<i>Aggiornamento delle competenze professionali</i>	10 Basilicata, Emilia Romagna ¹⁰⁶ , Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche ¹⁰⁷ , Piemonte ¹⁰⁸ , Puglia, Sardegna, Sicilia ¹⁰⁹ , Veneto ¹¹⁰
<i>Svolgimento della funzione in maniera continuata con rapporto di impiego o collaborazione di almeno 80 giornate l'anno</i>	9 Calabria ¹¹¹ , Campania, Friuli Venezia Giulia ¹¹² , Liguria ¹¹³ , Marche, Piemonte ¹¹⁴ , Puglia, Sicilia, Umbria

⁹⁹ In Lombardia il presidio procedurale dei processi viene garantito dalla certificazione di qualità.

¹⁰⁰ In Toscana il presidio procedurale dei processi viene garantito dalla presenza della certificazione di qualità.

¹⁰¹ La Campania, per il Direttore e il Responsabile Economico Amministrativo, richiede gli anni di esperienza ma non stabilisce uno standard minimo per il titolo di studio.

¹⁰² Il dispositivo del Friuli Venezia Giulia non fa riferimento al titolo di studio ma esclusivamente all'esperienza professionale.

¹⁰³ Per le figure di presidio è prevista la certificazione delle competenze rilasciata dalla Regione stessa.

¹⁰⁴ In Umbria non si fa riferimento al titolo di studio per le figure di presidio, ad eccezione del tutor, per il quale è richiesta la laurea o la qualifica di II livello.

¹⁰⁵ Cfr. nota 103.

¹⁰⁶ Il dispositivo di accreditamento richiede un piano di sviluppo delle risorse professionali, ma non stabilisce standard minimi di durata.

¹⁰⁷ Cfr. nota 106.

¹⁰⁸ Cfr. nota 106.

¹⁰⁹ Cfr. nota 106.

¹¹⁰ Cfr. nota 106.

¹¹¹ Fa eccezione la macrotipologia dell'obbligo formativo per la quale la Calabria richiede l'assunzione con CCNL della Formazione Professionale per almeno 12 mesi.

¹¹² In Friuli Venezia Giulia il monte ore di impegno previsto per le figure di presidio è tendenzialmente maggiore rispetto all'Intesa, ma non è vincolato dal contratto bensì solo da un impegno delle parti a collaborare. Questo non vale per il responsabile di segreteria che deve essere un dipendente dell'ente già al momento della presentazione della domanda.

¹¹³ La Liguria stabilisce per la direzione uno standard minimo in linea con l'Intesa; per le altre figure di presidio invece ha uno standard minimo inferiore (50 giornate lavorative l'anno).

¹¹⁴ Per le figure di presidio il Piemonte non specifica uno standard minimo ma richiede un rapporto di lavoro a carattere continuativo e tempo dedicato proporzionale al volume di attività svolta.

Tabella 8.6 CRITERIO C – Elementi aggiuntivi nei dispositivi regionali di accreditamento rispetto all'Intesa 2008

Aspetti procedurali	
<i>Procedure di pubblicizzazione dei corsi e dei servizi attivati dalla struttura</i>	2 Abruzzo, Lazio
Figure di presidio	
<i>Tutoring</i>	8 Abruzzo, Calabria, Lazio, Liguria, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
<i>Docenza</i>	6 Abruzzo, Calabria, Lazio, Sardegna, Sicilia, Veneto
<i>Orientamento</i>	5 Basilicata, Lazio, Piemonte, Sicilia, Veneto
<i>Psicologo – sociologo – pedagoga (per utenze speciali)</i>	3 Calabria, Sardegna, Veneto
<i>Responsabili di processo</i>	1 Emilia Romagna ¹¹⁵
<i>Esperto informatico</i>	1 Veneto

Il Criterio D Efficacia ed efficienza¹¹⁶ costituisce un elemento strategico nella valutazione sia dei soggetti che intendono accreditarsi sia di quanti sono già accreditati e devono dimostrare di saper mantenere lo status di soggetto accreditato; l'importanza del Criterio D nasce dall'essere il Criterio che maggiormente valuta, sulla base delle *performances* realizzate, la capacità della struttura accreditata di produrre risultati positivi nei confronti dell'utenza. Oltre all'attenzione verso la capacità di erogare servizi formativi di qualità, il Criterio D monitora anche la capacità del soggetto attuatore di ragionare in termini di efficienza, coniugando quindi la valutazione *ex ante* della capacità economico-gestionale con la valutazione *ex post* dei risultati. È opportuno sottolineare che questo Criterio, più di ogni altro, risente della distinti-

¹¹⁵ L'Emilia Romagna richiede che nella descrizione formalizzata delle procedure dell'organismo vengano indicati i nomi di: Responsabile della qualità; Responsabile della gestione del sistema informativo; Responsabile della gestione dei fornitori; Responsabile dell'attuazione del piano di sviluppo delle risorse professionali. È opportuno specificare che non si riscontra una corrispondenza letterale alle figure di presidio previste dall'Intesa 2008 (per maggiori dettagli si rimanda alla lettura della scheda regionale).

¹¹⁶ Nell'Intesa Stato-Regioni del 2008 i Criterio D ed E sono declinati solo in linee di indirizzo e non in requisiti specifici, lasciando quindi alle Regioni ampia autonomia nell'applicazione.

L'analisi svolta sui modelli regionali non può essere letta tanto in termini di scostamento dall'Intesa, quanto di caratteristiche di declinazione, ad eccezione della linea D.3 per la quale si rilevano alcuni comportamenti regionali distanti e non riconducibili alle indicazioni nazionali.

È inoltre opportuno sottolineare il caso della Lombardia che non declina i Criteri D ed E nel dispositivo di accreditamento ma ne riporta diversi elementi nel proprio sistema di rating.

vità dei territori, o meglio delle caratteristiche socio-economiche che li connotano e che incidono fortemente sulla performance complessa del sistema di offerta formativa regionale. Del resto la profonda eterogeneità dei sistemi produttivi, economici ed anche formativi delle Regioni non ha consentito l'identificazione di un sistema di misurazione degli indicatori di efficacia ed efficienza che fosse in grado di rispettare tale eterogeneità. In termini empirici ciò si è tradotto nella possibilità delle Regioni di calibrare diversamente le soglie minime in base alle quali un requisito può essere considerato assolto, cercando così di adottare una policy in grado di tenere insieme qualità e sostenibilità.

Proprio in quanto estremamente collegato alla territorialità dei servizi formativi e quindi alla specificità dei sistemi di offerta formativa regionale, il Criterio D è stato declinato esclusivamente attraverso linee di indirizzo. Analizzando la Tabella 8.7 rileviamo come le linee di indirizzo D.1 e D.2 siano attuate in tutti i contesti locali; del resto la possibilità di stabilire autonomamente il valore soglia minimo ha consentito alle Regioni una più agevole implementazione.

Discorso a parte merita la linea d'indirizzo D.3 Livello di successo formativo. Un primo elemento da porre in evidenza è che il successo formativo è stato declinato in tre dimensioni - conseguimento di un'attestazione, di un'occupazione o soddisfazione per il percorso fruito - che costruiscono tre diverse modalità operative attraverso cui il soggetto attuatore può dimostrare di aver garantito un percorso formativo utile all'utente.

Ulteriore elemento emerso dal monitoraggio è che il livello di successo formativo non ha trovato una piena implementazione, soprattutto per quel che riguarda le dimensioni relative all'esito occupazionale degli utenti e la soddisfazione degli stessi; in entrambi i casi infatti il numero di Regioni che non hanno introdotto tali linee d'indirizzo è significativo: rispettivamente sette e nove. Nel primo caso - esito occupazionale - è chiaro che l'applicazione della linea d'indirizzo sconta la poca dinamicità del mercato del lavoro tipica di alcuni territori del nostro Paese, per cui la valutazione di tale indicatore potrebbe risultare eccessivamente restrittivo nella selezione delle strutture. Nel secondo caso, occorre specificare che delle nove Regioni indicate, tre (Emilia Romagna, Sardegna e Veneto) prevedono la procedura di rilevazione della soddisfazione dell'utenza pur non stabilendo uno standard minimo per la valutazione e una quarta (Toscana) considera il requisito assolto dal possesso della certificazione di qualità.

Tabella 8.7 CRITERIO D – Elementi dell'Intesa 2008 non riscontrati nei dispositivi regionali di accreditamento

Linea d'indirizzo/Requisito dell'Intesa 2008	Regioni in cui non è presente
<i>Linea d'indirizzo D.1)</i> La valutazione relativa al <i>Livello di efficienza progettuale</i> deve avere tra le sue componenti: le risorse finanziarie preventivate, quelle rendicontate, il numero di allievi previsti e il numero di allievi effettivi	La linea di indirizzo è attuata in tutti i dispositivi regionali
<i>Linea d'indirizzo D.2)</i> Il <i>Livello di abbandono</i> rileva la relazione tra partecipanti che risultano alla conclusione dell'attività (inclusi coloro che non hanno concluso il percorso perché sono entrati in un altro percorso formativo- di istruzione o fp - o hanno trovato un'occupazione ¹⁾ e partecipanti che risultavano in avvio dell'attività	La linea di indirizzo è attuata in tutti i dispositivi regionali
<i>Linea d'indirizzo D.3)</i> Il <i>Livello di successo formativo</i> rileva la relazione tra partecipanti al termine del percorso formativo e partecipanti che risultavano in avvio dell'attività. Il successo formativo può essere declinato secondo tre dimensioni:	
- conseguimento di attestazione	5 Abruzzo, Basilicata ¹¹⁷ , Calabria, Campania, Emilia Romagna
- occupabilità/occupazione	7 Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia ¹¹⁸ , Molise, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta
- soddisfazione dell'utente	9 Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna ¹¹⁹ , Molise, Sardegna ¹²⁰ , Toscana ¹²¹ , Umbria, Veneto ¹²²

Come già specificato in precedenza, il set di linee d'indirizzo e requisiti definiti dall'Intesa nazionale costituisce uno standard minimo per Regioni e PA, che hanno il diritto/dovere di territorializzare al meglio quanto previsto; questo principio vale non solo nella definizione di valori soglia più o meno stringenti, ma anche nella possibile introduzione di linee di indirizzo, se non addirittura requisiti aggiuntivi rispetto al livello nazionale. Nel caso del Criterio D l'analisi di dettaglio dei dispositivi

¹¹⁷ La Basilicata prevede il requisito definito "successo formativo" (rapporto tra numero di partecipanti a conclusione dell'attività e il numero di partecipanti all'avvio dell'attività) che però corrisponde al livello di abbandono, Linea di indirizzo D.2 dell'Intesa del 2008.

¹¹⁸ In Friuli Venezia Giulia, la valutazione degli esiti occupazionali non viene effettuata nell'ambito dell'accreditamento ma attraverso un monitoraggio annuale condotto dall'Università di Trieste con interviste a tutti i partecipanti ai corsi di formazione. Gli esiti del monitoraggio si traducono in punteggi nella valutazione dei progetti presentati ai bandi successivi.

¹¹⁹ Il dispositivo regionale di accreditamento richiede procedure di rilevazione della soddisfazione degli utenti ma non stabilisce standard minimi.

¹²⁰ Cfr. nota 119.

¹²¹ La Toscana considera tale requisito assolto dalla certificazione di qualità (obbligatoria).

¹²² Cfr. nota 119.

regionali ha consentito di far emergere alcune peculiarità; la più interessante, a nostro avviso, è l'introduzione da parte di alcune Regioni (cfr. Tabella 8.8) del requisito relativo al tasso di occupazione coerente.

Attraverso questo requisito la Regione può valutare al meglio l'effettiva coerenza tra uno specifico percorso formativo e l'esito occupazionale; ciò presuppone un sistema di monitoraggio regionale in grado di osservare gli utenti dei percorsi formativi a distanza di tempo che, una volta a regime, consentirebbe una migliore capacità di lettura della transizione tra formazione e lavoro e quindi una maggiore capacità di programmazione da parte della Regione stessa.

Tabella 8.8 CRITERIO D Elementi aggiuntivi nei dispositivi regionali di accreditamento rispetto all'Intesa 2008

Investimenti per la comunicazione e l'innovazione tecnologica ¹²³	2 Abruzzo, Lazio
Efficienza procedurale e amministrativa ¹²⁴ (numero di giorni successivi alla chiusura del progetto utilizzati per presentare il rendiconto)	2 Campania, Umbria ¹²⁵
Inserimento lavorativo coerente	7 PA Bolzano, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia ¹²⁶ , Sicilia, Umbria, Veneto
Tasso di successo (misura quanto gli obiettivi di ogni percorso formativo sono raggiunti in termini di certificazione di competenze)	1 Lombardia ¹²⁷

Ultimo Criterio che completa l'architettura dell'Intesa nazionale sull'accREDITAMENTO è il Criterio E Relazioni con il territorio. La funzione di tale Criterio è quella di valutare l'effettivo livello di integrazione della struttura formativa all'interno del sistema territoriale di offerta formativa. Il principio su cui si fonda il Criterio E è che la qualità di un soggetto che eroga formazione passa anche attraverso la sua capacità di costruire relazioni virtuose con le diverse realtà del territorio di riferimento. Un buon livello di integrazione con tali realtà può fare da volano per una migliore programmazione della propria offerta didattico-formativa nonché promuovere un migliore *match* con le realtà imprenditoriali, educative o del Terzo Settore.

Alla stregua del Criterio D anche questo è declinato esclusivamente attraverso linee d'indirizzo, due nello specifico: esistenza di una rete relazionale con gli attori che

¹²³ Sia in Abruzzo che nel Lazio, la spesa per investimenti nella comunicazione e nell'innovazione tecnologica deve essere pari al 5% del volume di affari derivante da attività di formazione.

¹²⁴ Tale requisito non costituisce un reale elemento aggiuntivo, rientrando nelle prerogative della linea di indirizzo D.1; tuttavia rappresenta una particolare modalità di implementazione che sottolinea l'importanza che Campania e Umbria danno all'efficienza progettuale.

¹²⁵ Occorre specificare che la valutazione del Criterio D nel suo complesso rientra nell'ambito del raggiungimento del livello obiettivo dell'accREDITAMENTO; non è quindi considerato obbligatorio.

¹²⁶ Tale requisito è previsto nel sistema di rating e non nel dispositivo di accREDITAMENTO.

¹²⁷ Cfr. nota 126.

operano nella rete dei servizi (E.1) ed esistenza di un network con soggetti del tessuto socio-economico del territorio (E punto 2).

Come ben evidenziato dalla Tabella 8.9, il livello di adesione da parte delle Regioni è decisamente alto, tanto da circoscrivere alla sola Regione Umbria una diversa modalità di attuazione rispetto a quanto previsto dall'Intesa nazionale.

Tabella 8.9 CRITERIO E – Elementi dell'Intesa 2008 non riscontrati nei dispositivi regionali di accreditamento

Linea d'indirizzo/Requisito dell'Intesa 2008	Regioni in cui non è presente
<i>Linea d'indirizzo E.1) Esistenza di relazioni con gli attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per il lifelong learning</i>	La linea di indirizzo è attuata in tutti i dispositivi regionali
<i>Linea d'indirizzo E.2) Esistenza di relazioni con soggetti del contesto socio-economico-produttivo</i> finalizzati alla conoscenza, capacità di lettura ed interpretazione dei fabbisogni formativi e di professionalità espressi: <i>a) dal mondo produttivo e del lavoro e del Terzo Settore;</i> <i>b) dalle diverse tipologie di utenti, e dalle loro diverse forme di rappresentanza</i> (es. famiglie per i ragazzi dai 16 ai 18 anni, associazioni per i diversamente abili ecc.)	1 Umbria ¹²⁸

Tabella 8.10 CRITERIO E – Elementi aggiuntivi nei dispositivi regionali di accreditamento rispetto all'Intesa 2008

Rete internazionale (misura il numero di imprese e attori coinvolti nelle politiche attive di lavoro che partecipano a reti di partenariato internazionale)	1 Lombardia ¹²⁹
---	-------------------------------

Lo scenario precedentemente descritto evidenzia come l'accREDITamento sia uno strumento ormai incardinato, in termini di procedure amministrative ma anche e soprattutto in termini culturali, nella *governance* dei sistemi di offerta formativa regionale. Le tabelle sopra riportate rappresentano da un lato un significativo livello di adesione a quanto stabilito dall'Intesa nazionale del 2008, dall'altro un imponente patrimonio di procedure e requisiti aggiuntivi che le Regioni hanno prima sperimentato e poi messo a sistema in un'ottica di continuo affinamento del proprio sistema di qualità.

È opportuno quindi ribadire come ad oggi l'accREDITamento costituisca il principale strumento a disposizione di Regione e Province autonome per la garanzia di quali-

¹²⁸ La Regione Umbria divide il Criterio in due sezioni: E1 Capacità relazionali con cui si verifica l'esistenza di procedure con le quali vengono regolate le relazioni con il territorio; E.2 Network territoriali con il quale si verifica la frequenza e la significatività di utilizzo delle relazioni con il territorio.

La valutazione del Criterio E.2 rientra nell'ambito del raggiungimento del livello obiettivo dell'accREDITamento; non è quindi considerato obbligatorio.

¹²⁹ La Regione Lombardia introduce questo indicatore nel sistema di rating e non nel dispositivo di accREDITamento.

tà dei servizi formativi erogati. Se il processo di consolidamento dell'accreditamento presso Regioni e Province autonome ha segnato un punto di arrivo significativo, ciò tuttavia non deve ridurre la consapevolezza che gli ambiti di sviluppo e di ammodernamento dei sistemi di accreditamento siano ancora ampi e importanti, nella misura in cui attengono ad aspetti di natura tecnica (informatizzazione delle procedure, sinergia con altri sistemi regionali di valutazione) nonché organizzativa (effettiva realizzazione delle visite di audit, individuazione e verifica degli indicatori di efficacia ed efficienza). Un elemento di stimolo all'evoluzione dei modelli di accreditamento è dato dalla Raccomandazione EQAVET del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale. Come noto, la Raccomandazione contiene diversi elementi che caratterizzano la strategia orientata alla promozione del miglioramento dei sistemi di IeFP dei paesi membri. Tra le diverse istanze promosse dalla Raccomandazione va segnalato l'invito agli stati nazionali a definire e implementare un piano nazionale per la qualità, nell'ambito del quale rafforzare strumenti di promozione e valutazione della qualità come ad esempio l'accreditamento.

Recentemente l'Isfol ha realizzato uno studio comparativo¹³⁰ tra la Raccomandazione EQAVET, in particolare i 10 indicatori da essa definiti, e il sistema italiano di accreditamento nelle sue ventuno declinazioni territoriali.

A partire dai risultati del monitoraggio e dell'analisi comparativa tra dispositivi di accreditamento e Raccomandazione EQAVET, è possibile delineare alcune piste di lavoro per lo sviluppo dei modelli di accreditamento e più in generale del sistema di formazione professionale. Tali piste di lavoro fanno riferimento:

- a) al rafforzamento dei dispositivi regionali di accreditamento: l'analisi ha rilevato un alto grado di coerenza con la Raccomandazione EQAVET, ma rimangono margini di miglioramento con riferimento alla formazione dei formatori (intesa come numero di utenti coinvolti e risorse dedicate), alla rilevazione della soddisfazione da parte delle imprese e degli esiti lavorativi degli utenti, alla prescrizione di procedure strutturate per l'analisi dei fabbisogni;
- b) all'introduzione e al rafforzamento di dispositivi diversi in relazione all'analisi dei fabbisogni e soprattutto a strumenti di indagini per la rilevazione e la valutazione della soddisfazione di utenti e imprese, degli esiti in termini di successo formativo e occupazionale degli interventi;
- c) alla costruzione e al rafforzamento dei sistemi informativi regionali (con possibilità di raccordo a livello nazionale) per la raccolta di dati sulla formazione professionale; in particolare i dati che i sistemi informativi potrebbero raccogliere dai soggetti erogatori sono i seguenti: possesso da parte della struttura accreditata della certificazione di qualità; numero di operatori che partecipano a corsi di formazione/aggiornamento e ammontare dei fondi investiti; tasso di abbandono e tasso di successo formativo; tasso di inserimento lavorativo; tasso di inserimento

¹³⁰ Cfr. Isfol, 2014 (I).

lavorativo coerente; numero di partecipanti ad eventi formativi appartenenti a categorie vulnerabili.

Concludendo possiamo affermare che l'accreditamento costituisce uno dei dispositivi che il Paese può mettere in campo nell'implementazione di dispositivi di assicurazione della qualità in linea con le indicazioni della Raccomandazione EQAVET. L'assunzione dell'accreditamento come dispositivo centrale per l'assicurazione della qualità da un lato ha contribuito alla definizione di un sistema ricco e sofisticato, disponibile su tutto il territorio con una chiara impronta unitaria e una flessibilità legata alle specificità territoriali; dall'altro ha erroneamente indotto a considerare che l'accreditamento potesse assolvere a tutte le esigenze di assicurazione della qualità della formazione. In una prospettiva di evoluzione, l'aggiornamento del modello nazionale di accreditamento non può prescindere dall'implementazione parallela di altri dispositivi, in particolare a presidio dell'assicurazione della qualità nella valutazione *ex post* e in relazione alla costruzione di basi-dati adeguati.

Bibliografia

- Agosti A., a cura di, *La formazione. Interpretazioni pedagogiche e indicazioni operative*, Milano, Franco Angeli, 2006.
- Allulli G., *La qualità al centro delle politiche europee*, in "Rassegna CNOS" , 2009, n. 2.
- Allulli G., Tramontano I., a cura di, *I modelli di qualità nel sistema di formazione professionale italiano*, Roma, Isfol, 2007.
- Ambrosini M., a cura di, *Un futuro da formare*, Brescia, La Scuola, 2000.
- Angotti R., Del Cimmuto A., *L'offerta di formazione professionale regionale in Italia*, in "Osservatorio Isfol", III, 2013, n. 1/2.
- Angotti R., Del Cimmuto A., Filosa G., *L'offerta di formazione professionale nelle regioni italiane tra estensione della crisi e nuovi modelli di governance. Dati Isfol OFP 2012*, Roma, Isfol, 2014.
- Bordignon B., a cura di, *La sussidiarietà nelle politiche regionali in materia di istruzione e formazione professionale*, in "Rassegna CNOS", 2010, n. 1.
- Cantalupi M., Demurtas M., a cura di, *Politiche attive del lavoro, servizi per l'impiego e valutazione*, Bologna, Il Mulino, 2009.
- Cedefop, *Modernizzare l'istruzione e la formazione professionale. Quarta relazione sulla ricerca in materia di istruzione e formazione professionale in Europa*, Lussemburgo, Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea, 2009.
- Cedefop, *Accreditation and quality assurance in vocational education and training. Selected European Approaches*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2009.
- Cedefop, *The relationship between quality assurance and VET certification in EU Member States*, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2009.
- Cedefop, *Assuring quality in vocational education and training: the role of accrediting VET providers*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2011.
- CENSIS, *Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2013*, Roma, Franco Angeli, 2013.

- CNOS FAP, *La costruzione del sistema dell'Istruzione e Formazione Professionale nelle Regioni: opinioni degli Assessori regionali*, allegato a "Rassegna CNOS", 2009, n. 1.
- Commissione europea, *Europa 2020. Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva*, (COM 2010) 2020 del 03/03/2010.
- Commissione europea, *L'azione a sostegno dell'istruzione e della formazione professionale in Europa: il Comunicato di Bruges*, Lussemburgo, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2012.
- De Minicis M., *Storia e analisi dell'accreditamento in Italia*, in "Acli oggi", 2008, n.1.
- De Minicis M., Giuliani L., a cura di, *Il nuovo accreditamento per l'obbligo di istruzione/diritto -dovere formativo: la sfida di una sperimentazione in corso*, Roma, I libri del Fondo Sociale Europeo, 2010.
- De Risi P., *Dizionario della qualità*, Milano, Il Sole24Ore, 2001.
- Donati C., Bellesi L., *Verso Istruzione e Formazione 2020. Un bilancio dell'esperienza italiana nell'ambito della Strategia di Lisbona*, in "Rassegna CNOS", 2010, n. 1.
- Evangelista L., Schirru V.,
- Gagliardi F., *Le politiche per lo sviluppo delle risorse umane in Europa: il ruolo del FSE*, Bologna, Il Mulino, 2001.
- Gaudio F., *Qualità della formazione, sviluppo, regolazione sociale. Un'analisi comparata dei divari regionali*, in "Osservatorio Isfol", 2012, n. 1.
- Gaudio F., De Minicis M., Carlini D., *Le strutture formative accreditate e le dinamiche delle risorse umane*, in "Rassegna CNOS", 2011, n. 2.
- Giuliani L., *L'accreditamento delle strutture formative. Prima messa a regime nel sistema di leFP*, in "Rassegna CNOS", 2012, n. 1.
- Isfol, *Approccio alla valutazione della qualità dei sistemi formativi*, Roma, 2003.
- Isfol, *I formatori della formazione professionale*, Roma, 2005.
- Isfol, *La valutazione della qualità dei sistemi formativi: aspetti metodologici e strumenti applicativi*, Roma, 2005.
- Isfol, *Guida all'autovalutazione per le strutture scolastiche e formative*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006.
- Isfol, *La riflessività nella formazione: pratiche e strumenti*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2007.
- Isfol, *Valutare la qualità dell'offerta formativa territoriale: un quadro di riferimento*, Roma, 2010.
- Isfol, *Qualità e accreditamento. Analisi comparata tra i dispositivi di accreditamento di Regioni e Province autonome e la Raccomandazione europea Eqavet*, Roma, 2014.
- Isfol, *Indagine sul profilo delle strutture formative accreditate in Italia*, Roma, 2014.
- Martini A., Sisti M., *Valutare il successo delle politiche pubbliche*, Bologna, Il Mulino, 2009.

Ruggeri V., a cura di, *La prima generazione dell'accreditamento: evoluzione del dispositivo normativo e nuova configurazione delle agenzie formative accreditate*, Roma, I libri del Fondo Sociale Europeo, 2009.

Schirru V., *L'accreditamento delle strutture formative. Raffronto tra il nuovo Modello di accreditamento e le indicazioni comunitarie per la qualità della formazione (EQARF)*, Collana analisi Isfol, 2011, n. 5.

Stame N., *Classici della valutazione*, Milano, Franco Angeli, 2007.



Collana editoriale
I libri del Fondo sociale europeo

1. **I termini della formazione.** *Il controllo terminologico come strumento per la ricerca*, 2002
2. **Compendio normativo del FSE.** *Manuale 2000-2006*, 1a edizione 2002, 2a edizione aggiornata 2003
3. **Compendio normativo del FSE.** *Guida operativa*, 1a edizione ed. 2002, 2a edizione aggiornata 2003
4. **Il FSE nel web.** *Analisi della comunicazione attraverso Internet*, 2002
5. **Informazione e pubblicità del FSE: dall'analisi dei piani di comunicazione ad una proposta di indicatori per il monitoraggio e la valutazione**, 2003
6. **Politiche regionali per la formazione permanente.** *Primo rapporto nazionale*, 2003
7. **Sviluppo del territorio nella new e net economy**, 2003
8. **Le campagne di informazione pubblica: un'esperienza nazionale sulla formazione e le politiche attive del lavoro**, 2003
9. **L'attuazione dell'obbligo formativo.** *Terzo rapporto di monitoraggio*, 2003
10. **Manuale per il tutor dell'obbligo formativo.** *Manuale operativo e percorsi di formazione*, 2003
11. **Secondo rapporto sull'offerta di formazione professionale in Italia.** *Anno formativo 2000-2001*, 2003
12. **Fondo sociale europeo: strategie europee e mainstreaming per lo sviluppo dell'occupazione**, 2003
13. **Il Centro di Documentazione: gestione e diffusione dell'informazione**, 2003
14. **I contenuti per l'apprendistato**, 2003
15. **Formazione continua e politiche di sostegno per le micro-imprese**, 2003
16. **L'apprendimento organizzativo e la formazione continua on the job**, 2003
17. **L'offerta di formazione permanente in Italia.** *Primo rapporto nazionale*, 2003
18. **Formazione permanente: chi partecipa e chi ne è escluso.** *Primo rapporto nazionale sulla domanda*, 2003

19. La qualità dell'e-learning nella formazione continua, 2003
20. Linee guida per la valutazione del software didattico nell'e-learning, 2003
21. Apprendimento in età adulta. *Modelli e strumenti*, 2004
22. Il monitoraggio e la valutazione dei Piani di comunicazione regionali: prima fase applicativa del modello di indicatori, 2004
23. La comunicazione nelle azioni di sistema e nel mainstreaming per la società dell'informazione: un modello di analisi e valutazione, 2004
24. La formazione continua nella contrattazione collettiva, 2004
25. Definizione di un modello di valutazione ex-ante della qualità degli interventi fad/elearning cofinanziati dal FSE (volume + cd rom), 2004
26. Appunti sull'impresa sociale, 2004
27. Adult education - Supply, demand and lifelong learning policies. *Synthesis report*, 2004
28. Formazione continua e grandi imprese (volume + cd rom), 2004
29. Guida al mentoring. *Istruzioni per l'uso*, 2004
30. Gli appalti pubblici di servizi e il FSE. *Guida operativa*, 2004
31. La filiera IFTS: tra sperimentazione e sistema. *Terzo rapporto nazionale di monitoraggio e valutazione dei percorsi IFTS*, 2004
32. Una lente sull'apprendistato: i protagonisti ed i processi della formazione, 2004
33. Tecnici al lavoro. *Secondo rapporto nazionale sugli esiti formativi ed occupazionali dei corsi IFTS*, 2004
34. Approcci gestionali e soluzioni organizzative nei servizi per l'impiego, 2004
35. Indagine campionaria sul funzionamento dei centri per l'impiego, 2004
36. Indirizzi operativi per l'attuazione delle linee guida V.I.S.P.O. *Indicazioni per il Fondo sociale europeo*, 2004
37. L'attuazione dell'obbligo formativo. *Quarto rapporto di monitoraggio*, 2004
38. Terzo rapporto sull'offerta di formazione professionale in Italia, 2004
39. Accreditamento delle sedi orientative (8 volumi in cofanetto), 2004
40. Trasferimento di buone pratiche: analisi dell'attuazione, 2004
41. Trasferimento di buone pratiche: schede di sintesi, 2004
42. Guida al mentoring in carcere, 2004
43. Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi. *Prima sperimentazione nell'area Obiettivo 3*, 2004
44. Certificazione delle competenze e life long learning. *Scenari e cambiamenti in Italia ed in Europa*, 2004
45. Fondo sociale europeo: politiche dell'occupazione, 2004
46. Le campagne di informazione e comunicazione della pubblica amministrazione, 2004
47. Le azioni di sistema nazionali: tra conoscenza, qualificazione e innovazione (volume + cd rom), 2005
48. L'analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: stato di attuazione al termine del primo triennio, 2005
49. I profili professionali nei servizi per l'impiego in Italia ed in Europa, 2005
50. Le strategie di sviluppo delle risorse umane del Centro-nord. *Un'analisi dei bandi di gara ed avvisi pubblici in obiettivo 3 2000-2003*, 2005
51. La rete, i confini, le prospettive. *Rapporto apprendistato 2004*, 2005
52. La spesa per la formazione professionale in Italia, 2005
53. La riprogrammazione del Fondo sociale europeo nel nuovo orizzonte comunitario (volume + cd rom), 2005

54. **Informare per scegliere.** *Strumenti e documentazione a supporto dell'orientamento al lavoro e alle professioni*, 2005
55. **Conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.** *Integrazione delle politiche a problemi di valutazione*, 2005
56. **Modelli e servizi per la qualificazione dei giovani.** *V rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo*, 2005
57. **La simulazione nella formazione a distanza: modelli di apprendimento nella Knowledge society** (volume + cd rom), 2005
58. **La domanda di lavoro qualificato.** *Le inserzioni a "modulo" nel 2003*, 2005
59. **La formazione continua nelle piccole e medie imprese del Veneto.** *Atteggiamenti, comportamenti, ruolo del territorio*, 2005
60. **La moltiplicazione del tutor.** *Fra funzione diffusa e nuovi ruoli professionali*, 2005
61. **Quarto rapporto sull'offerta di formazione professionale in Italia.** *Anno formativo 2002-2003*, 2005
62. **La Ricerca di lavoro.** *Patrimonio formativo, caratteristiche premianti, attitudini e propensioni dell'offerta di lavoro in Italia*, 2005
63. **I formatori della formazione professionale.** *Come (e perché) cambia una professione*, 2005
64. **I sistemi regionali di certificazione: monografie**, 2005
65. **Il Fondo sociale europeo nella programmazione 2000-2006: risultati e prospettive.** *Atti dell'Incontro Annuale QCS Ob3. Roma, 31 gennaio-1 febbraio 2005*, 2005
66. **Trasferimento di buone pratiche: case study.** *Terzo volume*, 2005
67. **Applicazione del modello di valutazione della qualità dei sistemi formativi in obiettivo.** *Seconda sperimentazione in ambito regionale*, 2005
68. **L'accompagnamento per contrastare la dispersione universitaria. Mentoring e tutoring a sostegno degli studenti**, 2005
69. **Analisi dei meccanismi di governance nell'ambito della programmazione regionale FSE 2000-2006**, 2005
70. **La valutazione degli interventi del Fondo sociale europeo 2000-2006 a sostegno dell'occupazione.** *Indagini placement Obiettivo 3*, 2006
71. **Aspettative e comportamenti di individui e aziende in tema di invecchiamento della popolazione e della forza lavoro.** *I risultati di due indagini*, 2006
72. **La domanda di lavoro qualificato: le inserzioni "a modulo" nel 2004**, 2006
73. **Insegnare agli adulti: una professione in formazione**, 2006
74. **Il governo locale dell'obbligo formativo.** *Indagine sulle attività svolte dalle Province per la costruzione del sistema di obbligo formativo*, 2006
75. **Dipendenze e Mentoring. Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alla famiglia**, 2006
76. **Guida all'Autovalutazione per le strutture scolastiche e formative.** *Versione italiana della Guida preparata dal Technical Working Group on Quality con il supporto del Cedefop*, 2006
77. **Modelli e metodologie per la formazione continua nelle Azioni di Sistema.** *I progetti degli Avvisi 6 e 9 del 2001 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*, 2006
78. **Esiti dell'applicazione della politica delle pari opportunità e del mainstreaming di genere negli interventi di FSE.** *Le azioni rivolte alle persone e le azioni rivolte all'accompagnamento lette secondo il genere*, 2006
79. **La transizione dall'apprendistato agli apprendistati.** *Monitoraggio 2004-2005*, 2006
80. **Plus Participation Labour Unemployment Survey.** *Indagine campionaria nazionale sulle caratteristiche e le aspettative degli individui sul lavoro*, 2006

81. **Valutazione finale del Quadro comunitario di sostegno dell'Obiettivo 3 2000-2006. The 2000-2006 Objective 3 Community Support Framework Final Evaluation. Executive Summary**, 2006
82. **La comunicazione per l'Europa: politiche, prodotti e strumenti**, 2006
83. **Le Azioni Innovative del FSE in Italia 2000-2006. Sostegno alla diffusione e al trasferimento dell'innovazione. Complementarità tra il FSE e le Azioni Innovative (ex art. 6 FSE)**, 2006
84. **Organizzazione Apprendimento Competenze. Indagine sulle competenze nelle imprese industriali e di servizi in Italia**, 2006
85. **L'offerta regionale di formazione permanente. Rilevazione delle attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo**, 2007
86. **La valutazione di efficacia delle azioni di sistema nazionali: le ricadute sui sistemi regionali del Centro Nord Italia**, 2007
87. **Il Glossario e-learning per gli operatori del sistema formativo integrato. Uno strumento per l'apprendimento in rete**, 2007
88. **Verso il successo formativo. Sesto rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo**, 2007
89. **xformare.it Sistema Permanente di Formazione on line. Catalogo dei percorsi di formazione continua per gli operatori del Sistema Formativo Integrato. Verso un quadro europeo delle qualificazioni**, 2007
90. **Impiego delle risorse finanziarie in chiave di genere nelle politiche cofinanziate dal FSE. Le province di Genova, Modena e Siena**, 2007
91. **I Fondi strutturali nel web: metodi d'uso e valutazione**, 2007
92. **Esiste un differenziale retributivo di genere in Italia? Il lavoro femminile tra discriminazioni e diritto alla parità di trattamento**, 2007
93. **La riflessività nella formazione: pratiche e strumenti**, 2007
94. **La domanda di lavoro qualificato in Italia. Le inserzioni a modulo nel 2005**, 2007
95. **Gli organismi per le politiche di genere. Compiti, strumenti, risultati nella programmazione del FSE: una ricerca valutativa**, 2007
96. **L'apprendistato fra regolamentazioni regionali e discipline contrattuali. Monitoraggio sul 2005-06**, 2007
97. **La qualità nei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per l'Impiego: Linee guida e Carta dei Servizi**, 2007
98. **Analisi della progettazione integrata. Elementi della programmazione 2000/2006 e prospettive della nuova programmazione 2007/2013**, 2007
99. **L'Atlante dei Sistemi del lavoro: attori e territori a confronto. I risultati del SIST Il mercato del lavoro attraverso una lettura cartografica**, 2007
100. **Procedure per la gestione della qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei Centri per l'Impiego. Manuale operativo**, 2007
101. **I modelli di qualità nel sistema di formazione professionale italiano**, 2007
102. **Sviluppo, Lavoro e Formazione. L'integrazione delle politiche. Atti del Seminario "Sistemi produttivi locali e politiche della formazione e del lavoro"**, 2007
103. **I volontari-mentori dei soggetti in esecuzione penale e le buone prassi nei partenariati locali**, 2007
104. **Guida ai gruppi di auto-aiuto per il sostegno dei soggetti tossicodipendenti e delle famiglie**, 2007
105. **Gli esiti occupazionali dell'alta formazione nel Mezzogiorno. Indagine placement sugli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del PON Ricerca 2000-2006**, 2007
106. **La riflessività nella formazione: modelli e metodi**, 2007

107. **L'analisi dei fabbisogni nella programmazione FSE 2000-2006: esiti del secondo triennio**, 2007
108. **Rapporto annuale sui corsi IFTS. Esiti formativi ed occupazionali dei corsi programmati nell'annualità 2000-2001 e Monitoraggio dei corsi programmati nell'annualità 2002-2003**, 2007
109. **La formazione permanente nelle Regioni. Approfondimenti sull'offerta e la partecipazione**, 2007
110. **Le misure di inserimento al lavoro in Italia (1999-2005)**, 2008
111. **Dieci anni di orientamenti europei per l'occupazione (1997-2007). Le politiche del lavoro in Italia nel quadro della Strategia europea per l'occupazione**, 2008
112. **Squilibri quantitativi, qualitativi e territoriali del mercato del lavoro giovanile. I risultati di una indagine conoscitiva**, 2008
113. **Verso la qualità dei servizi di orientamento e inserimento lavorativo nei centri per l'impiego. Risultati di una sperimentazione. Atti del Convegno**, 2008
114. **Il lavoro a termine dopo la Direttiva n. 1999/70/CE**, 2008
115. **Differenziali retributivi di genere e organizzazione del lavoro. Una indagine qualitativa**, 2008
116. **La formazione dei rappresentanti delle Parti sociali per lo sviluppo della formazione continua**, 2008
117. **Fostering the participation in lifelong learning. Measures and actions in France, Germany, Sweden, United Kingdom. Final research report**, (volume + cd rom), 2008
118. **Sostenere la partecipazione all'apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia, Germania, Svezia, Regno Unito - Vol. 1 Il Rapporto di ricerca**, 2008
119. **Sostenere la partecipazione all'apprendimento permanente. Misure e azioni in Francia, Germania, Regno Unito, Svezia - Vol. 2 Le specifiche misure**, 2008
120. **Partecipazione e dispersione. Settimo rapporto di monitoraggio dell'obbligo formativo**, 2008
121. **Strumenti e strategie di governance dei sistemi locali per il lavoro. Monitoraggio Spi 2000-2007. Volume I**, 2008
122. **Strumenti e strategie di attivazione nei sistemi locali per il lavoro. Monitoraggio Spi 2000-2007. Volume II**, 2008
123. **La domanda di istruzione e formazione degli allievi in diritto-dovere all'istruzione e formazione. I risultati dell'indagine ISFOL**, 2008
124. **La partecipazione degli adulti alla formazione permanente. Seconda Rilevazione Nazionale sulla Domanda**, 2008
125. **Il bene apprendere nei contesti e-learning**, 2008
126. **Il bisogno dell'altra barca. Percorsi di relazionalità formativa**, 2008
127. **I call center in Italia: forme di organizzazione e condizioni di lavoro**, 2008
128. **Contributi per l'analisi delle politiche pubbliche in materia di immigrazione**, 2008
129. **Quattordici voci per un glossario del welfare**, 2008
130. **Il capitale esperienza. Ricostruirlo, valorizzarlo. Piste di lavoro e indicazioni operative**, 2008
131. **Verso l'European Qualification Framework**, 2008
132. **Le competenze per la governance degli operatori del sistema integrato**, 2008
133. **Donne sull'orlo di una possibile ripresa. Valutazione e programmazione 2007-2013 come risorse per la crescita dell'occupazione femminile**, 2009
134. **Monitoraggio dei Servizi per l'impiego 2008**, 2009

135. *Le misure per il successo formativo. Ottavo rapporto di monitoraggio del diritto-dovere*, 2009
136. *La prima generazione dell'accreditamento: evoluzione del dispositivo normativo e nuova configurazione delle agenzie formative accreditate*, 2009
137. *Le pari opportunità e il mainstreaming di genere nelle "azioni rivolte alle strutture e ai sistemi" cofinanziate dal FSE*, 2009
138. *Apprendimenti e competenze strategiche nei percorsi formativi triennali: i risultati della valutazione*, 2010
139. *Il Nuovo Accreditamento per l'Obbligo di Istruzione/Diritto-Dovere Formativo. La sfida di una sperimentazione in corso*, 2010
140. *Rapporto orientamento 2009. L'offerta di orientamento in Italia*, 2010
141. *Apprendistato: un sistema plurale. X Rapporto di Monitoraggio*, 2010
142. *Rompere il cristallo. I risultati di un'indagine ISFOL sui differenziali retributivi di genere in Italia*, 2010
143. *Formazione e lavoro nel Mezzogiorno. La Valutazione degli esiti occupazionali degli interventi finalizzati all'occupabilità cofinanziati dal Fondo sociale europeo 2000-2006 nelle Regioni Obiettivo 1*, 2010
144. *Valutare la qualità dell'offerta formativa territoriale. Un quadro di riferimento*, 2010
145. *Perché non lavori? I risultati di una indagine Isfol sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro*, 2010
146. *Le azioni sperimentali nei Centri per l'impiego. Verso una personalizzazione dei servizi*, 2010
147. *La ricerca dell'integrazione fra università e imprese. L'esperienza sperimentale dell'apprendistato alto*, 2010
148. *Occupazione e maternità: modelli territoriali e forme di compatibilità*, 2011
149. *Anticipazione dei fabbisogni professionali nel settore Turismo*, 2011
150. *Rapporto orientamento 2010. L'offerta e la domanda di orientamento in Italia*, 2011
151. *Lisbona 2000-2010. Rapporto di monitoraggio ISFOL sulla Strategia europea per l'occupazione*, 2011
152. *Il divario digitale nel mondo giovanile. Il rapporto dei giovani italiani con le ICT*, 2011
153. *Istruzione, formazione e mercato del lavoro: i rendimenti del capitale umano in Italia*, 2011
154. *La terziarizzazione del sommerso. Dimensioni e caratteristiche del lavoro nero e irregolare nel settore dei servizi*, 2011
155. *Donne e professioni. Caratteristiche e prospettive della presenza delle donne negli ordini professionali*, 2011
156. *Valutazione delle misure per l'inserimento al lavoro: i tirocini formativi e di orientamento*, 2011
157. *La buona occupazione. I risultati delle indagini ISFOL sulla Qualità del lavoro in Italia*, 2011
158. *La flexicurity come nuovo modello di politica del lavoro*, 2011
159. *Le azioni locali a supporto del prolungamento della vita attiva*, 2011
160. *Paradigmi emergenti di apprendimento e costruzione della conoscenza*, 2012
161. *Qualità dell'offerta e-learning e valorizzazione delle competenze dei formatori*, 2012
162. *Dimensioni e caratteristiche del lavoro sommerso/irregolare in agricoltura*, 2012
163. *Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa*, 2012

164. **Il fenomeno delle esternalizzazioni in Italia.** *Indagine sull'impatto dell'outsourcing sull'organizzazione aziendale, sulle relazioni industriali e sulle condizioni di tutela dei lavoratori*, 2012
165. **Strumenti per la formazione esperienziale dei manager**, 2012
166. **Etnie e Web.** *La rappresentazione delle popolazioni migranti e rom nella rete Internet*, 2012
167. **Indagine Plus. Il mondo del lavoro tra forma e sostanza.** *Terza annualità*, 2012
168. **Manuale di Peer Review per l'Istruzione e la Formazione Professionale iniziale**, 2012
169. **Lauree ambientali triennali: inserimento lavorativo e prosecuzione degli studi**, 2012
170. **Energie rinnovabili e efficienza energetica.** *Settori strategici per lo sviluppo sostenibile: implicazioni occupazionali e formative*, 2012
171. **Modelli di apprendistato in Europa: Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito**, 2012
172. **Modello teorico integrato di valutazione delle strutture scolastiche e formative**, 2012
173. **Attuazione primi risultati del programma di contrasto alla crisi occupazionale.** *Il triennio 2009-2011*, 2012
174. **Sviluppo locale: diffusione delle conoscenze e competenze nei sistemi produttivi e filiere territoriali**, 2012
175. **Rapporto nazionale di valutazione intermedia delle attività di informazione e pubblicità dei programmi operativi FSE 2007-2013**, 2013
176. **Lavoratori autonomi: Identità e percorsi formativi.** *Risultati di un'indagine qualitativa*, 2013
177. **Impatto delle tematiche dello sviluppo sostenibile sui sistemi produttivi e professionali**, 2013
178. **Il tutor aziendale per l'apprendistato: Manuale per la formazione**, 2013
179. **Le competenze trasversali nelle équipes della salute mentale**, 2013
180. **Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2012**, 2013
181. **Validazione delle competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia e in Europa.** *Edizione aggiornata 2013*, 2013
182. **La riqualificazione sostenibile dei contesti urbani metropolitani.** *Settori strategici per lo sviluppo sostenibile: implicazioni occupazionali e formative*, 2013
183. **Le dimensioni della qualità del lavoro. I risultati della III Indagine Isfol sulla qualità del lavoro**, 2013
184. **Mercato del lavoro, capitale umano ed imprese: una nuova prospettiva di politica del lavoro**, 2013
185. **Oltre il disagio psichico dei giovani: modelli e pratiche di inclusione socio-lavorativa.** *Riflessioni e contributi del seminario di studio*, 2013
186. **Ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive del lavoro: monitoraggio dell'attuazione, degli esiti e degli effetti dell'Accordo Stato Regioni 2009-2012.** Volume 1, 2014
187. **Ammortizzatori sociali in deroga e politiche attive del lavoro: l'attuazione regionale dell'Accordo Stato Regioni 2009-2012.** Volume 2, 2014
188. **Istruzione degli adulti: politiche e casi significativi sul territorio**, 2014
189. **Primo Rapporto italiano di Referenziazione delle Qualificazioni al quadro europeo EQF**, 2014
190. **First Italian referencing report to the European qualifications framework EQF**, 2014
191. **Le aree protette: vincolo o opportunità? Indagine empirica nelle regioni Ob. Conv. Sul ruolo del capitale umano nello sviluppo territoriale**, 2014
192. **Responsabilità Sociale d'Impresa.** *Policy e Pratiche*, 2014
193. **Il contributo del FSE 2007-2013 alla costruzione dei sistemi regionali di innovazione.**

Prospettive per la valutazione, 2014

194. **La formazione per la sostenibilità energetica: permanenza nel lavoro e nuova occupazione, 2014**
195. **Il Bilancio di genere della Regione Puglia; la sperimentazione di una buona prassi, 2014**
196. **Non sempre mobili. I risultati dell'indagine Isfol sulla mobilità geografica dei dottori di ricerca, 2014**
197. **Le prospettive di impiego delle persone con disabilità psichica: opportunità e barriere nei contesti aziendali, 2014**
198. **Prevenire si può. Analisi delle misure di accompagnamento per la transizione scuola-lavoro dei giovani con disagio psichico, 2014**
199. **Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro, 2014**
200. **Disagio psichico, minori e recupero, 2014**
201. **Il reinserimento lavorativo dei detenuti. Il lavoro carcerario come leva motivazionale e di reintegrazione sociale. Il caso di Rebibbia, 2014**
202. **Il welfare che cambia: il non profit nell'erogazione di servizi sociali, 2014**
203. **Responsabilità Sociale d'Impresa nelle PMI. Emersione della formazione implicita e dell'innovazione sociale, 2015**
204. **Modelli di governance territoriale per sviluppare innovazione e conoscenza nelle PMI – I risultati di un'indagine qualitativa in tre regioni italiane, 2015**
205. **L'offerta di formazione professionale nelle regioni italiane – I risultati dell'indagine ISFOL OFP – Volume I – L'indagine qualitativa, 2015**
206. **L'offerta di formazione professionale nelle regioni italiane – I risultati dell'indagine ISFOL OFP – Volume II – L'indagine quantitativa, 2015**
207. **Figure professionali innovative per la riqualificazione sostenibile delle città. Spendibilità e fabbisogni professionali e formativi, 2015**
208. **L'apprendistato tra risultati raggiunti e prospettive di innovazione. XV Rapporto sull'apprendistato in Italia, 2015**
209. **Pari opportunità e non discriminazione. Il Fondo sociale europeo nei territori in Convergenza tra attuazione e proposte per la programmazione 2014-2020, 2015**
210. **L'age management nelle grandi imprese italiane. I risultati di un'indagine qualitativa, 2105**
211. **O.L.T.Re. Un percorso di orientamento al lavoro rivolto ai detenuti, 2015**
212. **L'offerta di formazione professionale nelle regioni italiane I risultati dell'indagine Isfol-OFP -Volume I - L'indagine qualitativa, 2015**
213. **L'offerta di formazione professionale nelle regioni italiane. I risultati dell'indagine Isfol-OFP - Volume II - L'indagine quantitativa, 2015**
214. **Analisi tramite banca dati dei bandi e degli avvisi pubblici emanati dalle Amministrazioni titolari di P.O. nel periodo di programmazione 2007-2013. Report finale, 2015**
215. **Crisi economica, lavoro e imprese: il capitale umano In Italia, 2016**
216. **L'Italia fra jobs act ed Europa 2020 – Rapporto di monitoraggio del mercato del lavoro 2015, 2016**
217. **Verso il sistema duale. XVI Monitoraggio sull'apprendistato, 2016**
218. **La qualità del lavoro durante la crisi economica – Alcuni approfondimenti, 2016**
219. **L'accreditamento delle strutture per la formazione professionale. Evoluzione e confronto tra i dispositivi previsti da Regioni e Province Autonome e il modello nazionale , 2016**

Finito di stampare
nel mese di settembre 2016
da "Del Gallo Editori D.G.E. - Greenprinting srl"
Spoleto (PG)



L'accreditamento ricopre un ruolo strategico per l'assicurazione della qualità della formazione. Ripercorrendo il lungo e complesso processo, che negli anni ha coinvolto il Ministero del Lavoro e le Regioni per l'implementazione di un modello nazionale in grado di garantire la qualità della formazione, gli attori istituzionali hanno progressivamente investito nell'affinamento del proprio sistema di accreditamento sia in termini di selettività delle strutture formative sia di sostenibilità dei dispositivi. Tale impegno da un lato ha consentito una migliore governance dei sistemi di formazione regionali, dall'altro è stato funzionale a un generale sviluppo delle strutture formative affinché fossero sempre più in grado di erogare servizi di qualità per i propri utenti.

L'Isfol ha accompagnato il processo di implementazione dei dispositivi di accreditamento e ha svolto un'attività di monitoraggio dei sistemi regionali i cui risultati sono esposti nel presente volume con l'obiettivo di offrire un patrimonio conoscitivo a supporto anche delle istituzioni pubbliche competenti per il miglioramento delle politiche gestionali e organizzative in tema di qualità della formazione.